

Rigetti in mare e azioni di accompagnamento nell'area del Distretto Alto Adriatico



PEOPLES AND CITIES OF EUROPE
G.E.I.E.

Rigetti in mare e azioni di accompagnamento nell'area del Distretto Nord Adriatico

Autori della pubblicazione:

Peoples and Cities of Europe GEIE

- Aldo Tasselli - Esperto di economia ittica (Ravenna) e Responsabile del settore pesca del Peoples and Cities of Europe GEIE;
- Corrado Piccinetti - Università di Bologna - Laboratorio di Idrobiologia marina di Fano (Fano);
- Oliviero Mordenti - Università di Bologna - CdL in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche-Cesenatico;
- Pietro Emmanuele Università di Bologna - CdL in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche-Cesenatico;
- Antonio Casalini - Università di Bologna - CdL in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche-Cesenatico;
- Laura Tasselli Negotia - servizi alle imprese e consulenza aziendale;
- Viola Cortesi - Avvocato libero professionista (Ravenna)
- Paola Fantinelli - Libero professionista in marketing e in promozione aziendale (Ravenna);
- Carmela Cro - Libero professionista in procedure amministrative (Bologna);
- Massimo Pesaresi - Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini (Rimini).

Si ringraziano per il contributo:

- Liviana Zanetti, Gilberto Zinzani e Carlo Zappia - Peoples and Cities of Europe GEIE;
- VeGAL e VeGAC: Annalisa Arduini, Antonio Gottardo, Cinzia Gozzo, Alessandro Martinini, Giancarlo Pegoraro, Luciano Striuli, Mauro Vio;
- GAC Chioggia e Delta Po: Maurizio Salvagno, Antonio Gottardo, Raffaele Crepaldi, Alessandra Banin;
- Provincia di Rimini - GAC Marinerie della Romagna: Stefano Cerni, Sauro Sarti;
- Provincia di Ferrara - GAC Distretto mare adriatico: Paola Magri, Stefano Lovo, Alessandra Ferraresi, Riccardo Bolognesi;
- ARIES e GAC FVG: Paolo Marchese, Marco Arcion, Paola Tamburlini;
- Regione Veneto: Mario Richieri, Diego Tessari, Claudio Redolfi, Matteo Bellemo, Marilena Fusco, Luca Tenderini;
- Regione Emilia-Romagna: Davide Barchi, Piergiorgio Vasi, Maria Cristina Zarri, Rossella Tabellini, Albino Savino, Angela Pignatelli;
- Regione F.V.G.: Marina Bortotto, Luca Ros, Franco Manzin, Alberto Fonzo, Serena Cutrano;
- Mercato e Marineria di Rimini: Cappello Gerlando, Giancarlo Cevoli;
- Mercato e Marineria di Porto Garibaldi: Ariberto Feletti e Guido Beneventi;
- Mercato e Marineria di Goro: Paolo Piva e Fabrizio Bianchi;

- Mercato e Marineria di Pila: Virginio Tugnolo;
- Mercato e Marineria di Grado: Flavia Verginella;
- Marineria di Marano Lagunare: Marco Ghin;
- Mercato e marineria di Caorle: Simone Zoccorato;
- Federcoopescas: Giovanni Dean, Marco Spinadin;
- Lega pesca: Antonio Gottardo;
- AGCI Agrital Pesca: Patrizia Masetti;
- Veneto Agricoltura-Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura: Nicola Severini;
- Lega pesca: Sergio Caselli;

Enti di ricerca partner:

- Laboratorio di Biologia Marina e Pesca del Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientale Centro Ricerche Marine di Fano dell'Università di Bologna;
- Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) Corso di laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico.

In assistenza al VeGal supervisione scientifica:

- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS di Trieste Paola Del Negro, Diego Borme.

Gruppi di Azione Costiera partner:

- VeGAC - capofila (Regione Veneto);
- GAC Chioggia e Delta Po (Regione Veneto);
- GAC Distretto Mare Adriatico (Regione Emilia Romagna);
- GAC Marineria della Romagna (Regione Emilia Romagna);
- GAC Friuli Venezia Giulia (Regione Friuli Venezia Giulia).

Testo a distribuzione gratuita, stampato in n. 140 copie.



Portogruaro, ottobre 2015

È consentita la riproduzione di testi, grafici e tabelle previa autorizzazione da parte di VeGAL, citando gli estremi della pubblicazione.

Pubblicazione realizzata con il finanziamento Asse IV del Fondo Europeo Pesca 2007/13

Presentazione

Presentiamo con piacere l'interessante risultato del lavoro di ricerca promosso dai Gruppi di Azione Costiera dell'Alto Adriatico nel quadro dei progetti di cooperazione a valere sull'Asse IV del Fondo Europeo per la Pesca 2007/13.

Un'iniziativa che si inserisce nel quadro delle azioni a sostegno del settore delineato dal Distretto di Pesca Nord Adriatico, organismo interregionale riconosciuto e partecipato dal Ministero delle Politiche Agricole che opera per la gestione condivisa e concertata del settore ittico dell'Alto Adriatico a livello politico, economico, sociale ed ambientale, in piena coerenza con la Politica Comune della Pesca, orientata ad una forte regionalizzazione delle governance.

Il progetto affronta una problematica centrale per il settore della pesca, ossia la questione dei "rigetti in mare", pratica oggi comune che consiste nel gettare fuori bordo i pesci catturati accidentalmente ma che deve essere progressivamente abbandonata, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1380/2013.

L'iniziativa promossa dai GAC dell'Alto Adriatico ha inteso sondare la fattibilità di un piano specifico mirato alla riduzione dei rigetti in mare e alla gestione delle problematiche connesse all'obbligo di sbarco delle catture accidentali, indagando le relative criticità nonché suggerendo idonee azioni di accompagnamento.

Le istituzioni e il Distretto partono oggi da una buona base per avviare a soluzione il problema e promuovere prassi idonee, come responsabilmente suggerito dalle stesse imprese di pesca.

Assessore regionale del Veneto all'agricoltura, caccia e pesca - Giuseppe Pan

Assessore regionale dell'Emilia Romagna all'agricoltura, caccia e pesca - Simona Caselli

Assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alla caccia e risorse ittiche - Paolo Panontin

APPENDICE

Il progetto RADA: Rigetti in mare e Azioni di accompagnamento nell'area del Distretto Alto Adriatico

RADA (acronimo di “Rigetti in mare e Azioni di accompagnamento nell'area del Distretto Alto Adriatico”) è un progetto di cooperazione tra i Gruppi di Azione Costiera (GAC) dell'alto Adriatico, promosso nel biennio 2014-2015 nel quadro dell'asse IV del Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007/13 delle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

L'Asse prioritario IV del Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007/13, centrato sullo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, prevede infatti il sostegno ad iniziative di cooperazione interregionale e transnazionale tra le zone di pesca finalizzate a promuovere la condivisione di idee ed esperienze tra i gruppi di azione locale per la pesca (GAC o FLAG) per il trasferimento strutturato di conoscenze, la realizzazione di ricerche o studi congiunti, lo sviluppo di prodotti e servizi comuni, l'elaborazione di norme e di attività promozionali e di marketing.

In questo contesto il progetto di cooperazione RADA si pone l'obiettivo generale di promuovere la cooperazione tra le zone di pesca delle aree costiere delle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia ed in particolare del Distretto di Pesca Nord Adriatico, istituito con decreto del MIPAAF del 23 febbraio 2010 come strumento per la gestione condivisa e concertata del settore ittico alto Adriatico a livello politico, economico, sociale e ambientale in ottemperanza alle disposizioni legislative della Politica Comune della Pesca che mira, soprattutto in ambito di riforma, ad una forte regionalizzazione delle governance.

In particolare con questo progetto si vuole indagare la problematica dei rigetti in mare (ossia la pratica di gettare fuori bordo i pesci catturati accidentalmente), pratica che sarà gradualmente eliminata con un preciso calendario di attuazione in combinazione con alcune misure di accompagnamento: se tuttavia la nuova regolamentazione è motivata dalla volontà di disporre di dati più affidabili sugli stock ittici e dall'opportunità di indurre i pescatori ad evitare le catture accidentali avvalendosi di soluzioni tecniche quali l'uso di attrezzi da pesca più selettivi, il settore della pesca ed in particolare quello dell'Alto Adriatico - subirà notevoli conseguenze sul piano organizzativo ed economico.

L'iniziativa promossa dai GAC dell'Alto Adriatico mira quindi a sondare la fattibilità di un piano specifico sul rigetto in mare, suggerendo idonee azioni di accompagnamento, indagando i vari aspetti e le criticità legate al problema dei rigetti in mare:

- riduzione dello sforzo di pesca;
- aumento selettività degli attrezzi da pesca;
- rivisitazione delle metodologie di pesca;
- analisi della normativa entrata in vigore;
- coinvolgimento e condivisione con gli operatori del settore;
- riconfigurazione degli spazi a bordo per stoccaggio dei rigetti;
- normative portuali sullo stoccaggio dei rigetti;
- ampliamento dello spettro di specie ittiche consumabili;
- riutilizzo dei rigetti come sfarinati e mangimi.

Un progetto ambizioso, ma allo stesso tempo, considerata l'urgenza della tematica e la serietà dei problemi affrontati, un progetto necessario: per quanto sia troppo tardi per ottenere deroghe legislative, si pone infatti la questione di armonizzare le direttive comunitarie con le imprescindibili questioni ambientali e con gli aspetti economici, aspetto altrettanto fondamentale se si vuole salvaguardare la categoria dei pescatori.

Emerge inoltre la carenza di un quadro conoscitivo da costruire su basi concordate e condivise, per ottenere dati il più possibile verosimili ed omogenei: l'omogeneità è infatti un aspetto fondamentale nella raccolta dei dati, se si vuole rendere confrontabili le variegate situazioni presenti nell'Adriatico, un mare condiviso, ma ancora troppo diviso.

Un progetto che infine evidenzia la necessità di “fare sistema” tra produttori, mercati ittici, legislatori e ricercatori e da cui partire per una più ampia visione nel Mediterraneo.

Operativamente il progetto è stato articolato in varie fasi attuative:

1. analisi della normativa vigente nel settore di riferimento;
2. analisi delle innovazioni da apportare ai pescherecci per migliorare la selettività degli attrezzi, le criticità e le indicazioni sui miglioramenti possibili, per le specie di riferimento dell'Alto Adriatico;
3. analisi dei possibili utilizzi delle catture accessorie, relative stime e mercati e studio della creazione di fondi da alimentare con una parte dei proventi delle catture accidentali per migliorare la selettività degli attrezzi;
4. analisi del percorso amministrativo e gestionale ed elaborazione di piani di gestione dei rifiuti portuali;
5. elaborazione di un piano pluriennale per il rigetto nell'ambito del Distretto Alto Adriatico, tarato sulla specificità ambientale dell'Alto Adriatico;
6. attuazione di un percorso di accompagnamento presso le istituzioni per analizzare le normative relative ai divieti di cattura e vendita in tutta la filiera, di esemplari sottotaglia;
7. proposte di azioni verso il consumatore per incentivare il ventaglio delle specie consumate;
8. pubblicizzazione dei risultati.

Il progetto è stato realizzato dai GAC partner con un apporto finanziario diversificato: GAC Veneziano (VEGAL): 34,51%; GAC Chioggia e Delta Po: 29,58%; GAC Distretto Mare Adriatico: 14,08%; GAC Friuli Venezia Giulia: 14,79%; GAC marinerie di Romagna: 7,04%.

I contenuti progettuali sono stati definiti mediante una serie di incontri tra i GAC e gli Organismi Intermedi (OI, ossia le Regioni dell'Alto Adriatico) a partire dal 2014 su proposta di VeGAL, capofila del Gruppo di Azione Costiera Veneziano: attraverso una serie di confronti tecnici ed istituzionali, i GAC VeGAC, GAC Chioggia e Delta Po, GAC Distretto Mare Adriatico, GAC Friuli Venezia Giulia e GAC Marineria della Romagna, hanno concordato con le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia i contenuti del progetto e le procedure per l'inserimento dello stesso nei vari Piani di Sviluppo Locale (PSL) attuati dai rispettivi GAC.

Completata la fase procedurale e di finanziamento del progetto da parte dei GAC coinvolti, gli stessi hanno sottoscritto il 15.9.2014 una convenzione per l'attuazione dell'iniziativa, individuando VeGAL quale soggetto capofila e stazione appaltante per la realizzazione e il coordinamento del progetto.

L'attività di ricerca è stata effettuata su incarico e coordinamento di VeGAL da Peoples and Cities of Europe GEIE, con la collaborazione tecnico scientifica del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca del Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientale Centro Ricerche Marine di Fano dell'Università di Bologna e del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) Corso di laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico.

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS di Trieste ha infine svolto una supervisione scientifica finale degli output di ricerca, mentre una verifica tecnica e delle ricadute per gli operatori è stata realizzata con la collaborazione delle organizzazioni di categoria del settore della pesca.

Annalisa Arduini - Presidente VeGAL, capofila di VeGAC e Mauro Vio - Presidente del CI di VeGAC
Maurizio Salvagno - Presidente del GAC Chioggia e del Delta del Po
Tiziano Tagliani - Presidente del GAC Distretto Mare Adriatico
Andrea Gnassi - Presidente GAC Marineria della Romagna
Antonio Paoletti - Presidente GAC Friuli Venezia Giulia

PRESENTAZIONE	III
APPENDICE	VI
INTRODUZIONE	3
WP 1 Analisi della normativa vigente (comunitaria, internazionale - estesa a Slovenia e Croazia-nazionale e regionale): pubblicazione di un dossier di approfondimento, casi di studio e selezione delle normative applicabili al Distretto Alto Adriatico	5
<ul style="list-style-type: none"> • 1.1 raccolta normativa vigente nelle tre regioni italiane del Distretto Alto Adriatico oltre a quelle (se disponibili) della Slovenia e Croazia in materia di rifiuti speciali e l'indicazione delle regole degli Enti responsabili per il trasporto e conferimento del prodotto ai punti di ricevimento (discariche pubbliche, imprese di lavorazione o trasformazione). Redazione di n. 1 report illustrativo dello stato di fatto ed eventuali considerazioni migliorative e i relativi livelli istituzionali di riferimento 	5
WP 2 Analisi delle innovazioni da apportare ai pescherecci per migliorare la selettività degli attrezzi, le criticità e le indicazioni sui miglioramenti possibili, per le specie di riferimento dell'Alto Adriatico	37
<ul style="list-style-type: none"> • 2.1 individuazione di un campione su alcune barche (strascico e rampone), distribuito nel contesto delle 3 regioni del Distretto AA, per determinare lo standard pescabile del materiale che forma il volume giornaliero, mensile ed annuale considerato come "rigetto", previo ottenimento autorizzazioni di imbarco e/o sbarco e/o mediante utilizzo di dati del Comitato Scientifico Tecnico Economico Pesca, istituito dall'UE • 2.2 valutazione gestione dei mercati ittici del Distretto AA: richiesta ed elaborazione di dati ai mercati del Distretto AA, relativi alla presa in carico dei rigetti (celle frigorifere, commercializzazione del prodotto o trasferimento a discarica) • 2.3 verifica criticità sulla selettività degli attrezzi standard (volante, strascico e rampone) durante l'esercizio di pesca. Indicazione percorso fattibile per le premialità, previste nelle azioni FEAMP 2014/20 che accompagneranno l'utilizzo di pratiche di pesca più selettive • Gli attrezzi di pesca 	37 44 53 53
WP 3 Analisi dei possibili utilizzi (trasformazione in farine di pesce, alimenti per animali, utilizzi a fini caritativi previa verifica possibile utilizzo ad uso alimentare, ecc.) delle catture accessorie, relative stime e mercati e studio della creazione di fondi da alimentare con una parte dei proventi delle catture accidentali per migliorare la selettività degli attrezzi. Lungo la fascia costiera del Distretto si rileveranno le imprese potenzialmente interessate alla lavorazione del materiale ittico (se esistenti, secondo processi di lavorazione e trasformazione); si indicheranno le possibili attività di lavorazione e trasformazione del prodotto evidenziando pure le criticità dei volumi di conferimento in base ai fermo pesca obbligatori e temporanei ed alle disponibilità di magazzino dei vari mercati posti in rete.	67
<ul style="list-style-type: none"> • 3.1 rilevazione delle imprese potenzialmente interessate alla lavorazione del materiale ittico. Indicazione possibili attività di lavorazione e trasformazione del prodotto. • 3.2 rilevazione delle strutture portuali esistenti (celle frigorifere) e le loro metodologie gestionali. Esame dei punti di forza e debolezza per non favorire lo sforzo di pesca per materiale destinato al rigetto. Individuazione delle attrezzature occorrenti per fornire un servizio agli armatori/pescatori. Esame dei costi di conferimento/trasferimento in discarica • 3.3 esame dei possibili utilizzi per l'ottenimento di prodotti di interesse industriale, farmaceutico, per esche. 	67 75 79

	Pag.
WP 4 Analisi del percorso amministrativo e gestionale del rifiuto (documentazione, gestione in banchina, smaltimento, trasporti, immagazzinamento, ecc), elaborazione di piani di gestione dei rifiuti portuali in ogni ambito GAC/marineria ed analisi dei possibili strumenti di controllo e documentazione semplificati	91
• 4.1 analisi percorso amministrativo e gestionale attinente alle normative vigenti. Esame opportunità per servizi logistici ed utilizzo comune di celle di stoccaggio	91
• 4.2 verifica dei centri di accoglienza dei rifiuti sul territorio, analisi del costo tonnellate al giorno/mese/anno e contenitori per il trasferimento	94
• 4.3 proposta di piano di gestione dei rifiuti portuali integrato	95
WP 5 Elaborazione di un piano pluriennale per il rigetto nell'ambito del Distretto Alto Adriatico, tarato sulla specificità ambientale dell'Alto Adriatico (specie interessate, norme sulla documentazione delle catture, taglie minime, esenzioni, ecc.) e assistenza tecnica per l'adozione del Piano nelle sedi competenti	100
• 5.1 analisi della distribuzione temporale delle varie specie ittiche del Distretto Alto Adriatico	100
• 5.2 elaborazione di una proposta per il piano di gestione	119
• 5.3 formulazione di una scheda di rilevazione degli indicatori per una futura elaborazione di piani di gestione locale e pluriennale	133
WP 6 Attuazione di un percorso di accompagnamento presso le istituzioni per analizzare le normative relative ai divieti di cattura e vendita in tutta la filiera, di esemplari sottotaglia: sulla base delle risultanze e delle criticità emerse nel WP 1, oltre ad indicare la semplificazione delle procedure promuovendo i conferimenti dei rigetti al mercato di riferimento si indicheranno quelle più idonee per rendere un migliore servizio all'armatore/pescatore. A tal fine si approfondiranno con incontri tematici le conoscenze per promuovere linee comuni di attuazione, semplificazione e di controllo con i responsabili delle varie Istituzioni (Regioni del Distretto) e degli enti (ad es. Hera) preposti nell'area del Distretto.	141
WP 7 Azioni verso il consumatore per incentivare il ventaglio delle specie consumate	162
• 7.1 analisi per conquista spazi di mercato richiedenti la tracciabilità dei prodotti	162
• 7.2 indicazione di metodi e sistemi di promozione per ampliare la gamma di consumo del pesce del Distretto Alto Adriatico, con il brand "PCAA - Prodotto Certificato Alto Adriatico"	177
8. I Gruppi di Azione Costiera partner del progetto RADA	183
• 8.1 Gruppo di Azione Costiera veneziano - VeGAC	183
• 8.2 Gruppo di Azione Costiera Chioggia e Delta del Po	184
• 8.3 Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia - GAC FVG	185
• 8.4 Gruppo di Azione Costiera Marinerie della Romagna	186
• 8.5 Gruppo di Azione Costiera Distretto Mare Adriatico	187
9. Scenari di cooperazione 2014/20	188
• 9.1 il FEAMP 2014/20 e lo sviluppo locale partecipativo	188
• 9.2 il Programma Italia Slovenia 2014-2020	190
• 9.3 il Programma Italia Croazia 2014-2020	192
• 9.4 Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico (ADRION) 2014-2020	194
• 9.5 il Programma MED 2014-2020	196
CONCLUSIONI	198
1 - Il Distretto di Pesca Nord Adriatico	198
• 1.1 la Macroarea Adriatico Ionica e il Distretto di Pesca Alto Adriatico	203
• 1.2 il progetto RADA	204
BIBLIOGRAFIA	208

INTRODUZIONE

di Liviana Zanetti e Gilberto Zinzani

VeGAL in collaborazione con i Gruppi di Azione Costiera del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia Romagna realizzando un progetto di cooperazione "Rigetti in mare nell'area del Distretto Alto Adriatico" a valere sull'asse IV del FEP 2007-2013 ha inteso approfondire il problema delle catture accidentali della pesca nell'alto Adriatico affidando un incarico a Peoples and Cities of Europe (GEIE-Gruppo Europeo di Interesse Economico) di Bologna.

La strategia europea per eliminare le catture accidentali in mare trova riferimenti storici nelle convenzioni internazionali a partire dal 1972 e successivamente nelle sperimentazioni del mar Baltico, fino ad approdare agli attuali indirizzi per il Mediterraneo, nella consapevolezza che, dalla riduzione delle catture accidentali delle forme giovanili con il divieto dei rigetti, si favorirà la riproduzione e quel sostegno indispensabile alla diminuzione del sovrasfruttamento delle risorse alieutiche.

La pubblicazione di questo lavoro (divieto dei rigetti in mare) avviene in un momento particolare della pesca nazionale contribuendo a definire alcune delle linee guida del FEAMP 2014-2020 (Reg. UE 508/2014) risultando importante per riorientare le scelte da proporre a livello comunitario entro il 2017 (applicazione dell'art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013), aprendo ad un sistema di mitigazione coinvolgente la tutela delle risorse rinnovabili e proponendo azioni di programmazione e di sviluppo dell'alto Adriatico in cui il Distretto di Pesca, affermandosi come sede di governo, potrà operare al servizio delle marinerie.

Il progetto si articola in 8 WP, descrive ed analizza le tematiche delle catture accidentali partendo dalle normative internazionali, europee e nazionali, valuta il potenziale sviluppo del Distretto Alto Adriatico in un processo di modernizzazione del comparto.

La complessità emergente nella trattazione dei primi 7 WP è stata interpretata da vari autori poiché, l'espressione di posizioni diverse, rappresenta meglio la realtà che è stata discussa con alcune delle marinerie locali come Grado e Marano Lagunare in Friuli Venezia Giulia, come Caorle e Pila nel Veneto, come Goro, Porto Garibaldi, e Rimini in Emilia-Romagna.

Consultando il volume emerge l'organicità delle tematiche della pesca finalizzate nell'analisi di tutta la filiera anche in rapporto alle misure di accompagnamento (FEAMP 2014-2020) per una crescita del settore partendo dall'innovazione tecnologica per la selettività degli attrezzi di pesca, promuovendo i piani di gestione locali e l'istituzione delle Organizzazioni dei Produttori, favorendo la ricerca scientifica ed i rapporti con i Paesi transfrontalieri fino alla commercializzazione con le campagne promozionali dei prodotti noti e delle specie minori, oltre alla formazione dei consumatori e alla garanzia salutistica dei prodotti ittici apprendendola dalla lettura dei marchi e delle etichette.

È coerente alla Politica Comune della Pesca affermando un utilizzo compatibile del mare, tramite i piani di gestione locali, richiamanti la distribuzione quali-quantitativa delle specie alieutiche, quale patrimonio comune in una governance condivisa con la Slovenia e la Croazia, favorendo la salvaguardia delle specie, dando continuità alla pesca, stimolandone i ricavi e l'occupazione.

Evidenza come il comparto debba basarsi sul contenimento dello sforzo di pesca e sulla valorizzazione delle produzioni, imponendosi il raggiungimento di livelli di sostenibilità garantendo una pesca duratura nel tempo, obiettivo disponibile solo se le risorse saranno utilizzate compatibilmente riducendo gli impatti ambientali e le catture accidentali di forme giovanili o di specie poco note di nessun interesse economico per l'armatore/pescatore.

Emergono, infine, indicazioni per gli Enti preposti alla gestione del Distretto Alto Adriatico contribuendo ad esporre linee guida per un approccio a tutto campo nelle quattro dimensioni: ecologia; economia; diritto e governance.

La pubblicazione, inoltre, è destinata soprattutto a chi abbinerà l'attività decisoria alla voglia di costruire un nuovo percorso politico nelle tematiche ambientali in cui le risorse riproducibili chiedono responsabilità e compatibilità d'esercizio su materie ancora caratterizzate da molte incertezze per chi si deve occupare di pesca, di ambiente e di mare in cui oggi, il tema delle catture accidentali e di sbarco presenta carenze normative portuali, limiti dei siti di stoccaggio e criticità di gestione dei rifiuti speciali che aggraveranno economicamente il settore.

Si può affermare che, nella spazialità degli argomenti trattati, è risultato un progetto a tutto campo con impegni di programmazione e di indirizzi comuni promuovendo un percorso strategicamente innovativo con la partecipazione, in un approccio bottom up, delle marinerie e delle varie entità operanti nell'economia ittica.

Propone momenti di riflessione per un futuro scenario in cui il Distretto Alto Adriatico potrà assumere un ruolo propulsivo di una governance condivisa del mare e delle sue risorse.

Sono stati, pure, affrontati gli argomenti della lavorazione e trasformazione che in Italia non trovano riscontro nei processi produttivi di varie imprese di recupero dei rifiuti. Questi, fanno affiorare molteplici perplessità di riutilizzo del prodotto sbarcato, anche se il settore della trasformazione in farina di pesce per piccoli animali mostra per il futuro un certo interesse.

Le tematiche esposte, infine, nel medio e lungo periodo, se messe a sistema, potranno mitigare la crisi di un settore che sta mostrando tutta la sua fragilità per non essersi rinnovato ed adeguato alle strategie unionali, e conseguentemente attende obiettivi di crescita pilotata favorenti una gestione responsabile del patrimonio alieutico e delle attività correlate in cui troveranno riferimento i FLAG, quali organismi intermedi di sviluppo territoriale.

WP 1 Analisi della normativa vigente (comunitaria, internazionale - estesa a Slovenia e Croazia-nazionale e regionale): pubblicazione di un dossier di approfondimento, casi di studio e selezione delle normative applicabili al Distretto Alto Adriatico.

1.1 raccolta normativa vigente nelle tre regioni italiane del Distretto Alto Adriatico oltre a quelle (se disponibili) della Slovenia e Croazia in materia di rifiuti speciali e l'indicazione delle regole degli Enti responsabili per il trasporto e conferimento del prodotto ai punti di ricevimento (discariche pubbliche, imprese di lavorazione o trasformazione). Redazione di n. 1 report illustrativo dello stato di fatto ed eventuali considerazioni migliorative e i relativi livelli istituzionali di riferimento

Legislazione Internazionale e comunitaria

Negli ultimi anni, il tema della salvaguardia ambientale, nel cui alveo rientra quello della tutela delle risorse alieutiche, è stato oggetto di diversi interventi, a livello comunitario recependo gli indirizzi delle conferenze ambientali dei mari della Nazioni Unite, partendo da quella di Stoccolma sull'ambiente umano del giugno 1972, confermata poi da quella di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 14 giugno 1992 e da ultimo dal vertice di Johannesburg del 26 agosto 4 settembre 2002 in cui tutti gli Stati si impegnarono ad intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici.

In tali conferenze, sono stati dettati i principi di base in materia ambientale che rappresentarono i casi tipici di soft law, ovvero principi che, pur non avendo natura vincolante, furono di fatto recepiti nelle legislazioni dei singoli Stati.

A livello comunitario, la Commissione europea, nel quadro della riforma della politica comune della pesca (PCP), con la comunicazione COM (2002) 181, punto 3.9, afferente al calendario per l'attuazione della riforma, ha proposto l'elaborazione di un codice europeo per una pesca responsabile, ispirato alla corrispondente iniziativa della FAO del 1995 che ha richiamato, in alcune sue parti importanti, alcune norme internazionali, tra cui quelle contemplate dalla Convenzione di Montego Bay del 30 dicembre 1982, meglio nota con l'acronimo inglese UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).

L'Unione Europea, infatti, per migliorare la propria politica definì il Libro Verde ("libro verde" sulla pesca, COM 2009/163 def.), contenente la politica Comune della pesca (PCP), ha garantito che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine rinnovabili fossero salvaguardati in un range MSY ("Maximum Sustainable Yield = rendimento massimo disponibile) raggiungibile entro il 2015-2020.

A tal fine, già nella convenzione di Johannesburg (2002) sono state indicate le misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare incidenti negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche e sugli ecosistemi marini.

Per tale applicazione, tutte le catture degli stock ittici soggetti a limiti di cattura, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, viene imposto l'obbligo di portarle e mantenerle a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo un calendario stabilito dall'Unione Europea per tutti i Paesi membri.

L'Unione Europea, per molte specie, si è dotata di uno strumento definito TAC (Total Allowable Catches Catture Totali Ammissibili) per la gestione della risorse alieutiche e per le

specie sovra-sfruttate dalle attività di pesca multi-specifiche, considerando i rigetti, ossia il prodotto catturato di non rilevanza commerciale, come grande spreco di risorse incidente direttamente sulla futura produttività dei mari interessando pure le catture di specie particolarmente protette come i mammiferi marini (fenomeno del Bycatch).

A livello internazionale sono state valutate tali criticità tanto che la Conferenza delle nazioni sulla diversità biologica dei mari (2007) ha affermato ed adottato i principi per applicare un piano strategico di tutela della biodiversità dei mari entro il 2011-2020, evidenziando la pratica del rigetto come riduzione della biomassa riproduttiva degli stock. In effetti ogni cattura di pesci, molluschi e crostacei sottomisura esercita inutili e negative ripercussioni sull'intero ecosistema marino andando ad incidere profondamente sul suo equilibrio funzionale e sulla biodiversità.

Nell'ultimo decennio, infatti, l'Unione Europea ha adottato diversi provvedimenti miranti a far fronte allo stato critico delle risorse biologiche nei mari degli Stati membri promuovendo la riduzione delle dimensioni delle flotte nazionali, eliminando alcune forme di pesca considerate più dannose, incrementando le capacità di controllo sulle attività delle singole imbarcazioni (onde poterle sanzionare in caso di comportamenti illeciti ripetuti o di particolare gravità) e, infine, coinvolgendo gli stessi pescatori nella gestione delle risorse.

È necessario ricordare che l'Unione Europea per i pareri sulla pesca si avvale del **Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca (CSTEP)** che fu istituito per garantire la partecipazione di esperti scientifici nell'attuazione della Politica Comune della Pesca. Il Comitato viene consultato dalla Commissione per tutte le tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. Il parere dello **CSTEP** è essenziale per fissare ogni anno i totali ammissibili di catture e le quote (ad esempio le TAC per il tonno rosso).

La pratica comune dei rigetti è stata studiata dal **CSTEP** nelle acque comunitarie atlantiche e del Mar Mediterraneo e i dati, confermando un ammontare di circa 28.000 tonnellate, indicano il 7% delle catture totali (CSTEP-2013). È stato inoltre osservato che più dell'85% degli stock ittici del mondo erano soggetti a sovra-sfruttamento, che in Europa il 68% degli stock commerciali erano oggetto di pesca eccessiva e alcuni segmenti della flotta unionale avevano una capacità di pesca da due a tre volte superiore ai limiti di sostenibilità.

Nel 2013 confermando studi precedenti, CSTEP considera che nella pesca atlantica le navi dei Paesi membri della UE i rigetti siano pari a 21.000 tonnellate corrispondenti al 5,01% delle catture e nel Mediterraneo siano pari al 9% del pescato. Ciò ha imposto dei rimedi essendo provato che il tasso di sopravvivenza con il rigetto in mare sia estremamente basso contribuendo a ridurre la tutela delle risorse aliutiche rappresentando pure una minaccia diretta per la sostenibilità della pesca. Oltre a ciò è stato registrato che negli ultimi 60 anni gli stock di pesci di grandi dimensioni hanno subito un calo del 90% e a causa della pesca eccessiva con il rischio di arrivare al collasso di tutte le specie pescabili in meno di 50 anni.

In tali rapporti si è confermata l'esigenza di porre dei rimedi per il Mediterraneo, indicato come un mare unico nel suo genere e ricco di habitat diversificati, atti a favorire la presenza di nicchie ecologiche caratterizzate da un'ampia biodiversità (circa 17.000 specie conosciute) e a conciliare le attività economiche con la sostenibilità degli stock ittici. Si è rilevato, infine, il fenomeno del rigetto quale concausa di depauperamento delle risorse aliutiche in rapporto all'esigenza di tutela affermata dalla determinazione delle taglie minime di sbarco concomitante con la cattura contemporanea di esemplari di taglia diversa.

In parallelo si è sviluppato in maniera congiunta, Unione Europea/Stato membro, un complesso sistema di raccolta di dati strutturali ed economici sulle flotte, come pure sui li-

velli di sbarcato e rigetti relativi alle numerose specie catturate, al fine di monitorare la situazione delle popolazioni ittiche interessate associate al livello di redditività delle imprese di pesca.

Purtroppo questi dati ad oggi non sono disponibili in chiave di lettura omogenea e questo, se si aggiunge la carenza di piani di gestione locali, complica sia l'individuazione di azioni comuni di tutela degli stock che l'adeguamento della flotta alle varie pratiche di pesca in applicazione agli indirizzi delle convenzioni internazionali.

A tal proposito sarebbe opportuno, anche con riserva di applicazione, far intraprendere da parte di CSTEP uno studio specifico sulla flotta italiana (ormai vetusta) per adeguarla alle regole delle catture accidentali che necessiterebbe di un vero ammodernamento predisponendo zone adibite allo stivaggio delle catture accidentali e predisposte per il contingentamento della pesca (specificità di specie bersaglio) e per la selettività degli attrezzi.

Il Regolamento (CE) 1967/2006 (detto *Mediterraneo*) è ancora oggi la normativa vigente, relativa a misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse nel Mediterraneo. Nella sua applicazione ha comportato, per la flotta italiana, la progressiva adozione di maglie di dimensioni minime più ampie nelle reti a strascico (50 millimetri e disegno delle maglie romboidali, oppure 40 millimetri e maglia quadrata), il divieto di utilizzare reti a circuizione in aree molto prossime alla costa (a meno di 300 metri o entro l'isobata di 30 metri) e limitazioni sia quantitative che qualitative per le reti fisse e gli ami utilizzabili da ciascuna imbarcazione. Tali adeguamenti però non comportano i benefici sperati che tutt'ora dimostrano un incremento dei volumi di cattura.

Lo stesso regolamento ha previsto che l'attività di pesca nelle acque territoriali con reti a strascico, draghe idrauliche per molluschi bivalvi, sciabiche e reti a circuizione fosse inserita in appositi piani di gestione locali e nazionali, al fine di monitorare e parzialmente ridurre l'impatto sulle specie bersaglio o sulle comunità presenti sui fondali.

In parallelo al Reg. Mediterraneo, il Regolamento (CE) 1005/2008, in vigore dal 1° gennaio 2010 per prevenire e progressivamente eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (nota con la sigla inglese "**IUUF**" - *Illegal, Unreported and Unregulated Fisheries*), ha previsto la creazione di un elenco consultabile *on-line* delle imbarcazioni da pesca, sia comunitarie che di Paesi terzi, che fossero risultate responsabili di pesca IUUF ed, inoltre, ha chiesto per tutti i prodotti ittici importati nell'Unione Europea un'adeguata documentazione "no IUUF", chiedendo agli Stati membri apposite indagini per rintracciare le imbarcazioni responsabili di comportamenti illeciti e di applicare sanzioni (multe, ritiro delle licenze ed autorizzazioni o cancellazione definitiva delle singole unità dalla flotta) in relazione all'entità delle catture irregolarmente acquisite o al ripetersi delle infrazioni, e di revocare eventuali finanziamenti pubblici già acquisiti per le imbarcazioni interessate.

La molteplicità di queste norme, non sempre adeguate alle specificità delle pratiche di pesca nel Mediterraneo e alla realtà portuale costiera (norme assai diverse da quella delle marinerie atlantiche) comporta un'insufficiente politica gestionale stimolando una disubbidienza all'applicazione delle norme che l'Unione Europea classifica come pesca illegale e sanzionabile. (Il 1° gennaio 2017, salvo deroghe, è la data a partire dalla quale gli Stati membri dovranno iniziare ad applicare il sistema di punti-infrazione per i rigetti illegali).

A tal fine il Regolamento (CE) 1224/2009 ha imposto che tutte le imbarcazioni di dimensioni maggiori o uguali a 12 metri di lunghezza fuori tutto fossero munite di sistema di radiolocalizzazione, con l'obbligo della comunicazione *on-line* alle autorità nazionali delle catture ottenute giornalmente dalle unità di maggiori dimensioni che effettuano lunghe bordate in mare e la creazione di un sistema di "punti negativi" da assegnare alle imbarcazioni

responsabili di gravi infrazioni che possono portare a sanzioni simili a quelle descritte nel Regolamento (CE) 1005/2008.



Il regolamento, inoltre, prevede che la Commissione Europea debba assicurarsi che le norme siano uniformemente adottate e, in caso di inadempienza implica la riduzione dei finanziamenti assegnati, prima tramite il FEP (Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013; Reg. (CE) 1198/2006) e poi con il FEAMP (Reg. UE 508/2014 Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca 2014-2020).

Appare evidente come negli ultimi anni le normative comunitarie siano divenute più dettagliate e complesse rispetto anche a poco tempo addietro. Infatti, si è constatato (“libro verde” sulla pesca, COM 2009/163 def.) che le misure adottate per ridurre lo sforzo della pesca tramite incentivi finanziari al disarmo definitivo o a fermi temporanei dell’attività, risultano poco efficaci, perché di breve durata o troppo “diluite” nel tempo ed insufficienti per avere effetti positivi sulle risorse biologiche.

Le norme comunitarie in materia di pesca, inoltre, sono state eluse per anni in ampi tratti delle coste dell’Unione Europea, vanificandone l’efficacia e determinando un indebito svantaggio economico nei confronti delle marinerie che osservavano con maggiore rispetto le regole.

In alcuni dei più recenti regolamenti comunitari in materia di pesca si “è legata” l’effettiva erogazione di fondi all’effettivo conseguimento degli obiettivi fissati nei singoli settori nazionali dalla Politica Comune della Pesca (Reg. (CE) 2371/2002, poi abolito, e il Reg. (UE) 1380/2013), in questo, seguendo una specifica indicazione della Corte dei Conti Europea che, nella sua relazione 7/2007, aveva evidenziato come lo scarso o nullo controllo sull’effettivo rispetto delle norme di pesca determinasse un cattivo uso delle risorse finanziarie dell’Unione.

I Regolamenti (CE) 2371/2002 e (UE) 1380/2013 hanno fissato per la Politica Comune della Pesca della Unione Europea l’obiettivo di raggiungere la situazione di MSY (massimo livello di catture che le singole popolazioni oggetto di pesca possono sopportare in maniera stabile in condizioni ambientali “medie”) o, in assenza di idonei dati scientifici (per la definizione dello stesso MSY), di mantenere il prelievo di pesca entro “valori di riferimento” dello stato delle popolazioni (ad esempio stabilità dei rendimenti di pesca su valori storicamente alti).

Il conseguimento del livello di sfruttamento corrispondente al MSY era previsto entro il 2015 (Conferenza Onu sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Johannesburg nel 2002), ma la necessità di tenere conto delle conseguenze sociali di un adeguamento troppo rapido dello sforzo di pesca hanno indotto la Commissione Unione Europea a spostare la scadenza al 2020 (Reg. UE 1380/2013 - PCP).

È importante notare che sia il citato *“libro verde”* sulla pesca (COM 2009/163), che recenti pubblicazioni hanno evidenziato come il decremento dimensionale subito negli ultimi venti anni dalle flotte dei vari Paesi dell’Unione Europea abbia prevalentemente interessato le imbarcazioni con minori livelli annui di attività o meno redditizie, cosicché gli incentivi comunitari hanno sostanzialmente accelerato la fuoriuscita di unità che, in ogni caso, avrebbero intrapreso questo passo per ragioni economiche.

Le imbarcazioni rimaste in attività, invece, hanno presumibilmente incrementato la propria efficienza operativa con il risultato che la *“mortalità da pesca”* (la frazione di una determinata popolazione ittica che viene prelevata annualmente dalla flotta) è rimasta invariata per le popolazioni di molte specie commerciali.

Il Regolamento (UE) 1380/2013, che definisce la nuova Politica Comune per la Pesca (PCP) ha confermato l’obiettivo del raggiungimento del MSY per gli stock commerciali, il legame tra finanziamenti comunitari e rispetto delle regole e la necessità di un’incisiva azione di controllo (in particolare contro la pesca IUUF) sia in mare che lungo la catena di commercializzazione, ciò anche per mezzo della tracciabilità del pescato e dei prodotti dell’acquacoltura.

Per *“contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca”*, l’Unione Europea, richiamando azioni pilota, ha chiarito definitivamente, attraverso uno specifico regolamento, che nelle catture indesiderate sono da considerare solo le specie ittiche (pesci ossei e cartilaginei) che compongono la biomassa normalmente raccolta dalle reti a traino e non altri organismi (echinodermi, alghe etc.): **vengono esclusi i lamellibranchi le cui tecniche di cattura consentendo di non salpare pezzature non commerciali, non provocano impatti negativi sugli stock. Al riguardo va notato che, per i molluschi bivalvi risulta pressoché certa la loro sopravvivenza al momento del rigetto in maree** (vedi Reg. CE 853 / 2004).

I principali aspetti operativi del regolamento sono:

- a) estensione a tutto il 2022 del *“diritto di esclusività”* delle flotte nazionali e di determinati lotti di imbarcazioni di altri Stati dell’Unione Europea per la pesca entro 12 miglia dalle coste di uno Stato UE;
- b) l’obbligo di definire *“piani pluriennali”* per lo sfruttamento delle risorse commerciali parzialmente o del tutto al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro;
- c) l’obbligo per le flotte mediterranee di sbarcare anche il sottotaglia delle specie soggette a taglia minima (salvo esenzioni per quantitativi molto modesti o quando gli esemplari abbiano alta sopravvivenza se immessi di nuovo in mare) tra quelle catturate nella pesca dei cosiddetti *“piccoli pelagici”* (sardine, alici e sgombri) o soggette a quote di cattura nell’ambito dei *“grandi pelagici”* (varie specie di tonni e pescespada) entro il 2015.

In futuro (entro il 2019) lo stesso obbligo sarà esteso al sottotaglia delle specie che più caratterizzano i vari mestieri di pesca, avendo come riferimento la lista delle specie mediterranee per le quali è stata definita una taglia minima di cattura ai sensi del Regolamento UE 1967/2006;

- d) l’assegnazione alle imbarcazioni delle cosiddette *“opportunità di pesca”*, ossia di frazioni delle catture annuali medie ottenute in un settore geografico da una flotta operante con un determinato attrezzo.

Nell’assegnazione delle citate *“opportunità di pesca”* si tiene conto degli esemplari sottotaglia delle varie specie e dell’impatto ambientale dell’attrezzo utilizzato. In aggiunta sono stati finanziati da parte della Unione Europea programmi di monitoraggio (in ultimo definiti dalla Decisione 2010/93/UE per il triennio 2011-2013) dello sbarcato, dei livelli medi

di attività dei vari tipi di imbarcazioni, dello scarto di pesca derivante dalle operazioni commerciali, dei costi e ricavi annui medi dei vari segmenti della flotta e campagne di pesca sperimentale o con sonar nelle acque marine dell'Unione.

L'estensione delle aree marine interessate, la molteplicità delle specie commerciali e degli attrezzi di cattura utilizzati, il numero di variabili da monitorare (numero di barche attive nei vari litorali, loro scomposizione per dimensioni ed attrezzo, numero dei giorni in mare effettuati) promuovono studi e ricerche assai complesse che richiedono omogeneità di raccolta dei dati, la presenza di ricercatori per molti giorni in mare e nei campionamenti in vari porti ed un collegamento in rete dei laboratori. (ad esempio per definire la composizione per sesso o gruppi d'età di catture o sbarcato).

Per raggiungere lo scopo prefissato e dati uniformi emerge la necessità di una collaborazione fra i Paesi che condividono lo stesso mare: sono numerose le specie ittiche oggetto di pesca che compiono migrazioni "da sponda a sponda" secondo le loro esigenze biologiche. Ne deriva l'esigenza di pianificare i monitoraggi ed applicare linee comuni con interventi che tendano ad interrompere il degrado delle risorse e ad assicurare che in futuro la ricchezza biologica dei mari europei sia massima in un logica di sostenibilità del prelievo nel lungo termine.

Più recentemente l'Unione Europea ha anche sviluppato una strategia di supporto allo sviluppo sostenibile della crescita dei settori marittimi nel loro insieme, denominato *Blue growth* (Crescita blu, COM (2012) 494), avente come obiettivo prioritario lo sviluppo di settori che hanno un elevato potenziale per lo sviluppo di opportunità occupazionali, quali l'acquacoltura, il turismo costiero, le biotecnologie marine, la produzione di energia e lo sfruttamento delle risorse minerarie dei fondali oceanici.

Tale obiettivo viene conseguito anche stabilendo un quadro di maggiore conoscenza scientifica relative allo sviluppo di tali attività economiche, pure inserendo in un contesto comune strategie diversificanti le caratteristiche dei diversi bacini in una collaborazione transfrontaliera tra diversi paesi.

Lo sviluppo di questi strumenti legislativi indica, sostanzialmente che la Gestione Marittima Integrata del mare mira a conseguire un uso sostenibile dell'ambiente marino nel suo complesso ed allo stesso modo a gestire l'uso del mare in un contesto multi-settoriale, nel quale la pesca rappresenta uno dei tanti elementi presenti.

In tale contesto emerge la potenzialità del Distretto di Pesca Nord Adriatico quale riferimento territoriale e di governance proponente una gestione comune con piani condivisi di sviluppo compatibile applicando un monitoraggio a tutto campo, validato da studi sull'attività temporale e sulla densità dei pescherecci in pesca, sulla selettività degli attrezzi, sulla capacità di stivaggio a bordo ed il ricevimento all'ormeggio delle catture indesiderate, favorendo il contingentamento del pescato ed un'organizzazione gestionale diversa da quella attuale.

Legge di riferimento nazionale

Con l'adesione all'Unione Europea gli Stati membri hanno trasformato il loro potere legislativo nella pesca ed acquacoltura in funzione di una capacità applicativa secondo i regolamenti unionali.

La legislazione nazionale in materia di pesca, infatti, non è più disciplinata da una legge quadro ma si fonda su una normativa principale:

➤ **il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie:**

“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2012) che fra l’altro cita entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
2. eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
3. favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell’acquacoltura, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
4. armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
5. individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
6. prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
7. assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca

Il legislatore nazionale, quindi, in applicazione al **D.lgs 9 gennaio 2012, n. 4 che Delega al Governo l’attuazione di direttive comunitarie**, ha di fatto normato la pesca marittima e l’acquacoltura facendo propri i Regolamenti europei dandone applicazione con circolari e con decreti direttoriali.

Attualmente il riferimento nazionale applica il Regolamento (UE) 1967/2006 Mediterraneo: *“gli Stati membri devono, infatti, adottare piani nazionali di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all’interno delle rispettive acque territoriali”*.

Tale regolamento indirizza la pesca marittima italiana con varie attività specifiche introducendo i piani di gestione monitorati come misure di gestione dello sforzo di pesca, come sistemi di controllo via satellitare o di sistemi analoghi per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 e 15 metri.

I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente regolamento al fine di:

- a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
- b) ridurre i rigetti in mare;
- c) contenere lo sforzo di pesca.

Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e tengono conto dei seguenti fattori:

- lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
- le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
- l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate;
- le taglie minime dei pesci, molluschi e crostacei.

Oltre a questi anche lo Stato italiano deve promuovere i piani pluriennali che, basati sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, devono osservare le limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza, in modo da supportarli con un metodo scientificamente valido.

I piani pluriennali europei offrono:

- ✓ la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti;
- ✓ misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca (rigetti), il piano pluriennale dovrà prevedere misure precauzionali garantenti un livello comparabile di conservazione degli stock in questione riportati nei piani di gestione locali.

In ambito nazionale prevedendo gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca per mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile deve far applicare entro il 2015 il rispetto e gli obblighi internazionali dell'Unione (art. 55 della PCP).

I piani di gestione italiani dovevano essere adottati entro il 31 dicembre 2007, tuttavia il nostro Paese, come altri Stati membri, non dispone ancora di validi piani di gestione locali per le attività di pesca condotte, con i vari sistemi di pesca, per corredare il piano pluriennale nazionale (per le specie pelagiche è scaduto nel 2013), mentre è stato redatto il piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale ai sensi del Reg. (CE) 508/2014 art. 18. comma 1 lettera i.

Per i rigetti o catture accidentali, la questione chiave è quella di prevedere disposizioni per l'applicazione delle esenzioni *de minimis*, **calcolati fino al 5% "del totale annuo delle catture di tutte le specie e soggette a obbligo di sbarco"**. L'esenzione *de minimis*, che verrà ripresa in seguito, si applica nei seguenti casi:

- a) in cui è scientificamente dimostrato che sarebbe estremamente difficile aumentare la selettività degli attrezzi;
- b) per evitare costi sproporzionati che possono derivare dalla manipolazione delle catture accessorie.

Nel caso di attrezzi da pesca per i quali le catture accessorie non rappresentino più di una certa percentuale del totale annuo delle catture la percentuale è stabilita nel quadro del piano pluriennale. Tuttavia, per un periodo transitorio di quattro anni (art. 15, paragrafo 5), il tasso può essere aumentato di due punti percentuali nei primi due anni di attuazione dell'atterraggio e dell'obbligo per la pesca, e un punto percentuale nei seguenti due anni.

Per le specie soggette all'obbligo di sbarco, le catture di esemplari che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione (elencati nell'allegato III del Reg. (CE) 1967/2006), possono essere utilizzati solo per scopi diversi dal consumo umano diretto, come ad esempio farina di pesce, olio di pesce, mangimi per animali, additivi alimentari, prodotti farmaceutici e cosmetici.

Al contrario, per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 (ad esempio, quelli per i quali l'obbligo entrerà in vigore dal 1 ° gennaio 2019) esemplari pescati, che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione non vengono conservati a bordo, ma devono essere restituiti al mare immediatamente. Infine, allo scopo di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri forniscono una documentazione dettagliata e precisa di tutte le operazioni di pesca, nonché la loro capacità e adeguate attrezzature di bordo, quali monitor e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV), ecc.

I piani nazionali sono strumenti importantissimi per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel Mediterraneo, mare in cui, tradizionalmente, non si applica la gestione della pesca basata sui contingentamenti. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà pertanto deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

A norma del regolamento (UE) 1380/2013, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali e con le priorità dell'Unione europea.

Le regole europee lasciano la decisione sul tipo (civile o penale) e sul livello delle sanzioni alle autorità nazionali. In Italia le sanzioni sono regolate dal decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 e l'art. 28 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo, al fine di dare attuazione al reg. (CE) n. 1198/2006, ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché al reg. (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

In considerazione della breve scadenza (9/01/2012 prevista dall'art. 28 della legge Comunitaria 2009) per l'attuazione della delega, nella relazione illustrativa si fa presente che il provvedimento in esame ha dato attuazione ad una sola parte dei principi e criteri enunciati, connessi alle questioni più urgenti relative alla definizione delle categorie professionali e all'introduzione di un sistema sanzionatorio aggiornato con le nuove disposizioni europee al fine di evitare l'attivazione di procedure di infrazione.

L'esame della materia complessa ed interdisciplinare che incide sulle attività del settore ittico, nonché sulla tutela dell'ecosistema acquatico, ha imposto al Governo di individuare gli ambiti di intervento prioritario.

In primo luogo l'obiettivo prioritario è stato quello di colmare la lacuna normativa derivante dall'assenza, nel quadro normativo di riferimento, di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009. Si è inoltre provveduto ad introdurre un'apposita disciplina dell'imprenditoria ittica giovanile al fine favorire l'accesso ai benefici economici di legge ed incentivare il ricambio generazionale nel settore ittico.

Un ulteriore ambito di intervento prioritario si è delineato in relazione al sistema sanzionatorio e di controllo previsto dal Reg. (CE) 1224/2009 per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008, in quanto tale sistema deve essere attuato a partire dal 1° gennaio 2012. Quindi, al fine di non incorrere in ipotesi di mancato rispetto del termine apposto dalla regolamentazione comunitaria per l'adozione delle misure ivi previste e scongiurare l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, si è proceduto alla definizione della disciplina completa del sistema sanzionatorio.

Il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ai fini di una razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, ha istituito in due distinte norme le definizioni dei comportamenti che

in ambito nazionale e comunitario costituiscono rispettivamente “contravvenzioni” (art. 7) ed “illeciti amministrativi” (art. 10), individuando, tra questi, le fattispecie che sono considerate “*infrazioni gravi*” in conformità ai regolamenti comunitari (art. 14, comma 2).

Le nuove sanzioni si caratterizzano per un generalizzato inasprimento sanzionatorio, motivato dalla necessità di adeguare “*l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca*”.

Le contravvenzioni definite dall'art. 7 riguardano: fra l'altro la pesca di esemplari di specie di cui sia vietata la cattura o inferiori alla taglia minima consentita di cui vale l'obbligo del non rigetto in mare e non si applica alcuna sanzione se la cattura è realizzata con l'uso degli attrezzi consentiti (art. 8, comma terzo).

I divieti stabiliti dall'art. 7 riguardano tutti i comportamenti correlati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, ovvero: a) la detenzione; b) lo sbarco; c) il trasbordo; d) il trasporto; e) la commercializzazione.

L'art. 8 quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni, la cui entità è stata aumentata adeguandola a quanto previsto dal reg. (CE) n. 1005/2008 (artt. 41-47), che ha istituito un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

L'art. 9 definisce quelle accessorie, che consistono sostanzialmente nella confisca del pescato e degli attrezzi, non essendo più ammessa la restituzione del pescato previo deposito dell'equivalente valore in denaro.

Dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1380/2013, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il cui articolo 15, paragrafo 6, conferiva alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi. L'obiettivo è rendere la pesca più selettiva e fornire dati più affidabili sulle catture. Per consentire ai pescatori di adattarsi al cambiamento, l'obbligo di sbarco sarà introdotto gradualmente tra il 2015 e il 2019 per tutti i tipi di pesca commerciale (specie soggette a TAC o sotto le taglie minime) nelle acque europee.

Tutte le catture dovranno essere conservate a bordo, sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. I pesci sotto taglia non potranno essere commercializzati ai fini del consumo umano.

L'obbligo di sbarco sarà applicato in base al tipo di pesca. I dettagli relativi all'attuazione saranno stabiliti nei piani pluriennali o, in loro mancanza, in piani specifici di rigetto.

Tali disposizioni stabiliscono le specie interessate, le norme sulla documentazione delle catture, le taglie minime di riferimento per la conservazione e le esenzioni (per i pesci che potrebbero sopravvivere una volta gettati in mare e una quota *de minimis* per i rigetti a determinate condizioni). La gestione delle quote diventerà inoltre più flessibile per agevolare l'obbligo di sbarco.

L'art. 15 Reg. 1380/13 prevede il seguente calendario:

- a)** al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015: piccola pesca pelagica (sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto); grande pesca pelagica (tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco); pesca a fini industriali (capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia); pesca del salmone nel Mar Baltico;
- b)** al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:

1. Mare del Nord

- pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- pesca del gambero boreale;

2. Acque Nordoccidentali:

- pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;

3. Acque sudoccidentali:

- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;

d) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

L'Italia, avendo un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo, alla Commissione Pesca Marittima unionale ha presentato raccomandazioni comuni ad altri stati, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo, a cui è seguita l'emissione del regolamento (UE) n. 1393/2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.

Tenuto conto che l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco, sia per tutte le specie soggette a limiti di cattura, che per le specie soggette a taglie minime, (di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, compresa la piccola pesca pelagica, la grande pesca pelagica e la pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 1 gennaio 2015, ora prorogata di altri due anni,) al fine di evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture indesiderate (in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013) ha ritenuto di stabilire un'esenzione "**de minimis**" dall'obbligo di sbarco in termini di percentuale del totale annuo di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco nella pesca di piccoli pelagici, osservando come la gestione delle catture indesiderate, sia a bordo (selezione e condizionamento, stivaggio e conservazione) che a terra (trasporto e magazzinaggio, conservazione, commercializzazione e trasformazione o distruzione delle catture) comportasse costi eccessivi a fronte dell'esiguo e talvolta inesistente profitto economico generato da tali catture.

Le esenzioni di sbarco *de minimis* sono stabilite come già riportato nei piani pluriennali fino al 5% del totale annuo delle catture (7% nei primi 2 anni e 6% nei secondi 2), con flessibilità di +/- 10% inter-annuale) in caso sia scientificamente dimostrato che non è possibile incrementare la selettività per quella specie e che i costi di conservazione/trasformazione sono sproporzionati rispetto alla percentuale catturata.

Con la circolare n. 0026500 datata 13/12/2014 il MIPAAF ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità per l'attuazione dell'obbligo di sbarco, di cui al Reg. UE n° 1380/2013, a partire dal 1° gennaio 2015 nel Mar Mediterraneo per tutte le specie soggette a taglie minime, quali definite nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1967/2006.

Viene precisato che l'obbligo di sbarco è solo per chi esercita la pesca con reti volanti o con reti a circuizione per le specie aventi taglia minima stabilita nel Reg. Mediterraneo (**acciuga, sardina, sgombro**), prevedendo deroghe nei limiti dell'esenzione *de minimis*. **Dal 2019 l'obbligo scatterà anche per lo strascico.**

In merito all'obbligo di registrazione dei rigetti, solamente i comandanti dei pescherecci comunitari di LFT \geq 10 metri, debbono riportare nel giornale di pesca tutti i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quantitativi superiori a 50 kg in equivalente peso vivo, mentre le unità di pesca di lunghezza inferiore saranno oggetto di un piano di campionamento finalizzato al monitoraggio ed al controllo del rispetto della normativa comunitaria.

Le normative internazionali sui rigetti

La Commissione europea ha elaborato una nuova politica tesa alla riduzione dei rigetti in mare ed alle catture accessorie, ritenendo che sia uno spreco di risorse aggiunto al sovra-sfruttamento del mare andando ad incidere negativamente sull'intero ecosistema marino.

Il **CSTEP** (Comitato Scientifico Tecnico Economico Pesca) un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel 2013 confermando studi precedenti considera che nella pesca atlantica le navi dei Paesi membri della UE i rigetti siano pari a 21.000 tonnellate corrispondenti al 5,01% delle catture e nel Mediterraneo siano pari al 9% del pescato.

Il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della commissione del 20 ottobre 2014 istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. La Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Croazia, la Slovenia e Malta hanno presentato raccomandazioni comuni previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In conformità alla raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi alle catture di tutte le specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, praticate nel Mediterraneo nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (cioè nella pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro o sugarello) a decorrere dal 1 gennaio 2015 in conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento. È opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni.

Le specie, quindi, con una dimensione minima di sbarco nel Mediterraneo (dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 15 punto 1 bis), sono: acciughe, sardine, sgombri e sugarelli o suri, e sono catturate dalle operazioni di pesca di piccoli pesci pelagici con reti da traino pelagiche e/o con reti a circuizione

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- nel **Mediterraneo occidentale**, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche
- nell'**Adriatico settentrionale**, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche
- nell'**Adriatico meridionale** e nel **Mar Ionio**:

- I) fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici;
- II) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato;

A livello internazionale sono state applicate molteplici soluzioni per ridurre i rigetti, fra queste:

- 1) vietando i rigetti delle specie sottomisura (taglie minime);
- 2) applicando i contingentamenti di pesca;
- 3) dichiarando pesca illegale le specie pescate e sbarcate sottomisura;
- 4) promuovendo la selettività degli attrezzi (restringimento delle aperture delle reti, riduzione degli attrezzi ecc.), favorendo l'alternanza temporale dei pescherecci riducendone la densità nelle varie zone, stimolando la cessione dell'eccedentario ai mercati ecc.;
- 5) applicando una premialità;
- 6) intensificando i controlli perseguendo efficacemente i contravventori;
- 7) contravvenendo la commercializzazione del prodotto eccedente impedendo agli armatori ed agli operatori di mercato di trarre ricavi illeciti da tali catture.

La Croazia nell'accordo detto "*dei 27 più*" ha chiesto alla Commissione una soglia di tolleranza del 9% per i primi due anni dall'entrata in vigore del bando sui rigetti (prevista per il primo gennaio 2014 ma scaglionata a seconda delle aree marine), dell'8% per i due successivi e a seguire del 7% divieto dei rigetti in mare dei pesci non commercializzabili: le nuove norme si applicheranno progressivamente a partire dal primo gennaio 2014, a cominciare dalle specie oceaniche, mentre saranno in vigore per quelle del Mediterraneo e del Mar Nero solo dal primo gennaio 2017.

Nel 2015 il divieto riguarderà le specie del Baltico, e da inizio 2016 quelle del mare del Nord e delle acque Nord e sudoccidentali. Sono inoltre state previste alcune esenzioni: una autorizza i rigetti del 9% delle catture i due primi anni di entrata in vigore delle nuove norme, che nei due successivi scende all'8% e poi al 7% nella fase finale.

Tutte le catture dovranno essere conservate a bordo, sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. I pesci sotto taglia non potranno essere commercializzati ai fini del consumo umano, la Commissione europea ha in corso la proroga di due anni a decorrere dal 2017.

A ottobre 2014 la Commissione ha adottato cinque piani di rigetti (mediante i cosiddetti atti delegati) in preparazione dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, che è applicabile a partire dal 2015 (pesca pelagica e industriale in tutte le acque dell'Unione e pesca del merluzzo nel Mar Baltico).

Con i seguenti regolamenti:

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali;

Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali;

Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord;

Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico;

Sia in Italia come in Europa l'Unione ritiene importante promuovere una raccolta di dati scientificamente provati e che rispondano:

- alla precisione;
- all'affidabilità e tempestività;
- al miglioramento del coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte;
- alla conservazione in condizioni di sicurezza nelle banche dati;
- alla maggiore disponibilità dei dati;
- al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- all'accesso da parte della Commissione, per consentirle di verificare la disponibilità e la qualità dei dati e i metodi utilizzati per la loro raccolta.

Solo con tale ricerca sarà possibile ridurre le criticità riscontrabili nell'Adriatico e nel Mediterraneo pur interagendo con gli indirizzi delle convenzioni internazionali e con le direttive unionali per mitigare il sovra-sfruttamento delle risorse alieutiche.

In parallelo promuovendo soluzioni gestionali delle pratiche di pesca si favorirà l'autocontrollo e il contingentamento mettendo a sistema soluzioni che dimostrino un contenimento delle catture accidentali in un'ampia tutela delle risorse alieutiche.

A tal fine i pescatori dovranno essere impegnati a collaborare al fine di poter fornire la raccolta di dati testati scientificamente nell'interesse di tutti favorendo un sistema razionale di pesca che è uno dei principi di buon governo per ridurre le criticità, ottemperare alle direttive della PCP.

A tal fine il Distretto Nord Adriatico dovrebbe dotarsi di un gruppo di esperti tecnico ed economico che nel tempo forniscano elementi certi sulla gestione dell'attività di pesca con competenze in settori quali la biologia marina, l'ecologia, la scienza della pesca, le attrezzature da pesca, l'acquacoltura e l'economia della pesca.

Ne conseguirà un controllo dell'output nel limitare la quantità di pesce catturato attraverso il sistema dei totali ammissibili di cattura (vedi TAC e contingenti) programmati e



GSA (Geographical Sub Areas) nel Mediterraneo = alto Adriatico GSA 17

controllati dalle Organizzazioni dei Produttori (OP) in ottemperanza a piani di gestione che dovranno essere compresi nei Piani Pluriennali nazionali già scaduti nel 2013.

Il FEAMP 2014-2020 integra l'attività della pesca con la ricerca, sostiene la nascita di OP e la loro messa a sistema fornendo sostegno al coordinamento e alla gestione della pesca e all'attuazione dei regolamenti sulla raccolta dati in attuazione della Politica Comune della Pesca.

A livello internazionale, per la GSA17, si riporta il **progetto MEDAC** quale ricerca applicata al Mediterraneo e nell'Atlantico per orientare le decisioni comunitarie dal momento che l'introduzione dell'obbligo di sbarco rappresenta non solo un cambiamento significativo dell'atteggiamento per i pescatori - tra 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 dall'obbligo di un divieto di rigetto - ma anche un modo diverso di lavorare in termini di compilazione e registrazione dei dati, nonché l'uso della parte indesiderata inevitabile della cattura.

A tal fine, il progetto analizza nella GSA17 i principali aspetti biologici delle specie coinvolte (acciughe, sardine, sgombri) con una panoramica delle dimensioni degli stock e della loro distribuzione. I dati statistici sono forniti per ogni specie, relativi alla biomassa e ad altri parametri che sono importanti per il piano stesso. Una sezione speciale ricorda le specie oggetto di una taglia minima di sbarco nel Mediterraneo, dal momento che queste specie devono essere sbarcati se catturate inavvertitamente (solo se la pesca in questione sia soggetta a tale obbligo).

L'idea di istituire un unico piano rigetti per il Mediterraneo è emerso nel corso dei primi mesi del 2014 durante le riunioni preparatorie a livello comunitario; l'unico piano è stato concepito al fine di attuare le direttive di cui all'articolo 18, il regolamento 1380/2013 sulla regionalizzazione con immediata effetto. **La richiesta formale che MEDAC indica, per intraprendere la preparazione di un piano di gestione pluriennale, è stata condivisa dall'Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia** in occasione della prima riunione trilaterale MEDAC svoltosi a Rovigno (Croazia) l'8 aprile 2014, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e dai settori della pesca.

Monitoraggio e controllo in Italia, Slovenia e Croazia

ITALIA

L'Italia, con le Capitanerie di Porto svolge attività di controllo e di monitoraggio in relazione all'obbligo di sbarco dei prodotti commerciali e di eventuali scarti che rientrano nel *de minimis* secondo i seguenti requisiti operativi:

- Controlli sull'obbligo di sbarco con l'applicazione delle procedure dei controlli sugli sbarchi attualmente in vigore (in termini di quantità e correttezza delle dichiarazioni) ai sensi dei regolamenti 1224/2009 e 404/2011. In particolare si esegue la verifica della quantità di esemplari a pezzatura commerciale e di quelli sottodimensionati nella cattura, insieme con la destinazione finale di queste ultime, che non possono entrare nella catena alimentare umana. A tale scopo è stato istituito un piano di controllo adeguato.
- Monitoraggio per il ricorso alla deroga *de minimis*. Saranno monitorati per le navi che operano con rete da traino pelagica (PMT) e reti a circuizione (PS) con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 m, mediante l'analisi dei dati riferito alle Amministrazioni nei giornali di bordo a bordo (Reg. 1224/2009 e Reg.404 / 2011), sia in formato cartaceo che elettronico. Per quanto riguarda le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m, le attività di monitoraggio sono attuate tramite un piano di campionamento nazionale (articolo 16 del Reg. (CE) 1224/2009).

Art. 16 Possibilità di pesca:

“1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2. Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

3. Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).IT 28.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 354/37”.

Sulla base di tale normativa l'Amministrazione Centrale, dotata di un piano pilota, potrà valersi dei dati certi riscontrati in alcuni anni di ricerca, nella determinazione dei rigetti per lanciare il segnale quando la soglia minima della massa critica catturata accidentalmente da ciascun tipo di pesca (strascico, volante circuizione e rampone) si sta avvicinando (ad esempio 80-85%) al raggiungimento della soglia massima ammissibile (esenzione totale de minimis per la pesca - come metà da traino acqua) potendo riservarsi, prima di bloccare completamente i rigetti di ogni pratica di pesca, la possibilità di utilizzare una parte della quota per un altro tipo di pesca (per esempio reti a circuizione).

Dopo aver raggiunto il limite massimo concesso in *de minimis* infatti si incorre nell'obbligo di cui all'articolo 15 della reg.1380 / 2013 bloccando immediatamente tale limite, con il conseguente obbligo di sbarcare tutte le catture.

Al fine di educare e informare le parti interessate sulle nuove esigenze derivanti dall'obbligo di sbarco, sarebbe opportuno avviare un Progetto pilota con riferimento all'articolo 14 Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali del Reg. CE 1380/2013 :

“1. Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.

2. Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.”

Per promuovere coerentemente un piano dei rigetti sarebbe opportuno segnalare all'UE la possibilità di derogare dalla massa critica di raggiungimento del de minimis tutte le specie non appartenenti a quelle indicate dal Reg. CE 1967/2006 Mediterraneo (specie da tutelare). Come esempio si riporta lo spratto (specie non inserita fra quelle del Reg. 1976/2006) che se stornato dalla quota assegnata come pesca accidentale favorirebbe maggiori quantitativi per il de minimis e minori criticità di stivaggio a bordo e nell'area di ormeggio o sbarco.

Sarebbe pure necessario adeguare il sistema informatico dei pescherecci predisponendo un software relativo alle dichiarazioni elettroniche obbligatorie delle catture e degli sbarchi, nonché dei rigetti e il loro controllo, aggiornato alla luce della nuova normativa con un'applicazione a livello nazionale.

SLOVENIA

La Slovenia propone le seguenti misure per il controllo della deroga per quanto riguarda la flotta da pesca slovena:

- In conformità con la legislazione nazionale slovena (regolamento relativo alla tracciabilità delle catture, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 2/2013), tutti i quantitativi di tutte le specie di pesci catturati e scartati devono essere registrate nei giornali di pesca.
- in conformità della legislazione nazionale slovena (regolamento relativo alla tracciabilità delle catture, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 2/2013), tutte le navi al di sotto di 10 metri della flotta da pesca slovena devono compilare giornali di pesca, incluse le navi con ciancioi.
- Inoltre il VMS deve essere obbligatoriamente installato su imbarcazioni slovene attive con ciancioi.

CROAZIA

La Croazia ha finora introdotto l'obbligo di installazione VMS su tutte le navi di oltre 12 metri e per la fine del 2014 sarà obbligatorio su tutti i pescherecci con reti a circuizione.

Raccolta dei dati di cui al regolamento (CE) n. 199/2008

Il livello Medio Annuo Totale (MAT serie storica di sei anni 2007-2012), delle catture di specie oggetto di atterraggio corre l'obbligo di sbarco ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013 per ogni GSA ed a tal fine si è ritenuto necessario avviare con urgenza per le varie pratiche di pesca esercitate una raccolta di dati a sostegno di un piano nazionale ed in particolare con uno studio per:

- 1) la raccolta dati reali sui rigetti e degli sbarchi di esemplari sottodimensionati non destinati al consumo umano;
- 2) l'analisi ed elaborazione dei dati raccolti, in termini di rigetti in base alla regola de minimis, sui prodotti della pesca di dimensioni consentite ed esemplari sottotaglia sbarcati;
- 3) la revisione della percentuale de minimis (aumento o diminuzione a seconda dei risultati registrati nei primi 2-3 anni di raccolta dati), che sarà applicata sulla base degli elementi testati scientificamente (totale annuo delle catture per ogni sistema e GSA);
- 4) l'applicazione dell'esenzione de minimis per le attività di pesca interessate.

ITALIA (Volante)

In Italia i piccoli pelagici sono principalmente catturati utilizzando reti da traino pelagiche ("Volante") o con reti a circuizione con chiusura meccanica e l'attrazione di pesce con fonti di luce. Le specie bersaglio sono sardine, acciughe e sgombri. Raramente si effettua la pesca al Lanzardo (basso valore economico).

Ad oggi, non ci sono dati scientificamente sicuri nei riguardi dei rigetti con cattura di esemplari sottodimensionati da volante, molto utili al fine di capire i quantitativi di sbarcato, pur se non destinata al consumo umano (art. 15 del Reg. 1380/2013). In letteratura sono riportate osservazioni sporadiche e limitate. Quelle disponibili riguardano tutti i rigetti in mare e non solo quelli soggetti a una dimensione minima, riferimento per la conservazione come indicato nel Regolamento (CE) Mediterraneo 1967/2006.

Tale compito spetta all'Amministrazione Centrale per definire i limiti massimi raggiungibili in *de minimis* per far correre l'obbligo dello sbarco totale il cui riferimento dovrebbe trovarsi in un piano nazionale di sbarco che ancora è in fase di realizzazione.

A tal fine, si deve riportare che anche altri Paesi non dispongono di tale piano e, nell'insieme del quadro dei programmi di raccolta dei volumi quali-quantitativi dei rigetti, i dati forniti all'Unione Europea spesso differiscono nell'omogeneità delle rilevazioni e nel monitoraggio delle specie (forme giovanili) che compongono le catture accidentali.

La carenza di dati certi, utili per la predisposizione dei piani di obbligo di sbarco richiesti dall'Unione Europea, può essere la ragione dell'applicazione della regola *de minimis* richiesta in misura fissa, almeno per i primi due anni.

La predisposizione di un piano si potrà avere solo nell'arco di 2-3 anni perfezionando temporalmente le conoscenze sulle catture accidentali ed appartenenti alle specie del Reg. 1967/2006 stabilendo in tal modo le misure di sbarco per le specie oggetto di cattura accidentale.

SLOVENIA

Non vi è alcuna flotta reti da traino pelagiche attive.

Gli sbarchi di piccoli pesci pelagici della flotta slovena sono stati ridotti del 87% nel 2012 rispetto agli anni precedenti, attraverso la demolizione delle navi dedite ai piccoli pelagici.

Questa demolizione comprendeva alcuni pescherecci tanto che oggi sono operative solo due navi che restano che utilizzano reti da traino pelagiche. Di contro vi è una pesca con reti a circuizione con sorgenti luminose.

Sulla base dei dati della comunità europea per il periodo 2010-2012, i ciancioli sloveni hanno una quota molto bassa dei rigetti in mare: 2,2% per sardine, 1,3% per l'acciuga, 0,2% per gli sgombri. In valori assoluti la media dei quantitativi di scarto per bordata di pesca sono stati 2,7 kg di sardine, 1,8 kg dell'acciuga, e 0,004 kg per lo sgombro. Il rigetto di tutte le specie elencate nell'allegato III era 4,6 kg per bordata di pesca.

Il motivo principale per gli scarti non sono esemplari sottodimensionati, ma il fatto che alcuni quantitativi di pescato siano danneggiati durante le operazioni di pesca.

ITALIA - ("cianciolo")

Caratteristiche: L'uso di reti a circuizione con chiusura meccanica circostante è ampiamente praticato nei compartimenti marittimi italiani, soprattutto nel Tirreno, Ionio e Adriatico meridionale. È quasi sempre associato con l'attrazione dei pesci tramite sorgenti luminose (nel caso di piccoli pelagici).

La specie bersaglio è principalmente l'acciuga e le operazioni di pesca si svolgono dove c'è una buona possibilità di trovare dimensioni dei pesci di medie-grandi dimensioni. Il pesce pescato viene poi messo in contenitori con acqua e ghiaccio, fornendo un raffreddamento rapido che irrigidisce il pesce e migliora la conservazione.

Rispetto allo stesso pesce catturato con reti da traino pelagiche, il pescato da ciancioli raggiunge prezzi di mercato più elevati e questo a volte compensa gli svantaggi di questo tipo di pesca, come il lavoro notturno, la necessità di avere mare calmo e il fatto che è impossibile lavorare con la luna piena.

Come nel caso della rete da traino, c'è una mancanza di informazioni precise sui rigetti per la pesca con reti da circuizione. È chiaro, tuttavia, che i rigetti sono molto limitati

se non nulli. Se si esamina i dati che l'Italia ha inviato alla Commissione europea (raccolta dati), ci sono alcune sorprese:

Anno	GSA	Specie	Rigetti (t)
2011	10	Acciuga	174,4
2011	9	Sardine	3,1
2011	10	Sardine	3367,0
2011	19	Sardine	0,2
2012	19	Sardine	88,9

È evidente come tali rilevazioni siano fornite da dati approssimativi che andranno valutati tramite uno studio scientifico con rilevazioni omogenee da mettere a confronto in un arco di tempo di almeno tre anni per disporre di dati medi da inserire in un piano nazionale dei rigetti e per rendere i controlli maggiormente efficaci e consoni alle realtà operative delle pratiche di pesca.

CROAZIA

Secondo i dati ufficiali della Repubblica di Croazia, ci sono 488 autorizzazioni rilasciate per le reti con reti a circuizione - "Srdelara". È in corso una revisione delle licenze di pesca che permetterà solo alle navi attive di pescare. La maggior parte di queste licenze sono state rilasciate nel Zadarska, Splitskodalmatinska e distretti Istarska.

È importante sottolineare che il numero totale di licenze per ciancioli - "Srdelara" rilasciate è superiore al numero di navi in relazione al fatto che vi è un numero elevato di imbarcazioni polivalenti con più di una licenza per i diversi tipi di attrezzi da pesca. La flotta peschereccia croata con reti a circuizione opera da Umago a nord fino a Dubrovnik, nel sud. Nonostante la distribuzione indicata, la flotta peschereccia svolge la maggior parte delle sue attività dall'Istria a Isole della Dalmazia.

SLOVENIA

Nella flotta da pesca slovena, 20 navi hanno una licenza per ciancioli ma non tutte praticano tale pesca (dati forniti dalla Slovenia emerge che solo 4 di questi pescherecci esercitavano nel 2013).

Applicazione del "de minimis"

ITALIA

L'Italia è interessata alla soglia *de minimis* applicando su base percentuale il 3% sul totale pescato con le reti a circuizione e il 7% riferito al traino pelagico per ogni GSA.

SLOVENIA

Dalla verifica sulla inconsistente pratica di pesca di circuizione in Slovenia si può affermare quanto riportato in generale per il GSA-17 (Nord Adriatico): sarebbe utile prendere in considerazione la possibilità di esenzione, sulla base dell'articolo 15(4)(b), del nuovo regolamento PCP (regolamento (UE) n 1380/2013) sulla base di elevata capacità di sopravvivenza di piccoli

pelagici catturati da reti a circuizione (*pesce può essere rilasciato se i pescatori vedono che sono sottodimensionati, aprendo la rete*”).

Sulla base dei dati e delle informazioni di cui sopra, si conclude che l'esenzione *de minimis* sugli scarti medi dei ciancioli sloveni e delle reti a circuizione sloveni sono stati del 2,2% per le sardine, 1,3% per l'acciuga e allo 0,2% per gli sgombri.

I rigetti per bordata di pesca risultano quindi di pochi chili e la manipolazione significherebbe costi eccessivi e oneri amministrativi, soprattutto in relazione al basso numero di pescherecci attivi (4 nel 2013).

Pur non essendoci dati certi il progetto propone l'esenzione per le specie in questione sardine, acciughe, sgombri, suri o sugarelli.

CROAZIA

Su indicazione di istituzioni scientifiche, a seconda stima del pescato, la Croazia ha la possibilità giuridica di sospensione temporanea le attività di pesca in alcune zone.

Valutazione del novellame sarebbe determinata a bordo basato sul campionamento per i *de minimis* per anno:

il 7% del totale delle catture annue di ciancioli per il 2015 e il 2016,

il 6% del totale delle catture annuali di cianciolo per 2017 e 2018,

il 5% in tutti gli anni successivi.

Regioni italiane del Distretto Nord Adriatico

Le tre Regioni non hanno redatto leggi sulla pesca marittima che rimane normata da quella nazionale L. 14 luglio 1965, n.963 e dal suo regolamento attuativo D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639. Oggi vigente a livello nazionale è il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie che recepisce tutti i regolamenti unionali.

Le Leggi che regolamentano la pesca sono:

La Regione **Friuli Venezia Giulia** con LR 16 dicembre 2005 n° 31 "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura", il cui articolo 02, comma 2 rimanda ad uno specifico regolamento per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura che si applica alle attività svolte dagli operatori del settore ittico nelle acque marittime territoriali della regione ricomprese nei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e nella laguna di Marano-Grado. La Regione, attraverso il competente servizio, adotta i provvedimenti necessari per un efficace e razionale gestione della pesca professionale e dell'acquacoltura, che riguardano:

- a) la fissazione del numero complessivo di pescherecci autorizzati ad operare con un determinato sistema di pesca;
- b) il rilascio dei permessi di pesca a pescherecci autorizzati ad una specifica attività di pesca;
- c) la determinazione di luoghi e zone in cui limitare o autorizzare una specifica attività di pesca;
- d) la determinazione di periodi, giornate e orari di svolgimento delle attività di pesca;
- e) arresti temporanei delle attività di pesca;
- f) divieti di utilizzare determinati attrezzi di pesca;
- g) la determinazione della struttura, delle dimensioni e delle maglie degli attrezzi da pesca;
- h) la limitazione del numero degli attrezzi da pesca detenuti a bordo dei pescherecci e modalità di impiego;
- i) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di pescare determinate specie o quantitativi di pesci, molluschi e crostacei;

- j) la determinazione di zone o periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, compresa la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone nursery;
- k) l'individuazione di porti da pesca, luoghi di sbarco del prodotto ittico, centri di spedizione e depurazione dei molluschi bivalvi;
- l) la determinazione delle aree marine costiere e lagunari da destinare all'attività di acquacoltura;
- m) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di allevare o coltivare specie acquatiche o vegetali alloctone;
- n) la disciplina del prelievo alieutico nelle zone in concessione o in consegna ad enti pubblici;
- o) altri provvedimenti anche richiesti da soggetti pubblici e privati, in base alla normativa vigente.

I provvedimenti vengono adottati nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia e sono trasmessi alle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura per il parere e possono essere modificati in base ad eventuali osservazioni. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti gestionali può essere attivato da una domanda di parte, che va presentata utilizzando il modello adottato.

La Regione **Veneto** regola la pesca nelle acque interne, ivi comprese quelle lagunari e non in quella marittima, con Legge regionale 20 Aprile 1998, n. 19, *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"* e l'unica zona idrica regionale che gode di un regolamento speciale e separato è il Lago di Garda.

Tale legge è stata modificata ed integrata dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che riporta *<La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.>* *<La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.>*

La Regione **Emilia-Romagna** la pesca esercitata nelle acque interne è regolata dalla legge regionale n. 07 novembre 2012, n. 11 *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse alle acque interne"*.

L'esercizio della pesca professionale è condizionato al possesso della licenza di tipo A ed è riservato agli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione.

La licenza è rilasciata dalla Provincia competente ed ha validità di dieci anni. È stato istituito presso la Regione un apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17 della legge regionale in parola, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.

L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

Come si evince con la soppressione o con la riallocazione delle competenze delegate alle Province esiste un vuoto per una governance comune delle acque interne costiere dell'alto Adriatico che si riflette sull'applicazione della politica innovativa della pesca in cui la competenza è dell'Unione Europea e lo Stato italiano è solo un attuatore.

Istituzione del Distretto di Pesca Nord Adriatico

L'istituzione del distretto di Pesca Alto Adriatico coinvolgendo in un'area pilota tre Regioni facilita l'applicazione delle direttive unionali coinvolgendo le medesime su vari fronti quello interno fra loro, quello con il Governo e quello con la Slovenia e la Croazia che si affacciano nell'alto Adriatico dovendo condividere gli stessi areali di pesca e le medesime risorse biologiche.

Il Distretto di Pesca Nord Adriatico nacque con i Decreti Ministeriali del 23 febbraio 2010 e del 27 febbraio 2012, in applicazione di disposizioni comunitarie che prevedono la possibilità di individuare aree omogenee relativamente alle attività ittiche alle quali applicare regole di governance comuni. Può essere definito come uno strumento per la gestione condivisa e concertata del settore ittico nell'alto Adriatico a livello politico, sociale, economico ed ambientale in accordo con le linee guida e le disposizioni legislative dettate dalla PCP ed in applicazione alle direttive del Governo italiano.

Le radici del distretto affondano nel 2001 con la nascita del partenariato Nord Adriatico: da quel momento le Regioni si erano vicendevolmente impegnate nel consolidamento della loro attività transfrontaliera grazie a diversi progetti, alcuni già portati a termine, altri in fase di avvio o in prosecuzione.

La composizione del Distretto è formata dai tre Assessori regionali della pesca e dell'acquacoltura e da un rappresentante del M.I.P.A.A.F. (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), riunito in un Comitato di gestione insediatosi ufficialmente il 26 Luglio 2012 a Chioggia (VE).

A supportare il comitato c'è un Gruppo Tecnico, con la supervisione di un Comitato Consultivo; il primo è composto dai tre dirigenti regionali della pesca e dell'acquacoltura, un rappresentante del M.I.P.A.A.F. e un rappresentante di Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto-Adriatico; il secondo è formato dai componenti stessi del Comitato di Gestione e da un rappresentante per ognuna delle Associazioni sindacali, dei datori di lavoro e delle cooperative.

Il Distretto, in forza del fatto di essere costituito dalle amministrazioni regionali e dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF, dovrebbe possedere una consolidata capacità di dialogo di fronte alle Commissioni dell'UE rispetto ai singoli operatori e alle singole Regioni, che gli conferirebbe la forza di affrontare le criticità legate alla crisi economica, alle contingenti normative europee e alle diverse emergenze che necessitano di interventi di carattere straordinario e territorialmente limitati.

In tali tematiche, si evidenzia il contributo che potrebbe essere dato per la definizione di progetti europei, per la predisposizione dei Piani di Gestione Locali, attuando, nell'interazione fra le Istituzioni costiere, l'applicazione degli indirizzi e controllo dei risultati dei Piani di Gestione Locali e nazionali anche in un rapporto sinergico con i Paesi transfrontalieri sviluppando azioni comuni e condivise per l'applicazione delle direttive della PCP.

Inoltre, potrebbe formulare proposte specifiche per il fermo pesca biologico annuale, tenendo conto delle caratteristiche biologiche e riproduttive degli stock di risorse ittiche presenti nelle acque nord adriatiche; favorire la costituzione di Organizzazioni di Produttori su scala regionale ed interregionale, in vista specialmente dell'incremento di competenze previste dalla nuova PCP per le OO.PP.; potrebbe promuovere la pianificazione finanziaria fra le Regioni, prevedendo la possibilità di una strategia unitaria nella programmazione delle risorse ricevute attraverso i fondi comunitari ecc.

La sfida più importante posta davanti al Distretto è quella del superamento delle rigidità di norme non adatte alle realtà del contesto nord Adriatico e rendere uniformi i diversi interessi regionali trovando una sede comune di sintesi e condivisione più consona alla strategia avviando una politica di governo comune della pesca marittima aperta anche alle altre Regioni della sub area 17 ed ai Paesi transfrontalieri.

Governare la pesca significa anche utilizzare al meglio la comunicazione per far conoscere a tutti gli attori un settore antico ma sempre più attuale perché al centro di un animato dibattito europeo sulle scelte da fare per la conservazione degli ecosistemi e per la tutela delle risorse.

Dossier di approfondimento: casi di studio e selezione delle normative applicabili al Distretto Nord Adriatico

Come già visto, il Distretto Nord Adriatico è la sede per una governance concertata e condivisa fra le tre Regioni aderenti ed appartenenti alla GSA 17 che, in un dialogo aperto alle altre Regioni costiere della sub area possono coinvolgere i Paesi transfrontalieri essendo interessati alle medesime specie bersaglio e alle direttive europee di tutela dei mari, di ricostituzione degli stock ittici, dei piani di gestione e dei piani pluriennali (*vertice internazionale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e PCP*)

La PCP prevede che i Paesi aderenti definiscano una serie strumenti e misure: piani pluriennali, rigetti in mare, creazione di zone di tutela di ricostituzione di stock ittici e misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione ambientale dell'UE, quindi per il Distretto si aprono tematiche d'intervento comuni da promuovere verso il MIPAAF quale interlocutore unionale per notificare e concertare piani locali d'intervento comuni.

Richiamando il **D.lgs 9 gennaio 2012, n. 4 che Delega al Governo l'attuazione di direttive comunitarie** normando la pesca marittima e l'acquacoltura consente di dare attuazione al regolamento (UE) 1967/2006 Mediterraneo: *"gli Stati membri devono, infatti, adottare piani nazionali di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle rispettive acque territoriali"*, definendo le misure tecniche, come norme generiche, stabilisce:

- taglie minime di sbarco e taglie minime per la conservazione;
- specifiche relative alla tipologia e all'utilizzo delle attrezzature da pesca;
- dimensione minima delle maglie delle reti ;
- obbligo di utilizzare attrezzature da pesca selettive per ridurre le catture accessorie indesiderate;
- obbligo dello sbarco dei rigetti quali catture indesiderate;
- zone di divieto come aree di nursery e campagne di pesca;
- restrizioni sulle catture accessorie (catture di specie indesiderate o specie non-bersaglio);
- misure per ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ecosistema e sull'ambiente marino.

Come già riportato il Distretto in relazione all'estensione delle aree marine interessate, alla molteplicità delle specie commerciali e degli attrezzi di cattura utilizzati, al numero di variabili da monitorare (*barche attive nei vari litorali, loro scomposizione per dimensioni ed attrezzo; giorni in mare effettuati*) deve proporre piani di gestione locali ed ancora meglio se ampliati alle acque dei Paesi transfrontalieri coinvolgendo ricercatori o tecnici in campagne annuali di pesca scientifica per avere informazioni e dati certi sulle popolazioni di molte specie pelagiche e demersali anche in relazione alle temporalità di migrazione ed agli usi cui l'ambito marittimo è sottoposto tramite :

- ✓ la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti;
- ✓ misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

Per le rilevazioni si richiamano gli organismi di consulenza europei del CIEM e del comitato CSTEP, i parametri scientifici per individuare TAC e contingentamenti vari.

Per la tematica delle catture accidentali è importante promuovere una raccolta di dati scientificamente provati e che rispondano:

- alla precisione;
- all'affidabilità e tempestività;
- al miglioramento del coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte;
- alla conservazione in condizioni di sicurezza nelle banche dati;
- alla maggiore disponibilità dei dati;
- al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- all'accesso da parte della Commissione, per consentirle di verificare la disponibilità e la qualità dei dati e i metodi utilizzati per la loro raccolta.

Il Distretto dovrà organizzare i pescatori ed impegnarli a collaborare al fine di poter fornire al gruppo di ricerca la biomassa pescata al fine di elaborare piani di gestione su dati certi basati sui migliori pareri scientifici disponibili definendo le misure comuni che potranno ridurre le criticità già segnalate per un buon governo delle possibilità di pesca e del controllo dell'efficienza nel conseguire gli obiettivi della PCP, riducendo pure le criticità dei rigetti mediante il controllo dell'output che consisterà principalmente nel limitare la quantità di pesce catturato come quota accidentale.

Tali rilevazioni saranno la base conoscitiva per definire la quota *de minimis* per i rigetti fornendo dati certi e scientificamente testati al Governo per l'elaborazione dei piani strategici pluriennali da notificare all'UE.

Per promuovere una pesca innovativa ed in linea con la PCP sarà importante istituire le Organizzazioni dei Produttori (OP) favorendo compiti gestionali specifici ed omogenei nelle aree del distretto. Tali OP se messe a sistema collaboreranno alla formulazione e gestione dei piani locali che, compresi nel piano pluriennale nazionale, consentiranno l'applicazione delle catture totali ammissibili (*TAC e contingentamenti*) programmate e controllate in ottemperanza alle direttive comunitarie, evitando in tal modo ogni forma di sfruttamento eccessivo degli stock, riducendo al minimo l'impatto della pesca sull'ecosistema e sull'ambiente marino (*tutela ambientale e della biodiversità richiesti dalla PCP*).

Le OP che riceveranno le produzioni contingentate dagli aderenti non saranno però responsabili dei conferimenti (ad esempio nel caso di specie sottomisura oltre le percentuali consentite), ma eserciteranno quell'autocontrollo che permetterà di ridurre le criticità attuali consentendo all'armatore/pescatore di migliorare i ricavi potendo promuovere una più

incisiva politica di vendita e favorente maggiore competitività e concorrenza sul mercato (determinazione dei prezzi specifici di base su tutti i mercati ittici di conferimento con un ulteriore servizio fornito agli armatori/pescatori).

Favorendo l'autocontrollo si ridurranno le possibilità di infrazioni poste dall'U.E ed applicate dal Governo tramite le ispezioni delle Capitanerie di Porto ed ancora di più dall'*Agenzia Comunitaria di Controllo della pesca* che ha lo scopo di svolgere attività di vigilanza e di ispezione nei confronti dei natanti dei vari Stati Membri facendo rispettare le regole adottate dalla PCP nelle acque dell'intera Comunità.

In tale contesto le OP possono svolgere un ruolo concreto nell'organizzazione, nella gestione e nel controllo partendo dall'applicazione di varie misure di contenimento nella GSA 17 del distretto pure nell'applicazione di nuove regole d'esercizio (multi specificità della pesca e delle catture) per le marinerie accompagnate dal sostegno finanziario previsto nelle varie misure del FEAMP 2014-2020.

In tale contesto emerge il ruolo di una rete di OP dell'area del Distretto ed in prospettiva dell'area della GSA 17 concertando e condividendo pratiche per una pesca più selettiva con lo sfruttamento delle risorse alieutiche rinnovabili e con la tutela delle specie sotto taglia, pratica che nel futuro consentirà maggiori disponibilità rinnovabili e quindi più elevati compensi.

Con un approccio bottom up, un piano di gestione potrà definire le linee programmatiche partendo in particolare dalle conoscenze sia delle rotte e le epoche di pesca, sia delle calate e loro temporalità d'esercizio, sia del prodotto commerciale di piccola taglia ecc. Si potranno salvaguardare i periodi riproduttivi e favorire le catture di specie bersaglio adulte con aggiustamenti nelle maglie delle reti a protezione del pesce sotto taglia (novellame).

Ritornando al *de minimis*, tale esenzione che è carente di dati certi scientificamente testati per i quali una maggiore selettività degli attrezzi dovrebbe essere confrontata con i costi di gestione che potrebbero risultare sproporzionati rispetto alle quantità che devono essere sbarcate con gli attrezzi in questione.

L'incoraggiamento verso l'adozione di tecniche di pesca più selettive, come già riportato, può essere attuato mediante una premialità all'armatore/pescatore con una specifica condivisione nell'interno delle OP. Si possono evitare eccessivi o complicati svantaggi con una ripartizione più appropriata sullo sforzo di pesca o su un possibile contingentamento, basati su valutazioni tecnico-scientifiche in piani di gestione che nel contempo possano limitare le attività in aree ed in periodi che si rivelano meno propizi in termini di rigetto.

La premialità, considerata per promuovere la selettività delle pratiche di pesca previste nella PCP e nel Reg. delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 (applicabile con le risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020), potrebbe essere migliorata consentendo il recupero di punti per le infrazioni essendo tale possibilità prevista su altre tematiche come nel Reg (CE) 1224/09 sui controlli della pesca e nel Reg 404/2011.

Il conferimento di tutto il prodotto al mercato ittico è uno degli indicatori principali per controllare l'attività di pesca da parte degli armatori/pescatori dell'OP ed in particolare per attivare una metodologia capace di mitigare i problemi di cattura di molte specie non commerciabili ed accidentali (stimabile nel 20-40% del catturato giornaliero). Nel Mediterraneo, infatti, non esistono studi sul tasso di sopravvivenza delle specie che sono inizialmente interessate dalla obbligo di sbarco, e il caso di forza maggiore in cui non è possibile soddisfare il requisito.

Tale impegno può evitare che le imbarcazioni si specializzino sulla pesca di pesce sottomisura traendone un profitto per forniture all'industria di trasformazione che di fatto

contribuirà alla sottrazione del potenziale di crescita per molte specie e quindi favorirà una perdita di redditività consequenziale ad un ulteriore impoverimento del mare.

Nell'area del distretto, le carenze di spazio a bordo dei motopesca o le inconsistenti strutture ricettive di immagazzinaggio e conservazione a freddo nelle aree portuali, sono un fattore altamente limitante per disporre di quantità programmate per processi industriali di trasformazione in alimento proteico o come farina ad uso zootecnico, olio ricco in omega-3 per uso farmaceutico, produzione di energia, compost per fertilizzanti, esche per la pesca sportiva ecc.

A ciò si aggiunga, come si vedrà in seguito, il vuoto normativo di classificazione unionale dei rigetti e la mancanza di piani portuali dei rifiuti delle navi per lo smaltimento e per il recupero argomenti che si analizzeranno nel WP3.

In accompagnamento a tutto ciò non mancano risorse e misure nel FEAMP, a sostegno della attuazione dell'obbligo di sbarco e di assistenza agli armatori/pescatori, nel rispetto delle nuove disposizioni, per evitare le catture accidentali, per ottimizzazione una pesca selettiva per aiutare la raccolta dei dati e una ricerca scientifica poliennale ed assistenza agli addetti.

Il Fondo europeo per marittimi e la pesca (FEAMP), Reg. (UE) 508/2014, descrive le misure ad hoc per agevolare l'entrata in vigore della legislazione concernente l'obbligo dei rigetti in mare di atterraggio. In considerazioni iniziali si è ritenuto opportuno che gli investimenti di sostegno FEAMP a bordo delle navi, al fine di essere in grado di *"fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e dare il giusto valore al sottomisura"* si è ulteriormente sottolineato che *"considerando la scarsità di risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato, dovrebbe anche sostenere gli investimenti a bordo volti ad aumentare il valore commerciale del pescato"*.

Inoltre si sottolinea che "al fine di adattarsi alla nuova politica di un divieto dei rigetti, il FEAMP deve sostenere la trasformazione della parte indesiderata delle catture" come contorno. Eventuali interventi nell'attuazione dell'obbligo di atterraggio per rigetti possono essere riassunti come segue:

- all'applicazione delle Misure riferenti ad evitare le catture indesiderate;
- allo sviluppo di partenariati tra scienziati e pescatori, al fine di promuovere il trasferimento di conoscenze (art. 28), nel qual caso il FEAMP potrebbe finanziare la raccolta e la gestione dei dati sui rigetti, l'avvio e la realizzazione di studi, progetti pilota nonché la diffusione delle conoscenze, mediante, tra l'altro, di seminari speciali;
- al fine di limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e l'adeguamento delle attività di pesca per la protezione delle specie (art.37), il FEAMP potrebbe finanziare (una sola volta nel periodo di programmazione per lo stesso tipo di cambio e sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione) gli investimenti in attrezzature che migliorino la selettività degli attrezzi da pesca per quanto riguarda le dimensioni o la specie; investimenti a bordo destinati ad apparecchiature atti a ridurre/eliminare i rigetti e le catture accidentali di stock commerciali a norma dell'articolo 15 del regolamento 1380/2013.

In base alle condizioni di cui all'articolo 38, il FEAMP si pone l'obiettivo di contribuire alla progressiva eliminazione dei rigetti e catture od ottimizzare l'uso della parte indesiderata del pescato che è sbarcato. Supporta misure volte a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, tra cui tecniche più efficaci di cattura e attrezzi da pesca più selettivi, mirando ad un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine. A condizione che si faccia uso di attrezzi da pesca selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate (art. 41) il FEAMP può sostenere

gli investimenti per l'innovazione a bordo per migliorare la qualità dei prodotti della pesca, così come altri investimenti per migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, strutture per le vendite all'asta, compresi quelli delle infrastrutture da utilizzare per la raccolta dei rifiuti (art. 42.2), misure volte a promuovere la raccolta di dati, a favorire la sorveglianza ed il controllo nonché a sostenere gruppi tecnico-scientifici.

Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/5/2015

Con questo regolamento l'UE ha inteso abrogare e modificare numerose direttive in materia di catture accidentali cercando di uniformarle ed adeguarle alle esigenze del comparto consentendo di fornire indirizzi applicativi per la pesca nel Mediterraneo e nel Baltico.

In particolare gli emendamenti più consistenti riguardano il **Regolamento CE 1967/2006** relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo con l'indicazione delle taglie minime dei prodotti catturati e il **Reg. (CE) 1224/2009** "controllo sull'obbligo del rigetto" con gli obblighi delle registrazioni a bordo delle bordate per ciascuna specie catturata superiore a 50Kg non rientrante nell'obbligo di sbarco e le stime dei rigetti superiori a 50 Kg , indica stivaggi separati ecc. infine il **Reg. 1380/2013** (Politica Comune della Pesca-PCP) che recepisce tutti gli adeguamenti apportati ai vari regolamenti e impone l'obbligo agli Stati membri di trasmettere annualmente una relazione sulle attività di pesca, sui rigetti, e sulle note generali indicate dall'emendamento apportato.

In sintesi le modifiche hanno riguardato i seguenti regolamenti:

- il Reg. (CE) n. 850/1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
- il Reg. (CE) n. 254/2002 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
- il Reg. (CE) n. 2347/2002 che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde
- il Reg. (CE) n. 2187/2005 relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund
- il Reg. (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo
- il Reg. (CE) n. 1098/2007 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
- il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- il Reg. (CE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- il Reg. (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP).

In questo Task la descrizione delle modifiche apportate dal Reg. UE 2015 del 29 maggio è stata approfondita solo per gli emendamenti apportati alle direttive in materia di catture accidentali nel Mediterraneo e che interessano la pesca nell'alto Adriatico tralasciando quelle inerenti al Baltico.

L'applicazione degli emendamenti apportati dal Reg. 2015 del 29 maggio 2015 richiama sempre l'art.15 del Reg. 1380/2013 (PCP) che dispone l'obbligo di sbarco e le taglie minime dell'allegato III del Reg. 1967/2006 Mediterraneo che riporta:

“Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di spe-

cie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3). A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica, alla grande pesca pelagica e alla pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 01 gennaio 2015. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi alle catture di tutte le specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, praticate nel Mediterraneo nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (cioè nella pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro) a decorrere dal 01 gennaio 2015."

Nella modifica al Reg. 1380/2013 si legge:

"Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2020 compreso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai consigli consultivi e altre fonti pertinenti alla Commissione.

Le relazioni annuali comprendono:

- *le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori per conformarsi all'obbligo di sbarco;*
- *le misure adottate dagli Stati membri riguardanti il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco;*
- *informazioni sull'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;*
- *informazioni in merito agli effetti dell'obbligo di sbarco sulla sicurezza a bordo dei pescherecci;*
- *informazioni sull'uso e sullo smercio delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di specie soggette all'obbligo di sbarco;*
- *informazioni sulle infrastrutture portuali e sulla conformità dei pescherecci rispetto all'obbligo di sbarco;*
- *per ciascuna attività di pesca interessata, informazioni sulle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'obbligo di sbarco e raccomandazioni per affrontarle."*

È evidente la consapevolezza di imporre agli Stati membri di produrre una relazione annuale sugli effetti del divieto del rigetto, sui controlli effettuati anche da parte delle Organizzazioni dei produttori (OP), sugli interventi di adeguamento strutturale dei motopesca e dei porti di atterraggio, indispensabili per mitigare le criticità dell'obbligo di sbarco delle catture accidentali.

Emerge pure la necessità di avvalersi di piani pluriennali nazionali e di piani di gestione locali richiamanti conoscenze e dati validanti la selettività degli attrezzi di pesca, le attività di cattura con i quantitativi, la tracciabilità dei prodotti e i controlli.

A tal fine sono state emendate le normative del Reg. (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Infatti l'**articolo 14** è così modificato:

paragrafo 1

"Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg";

paragrafo 2 lettera f)

“le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;”

paragrafo 4

“I comandanti dei pescherecci dell’Unione registrano nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all’obbligo di sbarco. I comandanti dei pescherecci dell’Unione registrano, inoltre, nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti per ogni specie non soggetta all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ed i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta compresi i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare anche di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, da scrivere in una voce distinta.”

L’articolo 21, paragrafo 2 è così modificato:

lettera c) *“Devono essere messe in una voce distinta le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;”*

l’articolo 23, paragrafo 2, è così modificato:

la lettera c) *“Devono essere messi in una voce distinta quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione”.*

L’articolo 33 è così modificato:

➤ **al paragrafo 2, la lettera a)** *“Devono essere messi in una voce distinta i quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.”*

➤ **il paragrafo 6** è così modificato: *“le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato.*

L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, non si applica alle uscite di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture.”

È inserito **l’Articolo 49 bis**: *Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.*

Paragrafo 1

“Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell’Unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. Tali catture non sono mescolate con altri prodotti della pesca.”

Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) *se le catture comprendono più dell'80 % di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. lettera (a) = al più tardi a decorrere dal 1 gennaio 2015: piccola pesca pelagica (pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto.*
- b) *ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.*

Nei casi di cui al **paragrafo 2** gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento.

È inserito l'**articolo 49 ter**: *Regola de minimis*

Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'Unione.

Articolo 49 quater: *«Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'articolo 5.»;*

l'**articolo 56** è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- a) *Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.;*
- b) *è aggiunto il paragrafo seguente: «5. I quantitativi di prodotti della pesca di varie specie, costituiti di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che provengono dalla stessa zona geografica di rilevanza o dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, possono essere suddivisi in lotti anteriormente alla prima vendita»;*

all'**articolo 58, paragrafo 5,**

è inserito il punto seguente: «e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;»

all'**articolo 64, paragrafo 1, la lettera h)**

è sostituita dalle seguenti: «h) se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato per l'ammasso dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

h bis) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;»

all'articolo 66, paragrafo 3,

è aggiunta la seguente lettera: «h) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;»

all'articolo 68, paragrafo 5,

è aggiunta la seguente lettera: «g) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;»

È inserito **articolo 73 bis**: Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco.

Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.»;

all'articolo 90, paragrafo 1, la lettera c)

è sostituita dalla seguente:

«c) il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi o siano soggette alle esenzioni previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca a cui tali norme si applicano».

L'articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti a seguito di infrazioni alle norme della politica comune della pesca.»;

l'articolo 105 è così modificato: a) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

L'articolo 105 CAPO III. Detrazioni e trasferimenti di contingenti e sforzo di pesca: 1. Se constatata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

è così modificato:

a) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati Fattore moltiplicatore

Fino al 10 % Superamento *1,0

Dal 10 al 20 % Superamento *1,2

Dal 20 al 40 % Superamento *1,4

Dal 40 al 50 % Superamento *1,8

Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % Superamento *2,0»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10%, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 % se:

- a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;
- b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello **CSTEP** hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure
- c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale.»; c) il paragrafo 3 bis è soppresso;

17) all'articolo 106, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile Fattore moltiplicatore

Fino al 10 % Superamento * 1,0

Dal 10 al 20 % Superamento * 1,2

Dal 20 al 40 % Superamento * 1,4

Dal 40 al 50 % Superamento * 1,8

Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % Superamento * 2,0

Con queste direttive, che richiamano sempre l'applicazione dell'art. 15 del Reg. 1380/2013 (PCP), si fissano i criteri della tenuta dei giornali di bordo per le specie commerciali e per quelle accidentali o non commerciali ponendo come indice un volume superiore ai 50 Kg in equivalente peso vivo. Introduce una metodica di verifica per le specie contingentate e pertinenti al totale ammissibile di cattura (TAC) in modo da consentire controlli maggiormente rispondenti alle quote assegnate ad ogni Stato membro.

In particolare dispone l'obbligo di separare a bordo le catture effettuate distinguendo contenitori per la specie commerciali e per quelle non commerciali ponendo una deroga se le catture di cui alla lettera a) paragr. 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013 comprendono più dell'80% di una o più specie di pesci pelagici oppure (motopesca < 12 m) se le catture sono registrate a bordo.

Afferma una maggiore responsabilità dei Paesi membri ai fini dei controlli dalla pesca alla commercializzazione e alla destinazione delle catture accidentali riservandosi ispezioni a campione a bordo dei motopesca e afferma le infrazioni per l'obbligo di sbarco come dall'art. 42 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) 1005/2008 che riporta "Infrazioni gravi: a) le attività che si configurano come pesca illegale e non regolamentata in conformità ai criteri stabiliti all'art. 3" incorrendo nell'assegnazione di punti per infrazione al titolare della licenza.

Infine riconosce l'attività delle OP ai fini dell'autocontrollo nei piani di produzione e di commercializzazione riportati nei piani pluriennali in cui è prevista la tenuta di giornali di bordo per la registrazione del pescato che, al pari dei dati trasmessi alle Capitanerie di Porto, andranno successivamente a formare la relazione annuale della Direzione Generale pesca marittima ed acquacoltura che come MIPAAF andrà notificata alla Commissione Pesca europea che a partire dal 21 maggio 2016 fino al 2020 dovrà presentare al Parlamento Europeo ed al Consiglio lo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco (vedi Reg. 1380/2013-PCP).

WP 2 Analisi delle innovazioni da apportare ai pescherecci per migliorare la selettività degli attrezzi, le criticità e le indicazioni sui miglioramenti possibili, per le specie di riferimento dell'Alto Adriatico.

2.1 individuazione di un campione su alcune barche (strascico e rampone), distribuito nel contesto delle 3 regioni del Distretto AA, per determinare lo standard pescabile del materiale che forma il volume giornaliero, mensile ed annuale considerato come "rigetto", previo ottenimento autorizzazioni di imbarco e/o sbarco e/o mediante utilizzo di dati del Comitato Scientifico Tecnico Economico Pesca, istituito dall'UE

Le pratiche di pesca e le interviste a campione nel Distretto Nord Adriatico

Dalla lettura dei regolamenti unionali ci si rende conto che alcuni degli attrezzi da pesca fanno sorgere problemi nelle catture di specie accidentali costituite in particolare da esemplari piccoli, sessualmente immaturi o di specie di scarso valore commerciale. Questa situazione pone l'armatore/pescatore in forte criticità gestionale del pescato in riferimento al divieto di rigetto in mare con costante diminuzione del potenziale riproduttivo ittico influente nella ricostituzione degli stock.

L'Unione Europea a fronte del sovra-sfruttamento delle risorse alieutiche e a seguito delle pratiche esercitate dalla pesca a strascico, da quella a rampone oppure a volante e circuizione, rileva la mancanza di dati testati scientificamente sulle potenzialità di cattura e di salpamento a bordo delle singole specie nella temporalità d'esercizio della pesca.

Ciò che emerge è la necessità di tali studi con un costante monitoraggio a bordo promuovendo proposte ed interventi mirati per limitare i vincoli ed i divieti imposti favorendo nelle varie pratiche di pesca lo sviluppo di un'attività compatibile nell'uso di risorse rinnovabili.

Ne consegue che, per una pesca responsabile, occorre individuare nuove metodologie applicative oltre a nuovi criteri da rispettare supportandoli in uno o più anni con studi per disporre di dati validati ed aggiornati sugli impatti, sulle masse critiche non commerciali, sulla selettività degli attrezzi in rapporto ai rendimenti economici.

Nonostante che le normative unionali ancora oggi manchino di studi comuni nelle aree del Mediterraneo e di dati omogenei per l'applicazione dei regolamenti ai fini di un contesto gestionale, è opportuno indicare proposte strategiche partendo da piani di gestione del mare comuni alle tre Regioni già riportati nelle linee guida per l'area del Distretto Nord Adriatico e da proporre all'Amministrazione Centrale per l'inserimento nell'attuazione di un piano nazionale pluriennale come richiesto dalla Commissione Pesca unionale. (*Progetto AdriBlu: Definizione delle linee guida per l'incremento delle risorse alieutiche nell'Alto Adriatico: A. Tasselli e altri Bologna ottobre 2006*).

Un piano di gestione locale favorirà:

- *L'adozione di misure volte a proteggere e tutelare le risorse alieutiche e gli ecosistemi garantendo un utilizzo responsabile su popolazioni rinnovabili.*
- *L'applicazione di azioni condivise per limitare le catture sotto-taglia proteggendo determinate zone in cui si riunisce il novellarne, tenendo conto delle condizioni biologiche locali.*
- *Un confronto sistemico degli attrezzi da pesca che potrebbero risultare troppo dannosi per l'ambiente marino proponendo una regolamentazione concertata con le marinerie tramite piani di gestione e azioni specifiche sugli armamenti delle reti aumentando la selettività delle maglie attualmente utilizzate anche da zona a zona (sottozone geografiche) di una GSA.*

- *Una verifica delle taglie minime di cattura e di una percentuale sotto-taglia come quantità minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con tale attrezzo tenendo conto della multi-specificità dei pescherecci nell'alto Adriatico; verificare l'opportunità o meno di ridurre la soglia, attualmente fissata a 50 Kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo.*
- *La determinazione delle taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento elaborando un sistema di gestione della pesca costiera nell'alto Adriatico tramite la selettività di un determinato attrezzo da pesca che dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con tale attrezzo. Sapendo che, determinando le dimensioni totali dei principali attrezzi e delle reti si limitano alcuni dei fattori che incidono sulla pesca di prodotto sotto-taglia nello sforzo di pesca messo in atto.*

Per tali obiettivi occorrerà, però, un impegno delle marinerie, senza il quale difficilmente si potranno ottenere dei risultati apprezzabili e dati validati per promuovere un piano di gestione comune all'area dell'Alto Adriatico dando continuità di profitti e di prospettiva socio-economica ad una pesca responsabile. Ed è per questo che nel WP 2 si è inteso promuovere l'esigenza di un confronto con le marinerie facendo compilare una scheda intervista agli armatori/pescatori per testare la loro volontà e far affiorare gli elementi comuni di promozione e sviluppo degli obiettivi posti in questa analisi territoriale e propositiva per soluzioni compatibili di prospettive socio economiche.

Seguendo l'approccio bottom up è stata redatta una scheda con vari elementi conosciuti sottoponendoli agli armatori/pescatori di alcune marinerie del Distretto Nord Adriatico. L'intervista è stata preventivamente concordata, previa appuntamento, e presentata agli armatori/pescatori. L'esposizione del progetto è stata accolta, inizialmente, con molta difficoltà da parte dei partecipanti intervenuti, successivamente la discussione si è aperta concentrandosi sulla finalità dell'art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013 sui rigetti, dando ampio spazio ad un dibattito e scambio di opinioni.



PEOPLES AND CITIES OF EUROPE
G.E.I.E.

VeGAL progetto di cooperazione

“Rigetti in mare e azioni di accompagnamento nell’area del Distretto Alto Adriatico”

Asse 4 del FEP 2007/2013 - art. 125 D.lgs. 163/2006.

Prima scheda:

Intervista ai pescatori.

PORTO _____ MERCATO ITTICO di riferimento _____

N° barche (GT _____) Strascico N° _____ Volante N° _____ Rampone N° _____

N° barche (GT _____) Strascico N° _____ Volante N° _____ Rampone N° _____

✓ E' consapevole che dal 1° gennaio 2015 non si possono più gettare fuori bordo i rigetti, come da art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013? SI NO

✓ E' d'accordo su queste nuove regole EU?: SI NO Se No, Perché?:

✓ Conosce il costo per lo smaltimento del rifiuto speciale? SI NO

✓ Conosce già l'azienda/e autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali? SI NO

✓ Gradirebbe che il Mercato ittico di riferimento si prendesse cura dello sbarco dei rigetti? SI NO

✓ E' favorevole che il Mercato si attrezzi di celle frigorifere e offra un servizio di ritiro e di trasferimento dello scarto alla lavorazione o allo smaltimento? SI NO

✓ Quale altra soluzione vorrebbe? _____

Scheda raccolta dati per tipologia di pesca:

mesi	rampone		volante		strascico		totale
	quantità	rigetto	quantità	rigetto	quantità	rigetto	
gennaio							
febbraio							
marzo							
aprile							
maggio							
giugno							
luglio							
agosto	0	0	0	0	0	0	0
settembre							
ottobre							
novembre							
dicembre							
Totale							

- ✓ Stima giorni pesca settimanali n° _____
- ✓ Stima giorni di pesca mensile n° _____
- ✓ Stima dello scarto per giornata di pesca in Kg. _____
- ✓ Stima % delle specie oggetto di scarto su 1Kg:
- ✓ specie: _____ % _____ % _____ %
 _____ % _____ % _____ %

- ✓ Dispone di attrezzature di conservazione a bordo? SI NO
- ✓ E' disponibile a provvedere a installare un contenitore frigorifero a bordo? SI NO
- ✓ Quale altra soluzione accetterebbe a bordo? _____

- ✓ E' disponibile a utilizzare la maglia del sacco più grande SI No altro _____
- ✓ E' disponibile a rallentare il traino dell'attrezzo? SI NO
 altro _____

- ✓ Quando l'UE ha avviato la discussione sulla politica dei rigetti Lei è stato informato?
 SI NO
- ✓ Quale sarebbe stato il suo parere?

Risultati finali intervista agli armatori/pescatori

Per questa indagine conoscitiva, sono state prese a campione 7 marinerie, 3 in Emilia-Romagna (*Rimini, Porto Garibaldi e Goro*), 2 in Veneto (*Pila e Caorle*), 2 in Friuli Venezia Giulia (*Marano Lagunare e Grado*).

Si precisa che per il Distretto Nord Adriatico la raccolta dati delle specie accidentali, per tipologia di pesca, quantificante i volumi quali-quantitativi dei rigetti, non è stata presa in considerazione avendo riscontrato che l'Unione Europea reputa significativi solo quelli scientificamente testati in uno o più anni secondo un protocollo validato e conforme alle perentorie indicazioni di raccolta dati del Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare (CIEM), e come richiesto dal Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca (CSTEP). Le interviste campione hanno comunque consentito di evidenziare le conoscenze e le osservazioni delle marinerie e dei mercati accorpandole nel seguente modo:

DOMANDA	SI	NO
	%	%
E' consapevole che dal 1° gennaio 2015 non si possono più gettare fuori bordo i rigetti, come da art. 15 del Reg. (UE) 1380/2015?	75	25
E' d'accordo su queste nuove regole EU?	0	100
Conosce il costo per lo smaltimento del rifiuto speciale?	25	75
Conosce già l'azienda/e autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali?	8	92
Gradirebbe che il Mercato ittico di riferimento si prendesse cura dello sbarco dei rigetti?	25	75
E' favorevole che il Mercato si attrezzasse di celle frigorifere e offra un servizio di ritiro e di trasferimento dello scarto alla lavorazione o allo smaltimento?	25	75
Dispone di attrezzature di conservazione a bordo?	33	67
E' disponibile a provvedere a installare un contenitore frigorifero a bordo?	17	83
E' disponibile a utilizzare la maglia del sacco più grande?	0	100
E' disponibile a rallentare il traino dell'attrezzo?	0	100
Quando l'UE ha avviato la discussione sulla politica dei rigetti Lei è stato informato?	42	58

Quello che emerge, è un quadro molto frammentato, fatto di molte contraddizioni. Se da un lato l'armatore/pescatore ha la consapevolezza dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento comunitario, dall'altra parte è totalmente in disaccordo nella sua applicazione. Infatti, il 100% degli intervistati non è d'accordo sull'introduzione del Reg. (UE) n. 1380/2013 ed ancora di più sull'applicazione dell'art.15. Questo dimostra come il tema non sia stato discusso con un approccio bottom up nel momento delle prime istanze e come incontrerà difficoltà attuative dipendenti fra l'altro dalle complessità oggettive delle marinerie dell'Alto Adriatico che, con altro metodo di approccio avrebbero potuto raggiungere l'obiettivo imposto dalle convenzioni internazionali, fornendo al legislatore unionale diverse indicazioni.

In tale osservazione affiora che in prima istanza il 58% non è stato informato dell'avvio del procedimento mentre il 42%, pur aggiornato, denota un sistema frammentato di dialogo interno alla categoria al fine di comprendere la portata di tale direttiva. Infatti, il 100% degli intervistati non è d'accordo sulla regola di ridurre la propria capacità di pesca, quest'ultima indispensabile per contenere gli effetti delle catture accidentali.

Si percepisce una netta chiusura da parte degli armatori/pescatori ad effettuare dei cambiamenti, strutturali sulla barca e di utilizzare reti con maglie più grandi, come chiesto dal nuovo regolamento. Questo perché, se da una parte non è fisicamente fattibile gestire a bordo il rigetto, causa mancanza di spazi nella barca, dall'altra, il pescatore non percepisce il messaggio di attuare uno sforzo razionale volto ad un contingentamento del pescato per tutelare gli stock ittici nell'area del Distretto.

Dalle interviste compare pure l'impossibilità di adeguare i motopesca nella locazione di contenitori o di celle frigorifere a bordo per mancanza di spazi ed inadeguatezza strutturale che richiederebbe un elevato intervento unionale per favorire la sostituzione delle vetuste imbarcazioni con altre più moderne.

Questo denota una gestione europea incapace di tutelare un settore che presenta già una forte criticità in un contesto di stock sovra-sfruttati e non più sostenibili nel Mediterraneo e come siano risultati insufficienti gli studi mirati alle conoscenze per un esercizio di pesca compatibile fornendo all'Unione Europea dati testati scientificamente secondo i criteri o parametri degli organismi riconosciuti del CSTEP e del CIEM. Di tale rilievo oggi l'Unione Europea se ne fa carico affermando che mancando dati certi corre l'obbligo di rilevarli accompagnandoli con le misure tecniche e di rilevazione scientifica disponibili nel FEAMP 2014-2020.

È importante rilevare come il 75% degli intervistati siano concordi che i mercati di riferimento si adeguino alla normativa ritenendo pure proponibile che conformino le loro strutture nelle aree all'uopo predisposte offrendo un servizio aggiuntivo, oltretutto non conoscendo, quali siano i costi di smaltimento, quali le aziende abilitate alla gestione ed i relativi costi portuali applicabili a tale rifiuto. Ne consegue che, accentrando le consegne delle catture accidentali al mercato ittico si eviterà la possibilità, con l'applicazione della direttiva UE inerente il divieto dei rigetti, di scongiurare che le imbarcazioni si specializzino sulla pesca di pesce sottomisura traendone un profitto per fornire all'industria di lavorazione e trasformazione che di fatto contribuirebbe alla sottrazione del potenziale di crescita per molte specie favorendo una perdita di redditività consequenziale ad un ulteriore impoverimento del mare.

I pescatori stessi con le interviste hanno trovato improponibile una loro collaborazione ai fini di uno stivaggio di quanto non a pezzatura commerciale per carenza di spazi, di tempi di selezione durante le fasi di pesca e di ulteriori costi non supportabili dalla gestione dell'attività. Emerge pure un'ulteriore elemento: la mancanza di dati certi su cui discutere per favorire diversi orientamenti, che non fornisce un aiuto per promuovere alla Commissione Pesca dell'Unione Europea soluzioni per attenuare gli effetti del divieto dei rigetti in rapporto allo sforzo di pesca.

Per raggiungere gli obiettivi occorre coinvolgere sinergicamente differenti gruppi di ricerca al fine di creare un background interdisciplinare necessario per affrontare con sinergia tutti gli aspetti.

A tal fine sarà opportuna la continuità di questa prima analisi conoscitiva con approfondimenti per accompagnare interventi presso le Istituzioni supportate da dati scientifici su cui proporre soluzioni al Governo italiano in modo da proporre azioni di mitigazione presso la Commissione Europea.

Orientativamente per disporre di conoscenze del problema si dovrà fare riferimento ai piani di gestione locali e all'esercizio della pesca mettendo a confronto le rese di cattura di più anni. Attualmente volendo presentare un approccio empirico al tema, sarebbe opportuno valutare la cattura di specie accidentali di una o più uscite oppure applicare alle quantità catturate e commercializzate le stime medie dei rifiuti/rigetti indicate dalla letteratura (da un 30 ad un 60 % delle specie trasbordate per la commercializzazione). A tal riguardo, di aiuto possono essere le tabelle sottostanti riguardanti la produttività/commercializzazione dell'alto Adriatico e le rispettive caratteristiche delle principali flotte marittime.

È evidente come sia impossibile determinare un dato utile per definire le temporalità di transbordo delle catture accessorie e relativi costi dei rigetti/rifiuti, tenendo presente che per le ordinanze portuali delle capitanerie, tali rifiuti non rientrano nel disciplinare della Marpol (rifiuti delle navi).

PRODUZIONE ITALIANA 2012: Catture pesca fuori tutto >12 m (in rosso catture Distretto Alto Adriatico)

Specie	Tonnellate	Specie	Tonnellate
Alici o acclughe	42.801	Pannocchie	4.751
Altre specie crostacei	748	Pesci spada	4.017
Altre specie molluschi	7.592	Polpi	3.012
Altre specie pesci	22.075	Potassoli o melu	1.932
Aragoste ed astici	179	Rane pescatrici o rospi	1.647
Boghe	2.138	Rombi e altri teleostei piatti	227
Calamari	1.337	Sarde o sardine	19.948
Caponi e scorfani	1.457	Scampi	2.050
Cefali	4.873	Seppie	5.150
Gamberi bianchi e mazzancolle	8.845	Sgombri	1.859
Gamberi rossi	3.051	Sogliole	2.139
Leccie e ricciole	341	Sugarelli o suri	3.495
Menole o Mormore	1.070	Tonni	3.422
Merluzzi o naselli	9.393	Totani	2.594
Moscardini	4.036	Triglie	7.501
Pagelli	3.096	Vongole	20.029
Palamite	1.359		
Totale complessivo		198.164	

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico Pesca e Acquacoltura di Chioggia, su dati IREPAI

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI NEI MERCATI, IN TONNELLATE

Specie ittica	Mercato		
	Grado	Pila-Porto Tolle	Rimini
Alici o acciughe	7,4	1.502,8	121,4
Boghe	0,8	0,2	1,6
Caponi e scorfani	1,2	5,8	39,7
Cefali	18,5	243,0	6,1
Gamberi bianchi e mazzancolle	1,0	6,6	32,7
Leccie e ricciole	0,1	1,0	
Merluzzi o naselli	0,1	3,2	31,5
Pagelli	2,7		
Palamite	0,1	0,0	0,3
Pannocchie	16,3	164,6	284,4
Sardine	18,1	735,7	41,5
Scampi		1,2	4,0
Seppie	82,7	32,4	91,9
Sogliole	15,8	6,8	190,0
Sugarelli o suri	0,6	4,9	10,2
Tonni		0,0	0,3
Totani	0,0	0,3	3,3
Triglie	0,6	23,3	98,2
Totale	165,9	2.731,7	957,1

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico Pesca e Acquacoltura di Chioggia

2.2 Valutazione gestione dei mercati ittici del Distretto AA: richiesta ed elaborazione di dati ai mercati del Distretto AA, relativi alla presa in carico dei rigetti (celle frigorifere, commercializzazione del prodotto o trasferimento a discarica)

I mercati ittici

Poiché è impossibile evitare la cattura di specie ittiche poco richieste dal mercato, è necessario promuovere la conoscenza fra i consumatori di tali prodotti, aumentando la domanda e con essa il loro valore commerciale influenzando sulla possibilità di ridurre i rigetti.

Se tale considerazione trova validità nei mercati locali si potrebbe aggiungere quella di altri mercati la cui domanda in Italia ed all'estero sarebbe d'incentivo per un'offerta di un prodotto maggiormente apprezzato.

Anche la grande diversità dei "gusti" che caratterizzano i vari mercati possono influire sui rigetti: a livello locale certe specie non sono apprezzate dal consumatore e quindi vengono rigettate, mentre in altri mercati troverebbero collocazione.

Emergono quindi aspetti economici che devono far pensare a soluzioni diverse da quelle attuali e sembra coerente presentare due casi tipici:

- a) sono rigettati in mare esemplari di specie accettabili sul mercato, che hanno però un valore commerciale minore in modo da far spazio a quello più pregiato;
- b) sono rigettati in mare esemplari con un valore commerciale bassissimo o inesistente, per il mercato di ormeggio del motobarca.

Molte volte sono tenuti a bordo solo esemplari di grandi dimensioni di una data specie a scapito di quelli di minor dimensione per una politica dei prezzi favorendo la sola consegna alla sala d'asta dei primi. In tal caso molto spesso quelli più piccoli sono rigettati in mare preferendo conservare quelli di più grandi dimensioni. A volte si attua pure il rigetto anche per la carenza di spazio di conservazione a bordo per la capacità residua di immagazzinamento.

In tale direzione le tre Regioni dell'Alto Adriatico con la Regione Istriana e quella della Contea litoraneo montana di Pola e Fiume in Croazia hanno sviluppato il progetto AdriBlu con un sistema GIS (Geographical Information System) con la mappatura delle aree nelle quali si indicavano le distribuzioni delle principali specie ittiche e con Connect che fra i suoi obiettivi ha messo in atto un sistema pilota con ponte radio fra i motopesca in navigazione e il loro mercato mettendo con collegamento satellitare i mercati di Fiume-Grado-Pila-Cesenatico ed attuando conoscenze in tempo reale sulle consistenze quali-quantitative del pescato di specie pregiate e di quelle meno pregiate.

Questi due progetti, se riadottati e messi in funzione, potrebbero essere di stimolo all'avvio di catture programmate in funzione della domanda di mercato. Ciò consentirebbe di informare i mercati sulle quote di catture di specie a scarso valore commerciale e contemporaneamente potrebbe dare al contingentamento programmato delle catture.


È una dimostrazione di quanto si potrebbe promuovere per innovare un settore economico già in forte criticità reddituale per la dispersione della domanda in vari mercati, alcuni dei quali, se riorganizzati, potrebbero svolgere la funzione di piattaforma dirottando il loro prodotto ad un unico o più mercati messi a sistema con compiti differenziati anche considerando la domanda locale caratterizzata da richieste di specie ittiche specifiche.

È di esempio il progetto CONNECT che ha realizzato una prima piattaforma telematica per il collegamento in senso orizzontale delle principali strutture adriatiche dedite alla commercializzazione dei prodotti ittici (mercati), ed in senso verticale dei soggetti che compongono la filiera produttiva (imbarcazioni, organizzazioni di produttori, mercati ittici, imprese commerciali e di lavorazione o trasformazione, ecc.

I primi risultati concreti – I progetti realizzati e in attuazione

ADRI.BLU – Il GIS per la gestione delle attività di pesca

Un sistema per l'organizzazione e la gestione delle attività di pesca secondo un primo modello basato su un quadro completo di conoscenze che tiene conto dello stato del mare, dei cicli biologici, della distribuzione dello sforzo di pesca, della presenza di aree interdette, ecc. Il sistema è disponibile gratuitamente a tutti gli operatori via web attraverso il sito www.altoadriatico.com



11

I primi risultati concreti – CONNECT

CONNECT - Il network di collegamento orizzontale e verticale

Il progetto CONNECT, ha realizzato una prima piattaforma telematica per il collegamento in senso orizzontale delle principali strutture adriatiche dedite alla commercializzazione dei prodotti ittici (mercati), ed in senso verticale dei soggetti che compongono la filiera produttiva: imbarcazioni, organizzazioni di produttori, mercati ittici, imprese commerciali e di lavorazione o trasformazione, ecc. Tale progetto è collegato all'asta telematica che di seguito è descritta.



17

I primi risultati concreti – CONNECT

CONNECT - Lo schema di funzionamento dell'asta elettronica

E' un primo sistema di asta elettronica collegato per via telematica tra i mercati dell'Alto Adriatico: Parenzo; Fiume; Lussino; Grado; Pila; Cesenatico (terminali). Sarà collegato alla rete commerciale.




18

Quanto realizzato, che è patrimonio comune delle tre Regioni, può essere utilizzato per rinnovare il settore e facilitare l'applicazione dei regolamenti unionali tenendo in considerazione le azioni di accompagnamento previste dalle misure del FEAMP 2014-2020.

Nel promuovere un adeguamento delle pratiche di pesca con una maggiore selettività degli attrezzi, inizialmente si avrà una inevitabile ripercussione sui volumi del pescato: una riduzione dei ricavi di pesca causerà una medesima perdita economica dei mercati essendo in massima parte gestiti dalle cooperative dei pescatori o dai Comuni e si riverserebbe sulla categoria o sulla popolazione locale. Come rappresentato si potrebbe promuovere una diversa gestione del settore coerente ad affermare una diversa gestione della pesca e della commercializzazione del prodotto promuovendo i collegamenti dei mercati, spingendoli a programmare la domanda con l'offerta e ad avviare una innovante politica di vendita come in ogni settore del comparto agro-alimentare.

Appare evidente che sarà necessario approfondire questi argomenti con uno studio economico finalizzato ad elevare i rendimenti economici anche in funzione di ridurre le catture accidentali o i rigetti nel periodo necessario al raggiungimento dei migliori range di crescita dei pesci catturati favorendo una maggiore produttività del mare.

Scheda conoscitiva per i mercati:



VeGAL progetto di cooperazione
***“Rigetti in mare e azioni di accompagnamento
nell’area del Distretto Alto Adriatico”***

Asse 4 del FEP 2007/2013 - art. 125 D.lgs. 163/2006.

Seconda scheda: Intervista ai mercati di riferimento.

MERCATO ITTICO _____ PORTO _____

✓ E' consapevole che dal 1° gennaio 2015 non si possono più gettare fuori bordo i rigetti, come da art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013?

SI NO

✓ Conosce le quantità di rigetto che arriverebbero nel porto per lo sbarco?

SI NO

✓ Conosce il costo di smaltimento per il rifiuto speciale? SI NO

✓ Gradirebbe che il Mercato ittico si prendesse cura dello sbarco dei rigetti?

SI NO

✓ Quale altra soluzione vorrebbe? _____

✓ Il Mercato ittico dispone di celle frigorifere per la conservazione degli scarti?

SI NO

✓ Se SI

che capacità hanno in Kg giorno _____

che servizio amministrativo disponete: registro degli armatori SI NO e loro
quantità sbarcate SI NO (tracciabilità)

Che logistica disponete per le operazioni di sbarco e di invio a rifiuto del prodotto?

Muletti_n° _____ transpaletts_n° _____ altro _____

Ritiene :

- ✓ che l'armatore/pescatore attui uno sforzo di pesca irrazionale SI NO
- ✓ che una pesca più equilibrata alla domanda possa sortire maggiore profitto?
 SI NO
Che cosa propone _____
- ✓ che uno sforzo di pesca su specie bersaglio di più grandi dimensioni porti alla conservazione delle risorse alieutiche SI NO
se SI, crede che nel tempo migliori la capacità produttiva dei pescherecci SI NO
- ✓ che tutto il pescato per la tracciabilità passi tramite il mercato? SI NO
- ✓ che il mercato disponga di celle frigorifere per conservare le eccedenze fra offerta e domanda? SI NO
- ✓ che il mercato possa gestire impianti di lavorazione del fresco con tunnel di congelamento SI NO oppure di lavorazione (filetti in atmosfera controllata)
 SI NO
altro _____
- ✓ che il mercato possa vendere anche al dettaglio quando il pescato eccede la domanda d'asta informando la popolazione? SI NO
- ✓ Come vede il contingentamento del pescato in funzione della domanda e dei prezzi :
positivo negativo ininfluyente ;
- ✓ Sarebbe disponibile ad avviare un nuovo processo d'asta basato sulla raccolta preventiva delle ordinazioni dei clienti? SI NO
- ✓ Ritiene utile campagne promozionali per la vendita del prodotto eccedentario e di scarso valore commerciale? SI NO
- ✓ Ritiene utile un collegamento commerciale fra i vari mercati? SI NO
- ✓ Ritiene che accentrare la commercializzazione su pochi mercati sia conveniente
 SI NO se SI, ritiene che molti mercati locali diventino piattaforme di supporto a quello di vendita? SI NO

Che cosa propone per migliorare il sistema attuale?: _____

Risultati finali intervista ai mercati di riferimento

Per questa ulteriore indagine conoscitiva, sono stati presi a campione 7 mercati di riferimento:

- 3 in Emilia-Romagna (Rimini, Porto Garibaldi e Goro),
- 2 in Veneto (Pila e Caorle),
- 2 in Friuli Venezia Giulia (Marano Lagunare e Grado).

Dall'analisi delle domande poste nell'intervista emerge quanto segue:

DOMANDA	SI	NO	Non Risponde
	%	%	%
E' consapevole che dal 1° gennaio 2015 non si possono più gettare fuori bordo i rigetti, come da art. 15 del Reg. (UE) 1380/2013?	86	14	0
Conosce le quantità di rigetto che arriverebbero nel porto per lo sbarco?	0	100	0
Conosce il costo di smaltimento per il rifiuto speciale?	57	43	0
Gradirebbe che il Mercato ittico si prendesse cura dello sbarco dei rigetti?	14	86	0
Il Mercato ittico dispone di celle frigorifere per la conservazione dei rigetti?	0	100	0
Ritiene che l'armatore/pescatore attui uno sforzo di pesca irrazionale?	29	71	0
Ritiene che una pesca più equilibrata alla domanda possa sortire maggiore profitto?	57	29	14
Ritiene che uno sforzo di pesca su specie bersaglio di più grandi dimensioni porti alla conservazione delle risorse alieutiche?	57	43	0
- se SI, crede che nel tempo migliori la capacità produttiva dei pescherecci?	57	0	43
Ritiene che tutto il pescato per la tracciabilità passi tramite il mercato?	71	29	0
Ritiene che il mercato disponga di celle frigorifere per conservare le eccedenze fra offerta e domanda?	57	43	0
Ritiene che il mercato possa gestire impianti di lavorazione del fresco con tunnel di congelamento?	57	43	0
oppure di lavorazione (filetti in atmosfera controllata)?	43	43	14
Ritiene che il mercato possa vendere anche al dettaglio quando il pescato eccede la domanda d'asta informando la popolazione?	71	29	0
Come vede il contingentamento del pescato in funzione della domanda e dei prezzi?			
- Positivo	71		
- Negativo	0		
- Ininfluyente	29		

Sarebbe disponibile ad avviare un nuovo processo d'asta basato sulla raccolta preventiva delle ordinazioni dei clienti?	71	29	0
Ritiene utile campagne promozionali per la vendita del prodotto eccedentario e di scarso valore commerciale?	71	29	0
Ritiene utile un collegamento commerciale fra i vari mercati?	57	43	0
Ritiene che accentrare la commercializzazione su pochi mercati sia conveniente?	29	71	0
- se SI, ritiene che molti mercati locali diventino piattaforme di supporto a quello di vendita?	43	14	43

In questa prima indagine emerge come l'86% dei mercati, conoscendo la tematica, non abbia approfondito le criticità a cui avrebbe dovuto dare risposte nel breve e medio periodo essendo rappresentativi degli armatori/pescatori e gestori del loro conferimento; infatti il 100% non conosce le quantità e le specie oggetto del rigetto sbarcabile, il 100% dichiara di non disporre di celle frigorifere o di luoghi idonei, di attrezzare per il servizio di smaltimento o di recupero e ciò che allarma è che l'86% non gradirebbe offrire all'armatore/pescatore tale servizio di cui non ha mai cercato di quantificarne il costo complessivo aggiuntivo a quello praticato dalle aziende abilitate per il rifiuto portuale dei motopesca.

La quantificazione dei costi avrebbe evidenziato al legislatore l'aggravio notevole sui ricavi attuali di gestioni in forte criticità che, oltre ad un investimento iniziale importante, avrebbero dovuto sopportare costi d'esercizio onerosi dovendo prevedere un'organizzazione operativa disponibile per il ricevimento frazionato del prodotto (attracco giornaliero dei motopesca) e collegata ai soli giorni di pesca (diurni e notturni) e quindi avrebbe aperto un confronto con un approccio bottom up significativo per rispondere all'Unione Europea che nella PCP e nel Reg. 1380/2013 richiama di non voler incidere negativamente sulle marinerie costiere.

In tale osservazione emerge la necessità di uno studio mirato e testato in almeno uno o due anni d'esercizio dei motopesca per comprendere le quantità medie sbarcabili, per migliorare la cattura di sole specie commerciali riducendo quelle accidentali (applicazione dei criteri e parametri del CSETP e CIEM) e per valutare con un'analisi costi/benefici gestioni del rifiuto a sistema o per singoli mercati di conferimento. Collegandoci a quanto già fatto osservare nelle interviste degli armatori/pescatori, **il 71 % dei direttori dei mercati intervistati concorda con la possibilità di gestire il rifiuto rigetto** aprendo un momento di riflessione essendo strategica la via di una interconnessione fra il mercato ittico e l'armatore/pescatore elevandone, il rapporto nella consapevolezza di una gestione comune del servizio.

Nella gestione del mercato emerge una prima esigenza di accoglienza di tutto il prodotto alla sala d'asta (71%) mettendo in evidenza la necessità di razionalizzare lo sforzo di pesca (71%) producendo un maggiore profitto per gli armatori/pescatori (57%) favorendo una maggiore tutela al sovra-sfruttamento delle risorse (57%) migliorando la capacità produttiva dei motopesca (57%).

Si rileva inoltre **l'opportunità e la disponibilità di dotare il mercato di ulteriori celle frigorifere e di gestione di impianti di lavorazione del fresco con tunnel di congelamento (57%) vendendo anche al dettaglio (71%)**. Ciò significa che vi è la volontà di tutelare l'armatore/pescatore dalla speculazione commerciale o dalla sua incapacità di controllare il pescato ponendosi in una concorrenza negativa nella fase contrattuale della sala d'asta.

In ciò si evince come ***sia realisticamente opportuno incidere sullo sforzo di pesca tramite il contingentamento del pescato che vede il 71% dei mercati consapevoli che l'attuale gestione d'esercizio in mare favorisce ed acuisce le criticità del settore*** (si richiama anche l'autocontrollo delle OP). Altro tema da approfondire è l'apertura dei direttori di mercato (71%) verso una nuova forma d'esercizio commerciale ricercando alternative all'attuale processo con la raccolta preventiva delle ordinazioni, con conseguente adeguamento del conferimento del prodotto da parte dei motopesca e con campagne promozionali dei prodotti per ampliarne i consumi e la distribuzione dei luoghi di vendita. Infine, da esaminare con uno studio mirato ***vi è la possibilità di un collegamento commerciale fra i vari mercati (57%) che come dato si scontra però con la negatività (71%) di accentrare la vendita su alcuni di essi*** favorendo la trasformazione di alcuni mercati in piattaforme di servizio.

Investimenti portuali e costi d'esercizio per i rifiuti/rigetto

Dall'indagine in corso è emerso che nessun porto destinato all'ormeggio dei motopesca o nelle vicinanze dei Mercati ittici è in grado di ricevere il rifiuto rigetto come da norme vigenti e nel rispetto delle ordinanze e dei piani di gestione dei rifiuti portuali.

Ne consegue una prima fase per l'individuazione di spazi demaniali e di progettazione di un'area attrezzata e una seconda fase coerente con tutte le autorizzazioni urbanistiche con quelle rilasciate dall'Autorità competente per la realizzazione dell'investimento.

Il tempo intercorrente prima della realizzazione (se ed in quanto autorizzata) può essere valutato in circa 18-24 mesi a cui si aggiungeranno quelli di realizzazione (max 3 mesi).

Questa prima difficoltà si dovrà associare alla tempistica di accompagnamento di un bando ad evidenza pubblica, alla temporalità delle sue procedure, alla disponibilità finanziaria di accompagnamento associata a quella disponibile per anticipare i pagamenti delle ultime fatture comprensiva dell'IVA (quest'ultima se è un Ente Pubblico).

In tale considerazione il progetto dovrà prevedere una struttura provvista di servizi igienici e di un ufficio per la tracciabilità del prodotto corrispondenti alle normative unionali di comunicazione alla Capitaneria del luogo se verrà riconosciuta la classificazione e il SOA del rifiuto/rigetto con procedura semplificata come per i rifiuti dei prodotti agricoli (vedi WP4: analisi del percorso amministrativo gestionale del rigetto/rifiuto).

La struttura dovrà disporre di una cella frigorifera della capienza adeguata ai volumi dei rifiuti rigetto con compressori per mantenere una temperatura da 0 a + 4° C oltre ad una macchina per la fabbricazione dei ghiaccio.

Come attrezzature si dovranno prevedere un muletto ed un trans-pallet oltre a pianali e contenitori di stoccaggio.

Il costo di gestione del rifiuto/rigetto inizia sul motopesca con l'utilizzo di almeno due persone da adibire alla selezione delle specie accidentali e dei rifiuti rigetti, al costo del ghiaccio per rinfrescare il prodotto che è altamente deperibile, al costo di sbarco e di trasferimento alla zona di raccolta in area demaniale e alla ditta abilitata per lo smaltimento od il recupero.

Attualmente il costo annuale del rifiuto barca è di circa • 400 annui, il costo della fornitura di ghiaccio è di circa Euro 2.500,00 all'anno che raddoppieranno per i costi aggiuntivi della selezione a bordo del pescato (2 persone a bordo per almeno 2 ore per bordata), per i volumi maggiori da rigetto/rifiuto, per lo scarico nell'ormeggio e trasferimento nei luoghi di raccolta, a cui si aggiungeranno i costi degli ulteriori tempi di registrazione per assolvere alle procedure amministrative.

È evidente un aggravio dei costi d'esercizio per ogni motopesca. Si fa osservare che l'Unione Europea non ha ancora inserito il rifiuto/rigetto nelle categorie dei codici CER

(catalogo europeo dei rifiuti) e il relativo codice per la tariffa corrispondente e non è neppure identificato come Sottoprodotto di Origine Animale (S.O.A.).

Tali negligenze comporteranno ulteriori tempi di adeguamento alla coerenza dei regolamenti unionali e all'applicazione delle normative vigenti che non hanno mai considerato questa tipologia di rifiuto e quindi sorgeranno problemi per la predisposizione della documentazione amministrativa per i trasferimenti e per la fatturazione del servizio.

2.3 Verifica criticità sulla selettività degli attrezzi standard (volante, strascico e rampone) durante l'esercizio di pesca. Indicazione percorso fattibile per le premialità, previste nelle azioni FEAMP 2014/20 che accompagneranno l'utilizzo di pratiche di pesca più selettive

Gli attrezzi di pesca

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce l'obbligo di sbarco sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Si rileva un forte disagio con concrete motivazioni nell'applicazione a bordo ed a terra di questa norma comportando ulteriori costi (personale di bordo, personale di terra per servizi di logistica aggiuntivi) ed una mancanza di spazi sia nei motopesca che nell'area portuale per la gestione del rifiuto rigetto.

È auspicabile che nelle pratiche di pesca i quantitativi di specie accidentali non superino i quantitativi indicati dall'art. 15 del Reg. 1380/2013 e dal Reg. 1224/2009 sui controlli e le infrazioni.

A tal fine è desiderabile una collaborazione degli armatori/pescatori con tecnici scientifici per raccogliere dati omogenei inserendoli nell'arco di due o tre anni in un piano di gestione a supporto dell'attività da proporre all'Amministrazione Centrale per la redazione di uno specifico piano nazionale pluriennale che, chiesti dall'UE ai Paesi membri, sono d'indirizzo per i programmi di tutela del mare e di sviluppo dell'economia ittica nel Mediterraneo.

Tali studi nella descrizione dello stato di fatto e delle eventuali innovazioni da apportare ai pescherecci ed al sistema pesca per la commercializzazione del prodotto nei confronti dei rifiuti o rigetti dovranno rilevare le pratiche di pesca maggiormente coinvolte nella tematica progettuale che sono la risultante dell'abilità dei pescatori nello scoprire attrezzi nuovi e/o nel modificare quelli in uso.


La loro evoluzione e la temporalità d'esercizio è opportuno descriverla, studiarne l'impatto, fare proposte, per una più stretta e precisa applicazione in mare adeguandola ai regolamenti unionali previa una continuità di studi e di ricerche che consentiranno di ridurre le molteplici criticità imposte dai limiti e divieti causati dal sovra-sfruttamento delle risorse che seppur rinnovabili presentano un forte peggioramento in tutti i mari.

Come già indicato uno degli elementi più importanti è la carenza di dati di rilevazione tecnico scientifici da contrapporre nella fase delle prime istanze alle soluzioni unionali adottabili e successivamente confrontabili nella fase di controllo gestionale.

Molti tipi di attrezzi o i metodi di pesca esercitati nell'Alto Adriatico o nel Mediterraneo mostrano la grande capacità di osservazione del pescatore che, studiando il comportamento del pesce, riesce a trovare sistemi artigianali sempre più ingegnosi ed efficaci per poterlo catturare.

Ai fini della ricerca sui rigetti le pratiche di pesca che maggiormente sono interessate sono quella a strascico, a circuizione, a volante e quella con i rapidi o ramponi. Si tenga presente che è vietato l'uso di tali attrezzi nelle zone con profondità inferiore ai 50 m (al di sopra della batimetrica dei 50 m) o entro le 3 miglia marine dalla costa e come riportano le direttive unionali non deve essere considerata la pesca alle vongole (i molluschi eduli lamellibranchi) essendo ancora vivi e vitali nel momento del rigetto in mare. Le pratiche di pesca ed alcune proposte di selettività degli attrezzi:

Pesca a strascico



Motopesca: recupero rete a strascico

Salpamento della rete e pesce catturato

<È un metodo che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. La rete può essere trainata da una o due barche. Le reti a strascico hanno generalmente forma conica; la parte terminale, apribile per estrarre il pescato, prende il nome di sacco, l'apertura invece prende il nome di bocca e la parte centrale di ventre.

Sovente ai lati della bocca sono presenti due lunghe strisce di rete di forma triangolare con funzioni di "invito" che prendono il nome di ali e che, se la pesca viene praticata da due pescherecci in coppia, vengono mantenute aperte da entrambe le barche, con un tonneggio attaccato ad ognuna di esse; nella pesca a strascico compiuta da una sola barca, il tipo più comune, la rete è invece mantenuta aperta da strutture chiamate porte, tavoloni o divergenti. Le porte sono disponibili in diverse forme e misure e possono essere adatte a tenere la rete a contatto col fondo o sollevate da esso. Affinché le porte compiano bene il loro dovere, è necessario che la barca o la nave viaggi ad una certa velocità, in genere di 2,5-4 nodi. La parte della bocca e delle ali che strascica il fondale è in genere armata di piombi e catene con la funzione di smuovere il sedimento e di farne venir fuori pesci ed altri animali che vi fossero intanati mentre la parte superiore degli stessi è dotata di galleggianti con lo scopo di tenere aperta la bocca.

Tale pratica, cattura specialmente pesce demersale (calamari, naselli, triglie ecc.) e pesce bentonico>.

“Secondo uno studio ministeriale italiano, effettuato nel 2001 su alcune specie ritenute tra i principali target di questa pratica (nasello e triglia di fango), la rete del sacco ha in genere una maglia di 60 mm mentre la rete del copri-sacco ha maglia da 50 mm.

Questo studio intendeva comparare il pescato con l’una e con l’altra dimensione di maglia, giungendo a rilevare che, per le due specie tragguardate, alla maggior larghezza (60 mm) corrispondeva una taglia media di cattura più lunga di 1 cm.


Secondo questa ricerca però all’incremento delle taglie, con la maglia più grossa non corrispondeva anche un vantaggio economico, riducendosi il fatturato (del 22,8%), il reddito da capitale (di più del 50%) e la redditività dell’investimento (del 9%)”.

Da tale ricerca si evidenzia come l’aumento della maglia della rete da 50 a 60 mm consente di catturare specie di dimensioni maggiori e favorisce la fuoriuscita di quelle di lunghezza inferiore riducendo le catture di forme giovanili che andrebbero ad aumentare le catture accidentali o quelle di rifiuto rigetto. Il dato di una minore capacità di profitto del motopesca, pur essendo un rilievo economico da tener conto in prima battuta andrebbe analizzato nei rendimenti futuri della capacità di cattura in rapporto al valore di mercato che quelle specie andrebbero a spuntare ed in parallelo verificare nel tempo la riduzione delle bordate per raggiungere il contingentamento fissato in base alla domanda di mercato.

Come si può notare la specificità delle catture degli attrezzi di pesca richiede una stretta collaborazione fra i tecnici scientifici e gli armatori/pescatori per confrontare i sistemi e rilevare le catture sia commerciali che accidentali. Sarà pure necessario determinare indici di campionamento omogenei per poter raccogliere dati testati sulle epoche di pesca, sulle specie bersaglio, sulle bordate, sulla composizione quali-quantitativa del catturato, con l’obiettivo di calcolare le specie soggette all’obbligo di sbarco e quelle contingentate per la capacità di vendita determinate dal mercato ittico di riferimento.

Emergono però altre due considerazioni socio economiche legate all’azione di accompagnamento offerte dal FEAMP sia nei confronti dell’armatore/pescatore sia nei confronti del mercato per supportare nei primi due o tre anni (tempo di ricostituzione degli stock) i minori ricavi che potrebbero generare criticità reddituali alle marinerie e alla gestione del loro mercato ittico.

Pesca a circuizione



Rete di cattura



Salpamento della rete

< La **rete da circuizione** è uno strumento ed una tecnica di pesca indirizzata in genere a specie pelagiche che vivono in banchi, sia piccoli come quelli di sardine o acciughe o spratti, sia più grandi come quelli di sgombri, grandissimi come quelli di tonni.

Il tipo più comune di rete da circuizione prende il nome di **ciancio** o **saccolava** ed è orientato alla cattura di piccoli pesci di banco (pesce azzurro). Di solito il banco, nelle ore notturne, viene attratto in un determinato tratto di mare da una o più piccole imbarcazioni dotate di potenti fonti luminose (**lampara**).

In Italia, le reti a circuizione per la cattura del pesce azzurro sono abbinare da lungo tempo all'uso della luce quale artificio per agevolare la concentrazione del pesce. Tale pesca, detta a lampara, viene effettuata ovviamente solo di notte e in assenza di luna piena affinché la luce artificiale abbia un effetto maggiore su questi pesci che, in queste ore, si avvicinano alla superficie.

La maggior parte dei pescherecci impiegati per questo genere di pesca è di dimensioni medio-grandi (potenze installate comprese nel campo 400-500 HP). Ognuno di essi traina o trasporta a bordo (generalmente 3 barche), grosse lampade alimentate da un generatore elettrico che forniscono la fonte luminosa per l'attrazione del pesce.

Quando il banco di pesce è ben compatto, viene stesa intorno ad esso una rete rettangolare con sugheri nella parte alta e piombi (lima di piombi) in quella inferiore. Quando il banco di pesce è circondato la rete viene chiusa nella parte inferiore e lentamente ritirata fino a quando i pesci sono concentrati in uno spazio piccolo e possono essere recuperati con un coppo. I pescatori pescano di notte con le reti a circuizione e con le luci (lampara) per radunare il pesce. Subito dopo la cattura il pesce viene estratto dal mare e viene messo, ancora vivo, in grandi vasche che contengono una miscela di acqua di mare fredda e ghiaccio, in modo da ottenere l'effetto "shock" >.

In genere la rete da circuizione non crea eccessivi problemi per catture di forme giovanili essendo il recupero praticato più lentamente consentendone la fuoriuscita.

Pesca volante



Traino rete con due motopesca



Bordata: salpamento rete di una cala



Prodotto salpato dai due motopesca



Contenitori del prodotto in acqua ghiacciata

*<La pesca volante è un sistema di pesca pelagico che viene impiegato per la cattura del pesce azzurro, come sardine (*Sardina pilchardus*), alici o acciughe (*Engraulis encrasicolus*), spratti (*Sprattus sprattus*), sgombri (*Scomber scombrus*) ecc.*

È una “pesca massiva” in quanto si possono fare catture dell’ordine di qualche decina di tonnellate in una sola cala se incontra un grosso banco di pesce. Rispetto agli altri tipi di pesca al traino è sicuramente quella meno pericolosa perché caratterizzata da un carico di fatica minore dovuto alle più favorevoli condizioni operative.

La pesca volante è così detta perché originariamente la rete non lavorava a contatto con il fondo ma poteva essere trainata a differenti profondità: oggi praticamente viene sempre usata in prossimità del fondale per prevenire il comportamento del pesce che tende ad abbassarsi per sfuggire all’attrezzo che avanza.

La pesca volante può essere esercitata in coppia o da una singola imbarcazione che traina la rete. Nel primo caso l’apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza delle imbarcazioni, mentre nella pesca volante mono-barca si ricorre all’utilizzo dei divergenti per assicurare un’adeguata apertura della bocca della rete.

Spesso le reti volanti si confondono con le reti a strascico a grande apertura verticale e si usa, per queste reti, in modo improprio il termine “volante” o “volantina”. Comunque qualche caso di volante vera e propria è stato riscontrato nelle marinerie tirreniche, ma si tratta di pochi natanti che alternano queste reti con quelle a strascico a seconda del periodo dell’anno e delle richieste di mercato>.

Questa pratica di pesca effettuata sul fondo si potrebbe assimilare a quella a strascico e una maggiore ampiezza della maglia favorirebbe la non cattura di forme giovanili consentendo una migliore selettività dell'attrezzo.

Pesca con rapido o rampone



Tipologia del rampone



Cala del rampone



Salpamento e selezione del pescato



Scarico del pescato selezionato a bordo

<Il rapido o rampone o sogliolara o sfogliara è una rete piccola, senza ali e dotata di una cornice rigida attorno alla bocca, che nella parte inferiore è armata di denti (come un rastrello), è un attrezzo da pesca escogitato dai pescatori delle marinerie italiane, in particolare nel mare Adriatico, per aumentare l'efficienza della cattura dei pesci piatti come sogliole (Solea spp.) e rombi (Psetta maxima), dei pectinidi e di altri molluschi. Si tratta di una rete a strascico a bocca rigida, utilizzata per la pesca sul fondo.

L'intelaiatura in metallo, monta tre elementi caratteristici: una tavola di legno superiore che funge da depressore e mantiene la bocca in stretto contatto con il fondale, una fila di denti arcuati in ferro che penetrano nel sedimento per circa 5–7 cm, una serie di slitte montate ad intervalli regolari che impediscono un eccessivo affondamento dell'attrezzo. Un foderone in gomma o altri materiali semi rigidi, sotto la rete, ne evita l'usura meccanica.

Durante la cala la velocità della barca può arrivare a 5-6 nodi pur mantenendo una corretta interazione dell'attrezzo con il fondale, (da questo deriva il nome rapido) i denti, penetrando nel sedimento, obbligano gli organismi che vi si acquattano a sollevarsi e ad entrare nella rete.

I pescherecci strascicano solitamente 4 rapidi in contemporanea: uno per lato, scostato dal fianco per mezzo di un braccio metallico detto buttafuori, e due a poppa, filati a distanze diverse per evitare che si sovrappongano tra loro (in gergo, incattivino). La flotta di pescherecci che usano il rapido in Adriatico supera di poco i 60 natanti, il 65% dei quali appartiene alla marineria di Chioggia.

La pesca con il rapido può essere effettuata con due diversi bersagli: se si hanno come bersaglio i pesci piatti le cale vanno effettuate sotto-costa, se invece si vogliono bersagliare i pectinidi (capesante e canestrelli) si opera in alto mare, in una zona tra le 6 e le 40 miglia dalla costa; questa attività ha però visto ridurre il suo carattere redditizio a causa del collasso degli stock. Le aree che rimangono ancora pescose sono vicine o all'interno di acque croate, dove la pesca col rapido è ampiamente regolata.

Dopo la cala, il rapido viene salpato e il sacco di rete svuotato sulla coperta a poppavia del peschereccio, quindi inizia il processo di selezione (sorting). Il rapporto scarto/commerciale varia a seconda delle specie bersaglio ed è di 2:1 per i pesci piatti, 9:1 per le capesante, 1:6 per i canestrelli. Questo significa un 66% di scarto nella pesca dei pleuronectidi, anche se questo valore può variare notevolmente. Gli organismi non-bersaglio catturati, poi rigettati in mare, consistono principalmente di spugne e tunicati.

Le catture accidentali costituiscono una parte importante del pescato per l'attività con il rapido, tanto che spesso la biomassa delle specie commerciali accessorie supera quella delle specie bersaglio.>

Al fine di attuare una governance di tutela delle specie in rapporto alla maggiore selettività degli attrezzi si ritiene opportuno presentare la composizione della flotta peschereccia dell'alto Adriatico, la vetustà dei pescherecci ed i volumi di pesce catturato oltre a quanto commercializzato nei vari mercati regionali alto adriatici.

I pescherecci fuori tutto maggiori di 12m dimostrano una vetustà (25-30 e oltre anni) associata in molti casi ad un adeguamento strutturale avvenuto nel tempo per l'utilizzo della licenza di pesca a strascico riducendo notevolmente le possibilità di investimenti a bordo per consentire uno spazio per i contenitori dei rifiuti rigetti ed ancora di più per la realizzazione di celle frigorifere. Lo spazio a poppa disponibile è già occupato dai contenitori con acqua gelata per il pesce commerciale e solo alcuni pescherecci sono dotati di piccole celle frigorifere per mantenere il ghiaccio di raffreddamento del pescato. Gli spazi liberi poppieri servono per salpare le reti e per selezionare il prodotto che è altamente deperibile dovendo, fra l'altro, attendere il tempo di sbarco.



Spazio a bordo dei motopesca

In questa realtà l'Unione Europea, conoscendo gli indirizzi internazionali di tutela delle risorse alieutiche e dell'aggravante delle catture delle specie accidentali, promuove l'ammodernamento delle barche della flotta passando da quella vetusta ad una maggiormente adeguata accompagnando la costruzione di nuovi scafi (più leggeri, a minor consumo di carburante e meno inquinanti ecc.), con celle frigorifere a bordo, con spazi di lavoro maggiormente vocati alla sicurezza ecc. Ciò non sarà possibile con il FEAMP che prevede come

azione di accompagnamento per l'ammmodernamento solo piccoli interventi strutturali non certamente sufficienti ad assolvere al compito delle catture accidentali e dei rifiuti rigetto.

selettività degli attrezzi di pesca

Cosa proporre per migliorare le attuali metodologie di pesca deriva dalla conoscenza tecnica dei sistemi di cattura adottati e dalla strutturazione degli attrezzi e dalla promozione dei correttivi volti alla tutela delle risorse rinnovabili in un corretto equilibrio con lo sforzo di pesca.

Le pratiche di pesca elencate, escluso le reti volanti e a circuizione, catturano il pesce e la biomassa che vive e staziona sul fondo o vicino ad esso, per cui, in Mediterraneo e specificatamente nell'alto Adriatico, la cattura con reti a strascico o a rampone è generalmente formata da molte specie bersaglio, anche se la quantità di quelle non commerciali sono di gran lunga superiore al resto e in massima parte compongono forme giovanili di un prodotto che dopo la crescita (taglia maggiore) promuoverebbero maggiore profitto economico.

L'impatto delle reti trainate (volante, strascico o rampone) sulle specie bersaglio che intendono catturare è l'elemento principale da considerare per promuovere la selettività dell'attrezzo. Le reti a strascico ed i rapidi o ramponi infatti possono catturare tutte le specie che vivono sul fondo o in prossimità di esso purché la loro taglia sia tale da essere trattenuata dalla maglia del sacco che deve essere superiore a 40 mm. *(Reg. CE Mediterraneo 1967/2006 dal 1° luglio 2008, la rete di cui al punto 1 è costituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm. Le condizioni tecniche per l'attacco di dispositivi e l'armamento delle reti da traino oltre ai requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca sono previste negli allegati I e II così come le taglie minime catturabili dei pesci, crostacei e molluschi allegato III).*

I rigetti potranno essere ridotti se l'impiego degli attrezzi di pesca e il loro utilizzo saranno rapportati all'esigenza di evitare o ridurre la cattura del pesce che non si vuole pescare. Non tutti i miglioramenti selettivi apportabili alle attrezzature o alle pratiche di cattura sono tuttavia compatibili con i pareri scientifici più aggiornati evidenziando la necessità di studi ed approfondimenti a bordo da parte di osservatori/rilevatori per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione.

Per le metodologie innovanti alle attrezzature ed ai sistemi di pesca (fermo pesca, bordate, salpamento a bordo ecc.), infatti, si dovranno riscontrare quelle maggiormente efficienti nell'area del Distretto Alto Adriatico applicando gli elementi proposti dal Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca e dal CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) che possono essere consultati sulle questioni relative alla selettività degli attrezzi, sulle pratiche ed attività di pesca, sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine.

Tali organismi sono stati istituiti anche per garantire la necessaria assistenza a personale scientifico altamente qualificato, in particolare nell'applicazione di discipline di tipo biologico, economico, ambientale, sociale e tecnico.

Nell'Alto Adriatico le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi e progetti pilota proponenti innovative strategie di gestione dei periodi idonei alla pesca e degli attrezzi aumentandone la selettività o riducendone al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino.

Una buona selettività è naturalmente auspicabile per tutelare la conservazione delle specie maggiormente sottoposte a pressione di pesca. L'adeguamento delle attrezzature aumenterà la capacità che ha quella rete di lasciare fuggire le forme giovanili con un margine di miglioramento che darà i suoi frutti negli anni successivi.

In tale orientamento rimane, però, indiscutibile la validità di ridurre lo sforzo di pesca nella temporalità delle presenze, nelle epoche riproduttive e nell'alternanza delle zone di pesca ed i risultati saranno accertabili solo nel tempo (due, tre anni e oltre).

È comunque noto che la selettività dipende anche da altri fattori: velocità di pesca, calate corte, salpamento meno veloce delle reti o dell'attrezzo, oltre alla grandezza delle attrezzature e alla dimensione delle reti e/o della maglia, al tipo di materiale con cui è confezionato il sacco, il tipo di rete con nodo o senza nodo, tipo di armamento ecc.

Per il Distretto Alto Adriatico mancano studi di selettività degli attrezzi fino ad oggi in uso e dati che quantificano i rigetti che potrebbero fornire indicazioni per migliorare la gestione delle imprese di pesca e contribuire a salvaguardare maggiormente le risorse rinnovabili ed affermare le buone prassi di pesca condivise dalle marinerie. Ed è questo un elemento importante da condividere come Distretto e proporre al MIPAAF promuovendo presso la Commissione Europea nuove regole per il piano di gestione locale alto Adriatico.

Al fine di approfondire le conoscenze sulla selettività si riporta quanto affermato da Mario Ferretti *et al.* (ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologia Applicata al Mare):

“È qui opportuno notare che in generale non è un vantaggio usare maglie molto piccole, perché la maglia piccola impedisce sì la fuga dei pesci piccoli, ma poi rende anche difficoltosa la cattura dei pesci più grossi che come noto hanno maggiore valore commerciale. In bibliografia sono descritti molti casi in cui si è dimostrato che una maglia più grande consente maggiori catture di individui di grossa taglia (Caddy, 1999)”.

Altri ricercatori affermano pure che:

la selettività di una rete viene determinata con cale apposite e le prove vengono condotte sostanzialmente con due metodologie diverse:

- ✓ *a) metodo del cover che consiste nel mettere una pezza di rete a maglie più piccola attorno al sacco allo scopo di catturare i pesci che sfuggono dalle maglie dello stesso;*
- ✓ *b) metodo delle cale alternate o cale parallele che consiste nell'uso di due reti identiche (trainate dalla stessa barca una di seguito all'altra o da due barche uguali), ma con sacchi a maglia diversa.*

Ambedue i metodi hanno pregi e difetti. Il metodo più usato è quello del cover anche perché permette il confronto diretto di quanto catturato e quanto perduto dal sacco. Col metodo delle cale alternate il confronto non è mai esattamente diretto dato che due cale diverse anche nella stessa zona danno normalmente catture con qualche diversità.

Il cover però ha come difetti principalmente quello di fare “ombra” al pesce e quindi di favorirne o di impedirne la fuga dal sacco. In altre parole col cover montato attorno al sacco a volte, se il cover non resta sollevato rispetto al sacco, si ha la fuga da quest'ultimo di minor numero di individui di piccola taglia rispetto a quelli che fuggirebbero se non vi fosse il cover, con ciò riducendo la selettività. Molti ricercatori hanno fatto prove di selettività soprattutto col metodo del cover.

Dremiere (1979) ha raccolto e sintetizzato i lavori fino ad allora fatti sulla selettività in Mediterraneo (vedi Tabella sotto): *in pratica il metodo di sperimentazione, l'armamento della rete, la velocità di pesca, il materiale di cui è fatto il sacco e così via modificano il comportamento del pesce e quindi la selettività.*

Data l'importanza della selettività e dell'impatto ambientale delle reti a strascico, Ferretti et al. nel corso di un'indagine, hanno proceduto ad effettuare una serie di imbarchi a bordo di alcuni pescherecci per monitorare il tipo di catture da un punto di vista quali-quantitativo sul pescato. Gli imbarchi avvenivano su motopescherecci professionali che utilizzavano reti a

grande apertura verticale. Le osservazioni a bordo sono state effettuate per un paio di mesi (settembre-novembre 1998) e sono emersi dati molto interessanti. Si è rilevato che la rete a grande apertura verticale viene usata generalmente a profondità minori e dà un rendimento totale più elevato rispetto a quello della rete italiana (solitamente caratterizzata da uno sviluppo di tipo orizzontale); in particolare si sono avute maggiori catture di boghe, calamari e triglie. Anche su una specie pregiata e di rilevante importanza economica sul mercato italiano quale il nasello si è osservata una differenza di cattura tra le due reti a seconda delle classi di taglie (piccoli, medi e grandi) in cui sono state suddivise le catture.

Dati sulla selettività di alcune specie economicamente importanti del mar adriatico (Dremière, 1979).

Specie	Apertura maglia (mm)	Taglia di ritenuta al 50% (mm)	Fattore di selettività (FS)	Autori
<i>Mullus barbatus</i>	38	75 LT	2,0	Frogia,Galli 1970
=	35,5	83 LT pm*	2,33	Levi et al.,1961
=	38	77 LT pm*	2,0	Ferretti,Frogia,1975
=	35,5	85 LT pm*	2,3	Ferretti,Frogia,1975
=	42	83 LT pm*	2,0	Ferretti,Frogia,1975
=	42,7	78 LT pm*	1,8	Ferretti,Frogia,1975
=	41,28	88 LT pm*	2,1	Ferretti,Frogia,1975
=	41,4	135 pm	3,26	Jukie, 1971
=	55,2	190 pm	3,44	Jukie, 1971
=	64,2	220 pm	3,43	Jukie, 1971
=	51,3	125 pm	2,44	Jukie, 1971
=	38	117 pm	3,0	Piccinetti, 1969
<i>Merluccius merluccius</i>	35,5	90 pm*	2,8	Ferretti,Frogia, 1975
=	42	110 LT pm*	2,6	Levi et al.,1971
=	41,4	140	2,54	Jukie, 1971
=	55,2	215	3,89	Jukie, 1971
=	64,6	300	4,64	Jukie, 1971
=	51,3	80	1,56	Jukie, 1971
=	39,5	95 LT	2,67	Levi et al.,1971
<i>Trisopterus minutus capelanus</i>	35,5	104 LT pm*	2,9	Ferretti,Frogia,1975
=	35,5	101 LT	2,84	Levi et al.,1961
<i>Pagellus erythrinus</i>	41,4	115	2,78	Jukie, 1971

=	55,2	165	2,99	Jukie, 1971
=	64,6	200	3,10	Jukie, 1971
=	51,3	135	2,63	Jukie, 1971
<i>Trachurus trachurus</i>	34	82 LT pm*	2,4	Ferretti, Froggia, 1975
=	34	92 LT pm*	2,7	Ferretti, Froggia, 1975
=	33,7	110 LT pm*	3,2	Ferretti, Froggia, 1975
=	41,6	160	3,85	Jukie, 1971
=	52,8	205	3,88	Jukie, 1971
=	62,6	265	4,23	Jukie, 1971
<i>Solea vulgaris</i>	43	172 LT	4,0	Ferretti, Froggia, 1975
=	42,5	146 LT	3,4	Ferretti, Froggia, 1975
=	41,6	162 LT	3,9	Ferretti, Froggia, 1975
=	41,5	155 LT	3,7	Ferretti, Froggia, 1975
<i>Nephrops norvegicus</i>	41,6	45	1,08	Jukie, 1971
=	52,8	50	0,95	Jukie, 1971
=	62,6	105	1,68	Jukie, 1971

È risultato che, rispetto alla composizione di taglia del pescato, la rete a strascico tradizionale italiana ha una maggiore incidenza nelle catture di piccoli merluzzi (circa 75%), mentre quella a grande apertura verticale non raggiunge il 50%.

Le reti a strascico quindi non sono tutte uguali ma in ogni caso si può dire che, se usate correttamente (maglie regolamentari e in zone consentite) senza artifici di armamento per ridurre o annullare la selettività, non sono prevedibili impatti ambientali negativi naturalmente se non vi sarà un aumento dello sforzo di pesca”.

L’impatto sul fondo poi è generalmente solo superficiale e lo stesso pescatore cerca di ridurlo al massimo per rendere più redditizia e più agevole la pesca. Per l’impatto sulle risorse oggetto di pesca il discorso è più complesso. Come già detto si ha la cattura nella stessa cala di molte specie e di dimensioni diverse. **La maglia minima concessa (40 mm) è una maglia di compromesso che salvaguarda abbastanza alcune specie, ma non è sufficientemente grande per poter far fuggire le forme giovanili di altre specie.**

Il regolamento (CE) n. 1976/2006 ha rimesso in discussione la necessità di salvaguardare tutte le risorse economicamente importanti ed ha stabilito oltre alla maglia minima (50 mm) anche la taglia minima per specie degli individui da catturare e commercializzare.

In letteratura si riporta che tra la taglia minima e la maglia non vi è legame per cui teoricamente vi è una parte della cattura che dovrebbe essere rigettata a mare.

Si comprende da questo la necessità che si intensifichino i lavori di selettività arrivando a fattori di selettività i più precisi possibili.

Per quanto riguarda l’impatto delle reti a strascico a bocca fissa, è utile riportare i risultati di una ricerca sugli effetti che tale pesca ha sulle comunità macro-bentoniche (Giovannardi et al., 1998). In questo studio sono stati presi in considerazione sia il rapido per cappelante

e canestrelli siti su fondali sabbiosi al largo, che il **rapido per sogliole** su fondali fangosi sotto-costa.

Sono stati eseguiti dei prelievi del sedimento nelle zone in cui si sono effettuate le pesche con i due tipi di attrezzi da confrontare con quelli eseguiti subito dopo il passaggio degli attrezzi in quelle zone e a distanza di 15 giorni. I risultati dei prelievi di sedimento effettuati subito dopo il passaggio di tali attrezzi hanno messo in evidenza una diminuzione del numero di specie macro-bentoniche presenti, ma tali effetti vengono quasi annullati dopo quindici giorni, quando si ripristinano parzialmente le condizioni iniziali. Tuttavia la sopravvivenza di una comunità bentonica rispetto ad un'altra differisce a secondo del gruppo tassonomico di appartenenza.

Nella pesca con rapidi per Pettinidi si trova un alto rapporto tra il pescato commerciale e quello non commerciale (1/3), mentre per ciò che concerne il rapido per sogliole, che opera maggiormente sotto costa, gli Autori consigliano di limitare tale pesca nel periodo tardo-autunnale poiché è in questo periodo che le giovani sogliole di età 0 migrano dalle nursery in zone lagunari e costiere verso il largo su fondali a maggiori profondità (Giovanardi et al., 1998; Giovanardi, 1999). Resta comunque importante, per tutti i tipi di rete a strascico, contenere lo sforzo di pesca”.

Richiamando gli studi e le osservazioni di tali autori si è ritenuto portare un contributo alle conoscenze per ridurre lo sforzo di pesca su specie non commerciali e per fornire utili indicazioni per promuovere ricerche finalizzate da parte di alcuni pescherecci delle tre Regioni dell'Alto Adriatico (eventualmente con proposte ai Paesi transfrontalieri).

Con il Reg. CE 1967/2006 sono state rimodulate le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e, come già riportato, le misure minime di cattura degli organismi commerciali e le tipologie delle attrezzature consentite. Tali indirizzi sono in linea con quanto affermato dagli studi riportati e quindi dovranno essere considerati nell'argomento della selettività degli attrezzi.

Al fine di ottimizzare gli interventi per la tutela delle specie non devono essere dimenticati, **il fermo biologico** (*durante periodi riproduttivi dei principali organismi oggetto di pesca o di bycatch*) per consentire la ricostituzione degli stock ittici durante il periodo riproduttivo e gli interventi per far produrre ulteriormente il mare applicando in **zone di nursery o protette** aree attrezzate con barriere sommerse a varia tipologia e **nidi artificiali** che favorendo, la riproduzione e la crescita di molte specie, attiveranno la conservazione della biodiversità del mare e limiteranno la pesca a strascico e a rampone.

In tali orientamenti emerge la validità di controllo e di studio sistemico con l'applicazione di piani di gestione locali proponendo la georeferenziazione del mare definendo le rotte di pesca e la densità dei pescherecci nella loro temporalità d'esercizio su specie bersaglio, la frequenza delle calate (bordate), il contingentamento delle catture in rapporto alla domanda di mercato ecc. In tale gestione si richiama l'importanza delle OP che, attivando il contingentamento delle catture sulla domanda di mercato, favoriranno un autocontrollo degli armatori/pescatori in funzione delle catture rapportate alla commercializzazione del prodotto.

Al fine di contribuire all'osservanza delle direttive unionali in materia di rigetti e di tutela della biodiversità, un piano di gestione sarebbe in grado di fornire elementi sul rendimento di reti a maglia più larga di quella consentita per mettere a confronto i ricavi in una temporalità di ricerca scientifica a bordo che sicuramente offrirà dati certi su cui basare futuri interventi migliorativi.

A tal fine si riporta quanto detto da un armatore/pescatore *“Ho inserito nel sacco una maglia più larga e ho visto aumentare i guadagni, perché i pesci più grandi si vendono me-*

glio e ad un prezzo più alto, vendendo meno pesce e spreandone il meno possibile. Lavoro di meno e guadagno di più. Nell'attività di pesca salpo (cioè svuoto) la rete molto spesso. Questo permette di risparmiare carburante e ridurre l'inquinamento, in quanto la barca deve trascinare un peso minore, ma soprattutto permette alla rete di non intasarsi. Catturando solo pesci grandi il risultato economico è stato premiante. Infine ho fatto costruire cime che abbiano l'anima di piombo ricoperta da fibra sintetica. In questo modo risparmio ed evito di sbriciolare 200 kg di piombo all'anno a causa dello sfregamento dei pesi sul fondo".

Azioni FEAMP di Accompagnamento per l'utilizzo di pratiche più selettive

Tutte le indicazioni svolte in questo WP e nei seguenti portano ad azioni considerate in varie misure del FEAMP 2014-2020 che si possono così richiamare:

- **Art. 29 <Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale>**: con questa misura sarà possibile avviare la formazione professionale su progetti comuni per comprendere le peculiarità dell'obbligo di sbarco e della riduzione delle catture accidentali in mare con la ricaduta sulla loro attuale gestione. Promuoverà le conoscenze sull'utilizzo delle attrezzature maggiormente selettive e su diverse attività di pesca, oltre a far comprendere gli effetti di medio e lungo termine sull'economia ittica locale.

- **Art. 37 <sostegno all'ideazione ed all'attuazione delle misure di conservazione>**: tale misura richiama gli art. 7-8-11 del Reg. (UE) 1380/2013. In particolare si riporta l'art.7 < *Tipi di misure di conservazione* > che riporta:

- b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino;
- c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;
- d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche;
- e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Art. 38 <Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino ed adeguamento della pesca alla protezione delle specie>**:

anche questa misura richiama il Reg. 1380/2013 sostenendo investimenti:

- destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art 15 del Reg. UE 1380/2013.

- **Art. 39 <Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine>**:

tale misura richiama il Reg. 1380/2013 in particolare l'art. 2 paragrafo 2 al fine di contribuire all'eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive e per ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi di pesca. Per tali interventi prevede studi e ricerche in collaborazione con Organismi riconosciuti dallo Stato membro che dovranno convalidare i risultati.

- **Art. 43 <Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca>:**

al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, questa misura può sostenere nel caso specifico investimenti volti alla raccolta di scarti e rifiuti marini, ed in ciò richiama l'art. 15 del Reg. 1380/2013 , l'art.8 (paragrafo 2 lett. b) del Reg. 1379/2013 nonché di aggiungere sostegno alla valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.

- **Art. 66 <Piani di produzione e di commercializzazione>:**

richiamando il Reg. 1379/2013 si sostengono le Organizzazioni dei Produttori (OP) nei piani di produzione e di commercializzazione.

- **Art. 67 <aiuto al magazzinaggio>:**

richiama il reg. UE 1379/2013 riconoscendo le OP che immagazzinano i prodotti della pesca e per la loro stabilizzazione economica

Art. 69 < Trasformazione dei prodotti della pesca>:

Aprè ad investimenti che nel caso delle specie accidentali non deve essere d'incentivo per una pesca specifica. In ciò occorre fare molta attenzione all'attuale possibilità che ha l'armatore/pescatore come ditta individuale, sia pure anche aderente ad una cooperativa, di poter conferire le specie accidentali ad imprese di trasformazione.

Per ridurre drasticamente tale possibilità sarà opportuno promuovere l'istituzione di OP locali che nelle loro competenze hanno la gestione della pesca ed il contingentamento del pescato, pertanto l'armatore/pescatore potrà essere controllato facilmente e si potrà scongiurare il pericolo che, con l'obbligo di sbarco, si incentivi la cattura di specie sottodimensionate.

Parallelamente tale controllo potrebbe pure essere garantito dai Mercati ittici locali se vi sarà un indirizzo in tal senso da parte del MIPAAF.

In termine si fa rilevare che l'art. 27 <consulenza scientifica> promuove investimenti nelle prestazioni scientifiche, per studi e servizi di consulenza a tutto campo.

Così come in altri WP, le misure che particolarmente intervengono a sostegno della selettività degli attrezzi sono state distinte secondo la peculiarità dell'azione, ma affinché trovino attuazione la Regione, Organo Intermedio del Governo, dovrà scegliere le misure e le azioni che metterà a bando.

WP 3 Analisi dei possibili utilizzi (trasformazione in farine di pesce, alimenti per animali, utilizzi a fini caritativi previa verifica possibile utilizzo ad uso alimentare, ecc.) delle catture accessorie, relative stime e mercati e studio della creazione di fondi da alimentare con una parte dei proventi delle catture accidentali per migliorare la selettività degli attrezzi. Lungo la fascia costiera del Distretto si rileveranno le imprese potenzialmente interessate alla lavorazione del materiale ittico (se esistenti, secondo processi di lavorazione e trasformazione); si indicheranno le possibili attività di lavorazione e trasformazione del prodotto evidenziando pure le criticità dei volumi di conferimento in base ai fermo pesca obbligatori e temporanei ed alle disponibilità di magazzinaggio dei vari mercati posti in rete.

3.1 Rilevazione delle imprese potenzialmente interessate alla lavorazione del materiale ittico. Indicazione possibili attività di lavorazione e trasformazione del prodotto.

Le Imprese di pesca sono libere di scegliere l'uso finale delle catture accidentali come lo smaltimento a discariche, come per la trasformazione in cibo per animali, come utilizzo di biomassa, per ottenere oli per uso cosmetico o proteine per uso farmaceutico, oppure compost fertilizzante, e per produrre biogas ecc.

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2005, l'obbligo di sbarco per la pesca pelagica e industriale, quindi le catture dovranno essere conservate a bordo e sbarcate. Da tale normativa deriva la necessità di vagliare le azioni dirette allo smaltimento ed all'eventuale recupero con l'utilizzo di tali esemplari.

Al fine di valutare le normative portuali in applicazione alle direttive unionali e quindi nazionali si riporta quanto riportato in letteratura evidenziando le problematiche esistenti sollevate dall'applicazione di tale regolamento.

I pesci vengono qualificati come **Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.)**, la cui analisi sotto il profilo giuridico involge una serie di discipline correlate, comunitarie e nazionali.

I S.O.A., compresi i prodotti trasformati (come ad esempio le farine animali) - sulla base delle norme vigenti, ovvero l'art. 185 comma 2 lett. b), Parte IV del D.L.vo 152/2006 rubricato *"Esclusioni dall'ambito di applicazione"* ed il Regolamento Comunitario n. 1069/2009 (vigente dal 4 marzo 2011) recante *"Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"* - non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del TUA (**norme in materia di gestione rifiuti**) in quanto disciplinati da altre disposizioni normative anche comunitarie, naturalmente sulla base e con i limiti del contenuto di queste ultime.

In particolare l'art. 185 comma 2 prevede: *"Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: ... b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, **eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio**".*

Posto che il citato Regolamento 1774/2002 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 1069/2009, la disciplina comunitaria è comunque espressamente dedicata alle *"norme sanitarie"* per i S.O.A., pur contenendo indicazioni anche in ordine al loro *"smaltimento"* o *"recuper"*. È però precisato più volte nei *"considerando"* del Regolamento la necessità che

gli Stati membri pongano le indicazioni contenute nell'atto in giusta correlazione con la vigente disciplina di gestione rifiuti.

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009 n. 1069/2009/CE stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai **Sottoprodotti di Origine Animale** (SOA) e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1069/2009/CE rientrano nel concetto di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.):

1. *corpi interi o parti di animali. Ai sensi dell'art. 3, n. 4 Reg. 1069/2009/CE per «carcassa» si intende una carcassa quale definita al punto 1.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 vale a dire: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura;*
2. *prodotti di origine animale. Ex art. 3, n. 3 Reg. 1069/2009/CE per «prodotti di origine animale» si intendono i prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), ossia:*
 - *alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;*
 - *molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;*
 - *altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;*
3. *altri prodotti ottenuti da animali.”*

L'articolo 2 del regolamento in parola circoscrive l'ambito d'applicazione:

- a) *ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi al consumo umano in forza della legislazione comunitaria;*
- b) *ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana:*
 - ✓ *prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;*
- c) *materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.*

Indica, altresì, in maniera analitica le ipotesi di esclusione per i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- a) *corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;*
- b) *corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale];*
- c) *sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 [piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica forniti direttamente dai cacciatori al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono il consumatore finale];*

- d) *ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;*
- e) *latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine;*
- f) *conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;*
- g) *rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:*
 - *provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;*
 - *destinati all'utilizzo nei mangimi;*
 - *destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;*
- h) *fatta salva la legislazione comunitaria sull'ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi; alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;*
- j) *alimenti grezzi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine e destinati al consumo domestico privato.*

Con accordo della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Autonomie Locali del 7 febbraio 2013 sono state emanate le *"Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"*.

Tali linee guida sono state adottate al fine di *"regolare uniformemente sull'intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente"* e sono state recepite dalla Regione Emilia Romagna con delibera n.121 del 08.05.2013, dalla Regione Veneto con delibera n. 1530 del 28 agosto 2013 e dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l'emanazione di note esplicative.

Il Regolamento 1069/2009 classifica i **S.O.A. in 3 categorie specifiche** (agli artt. 8, 9 e 10) che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali:

- CATEGORIA **1** → rischio sanitario più elevato → sottoprodotti nocivi per la salute;
- CATEGORIA **2** → rischio intermedio → sottoprodotti non adatti per il consumo umano;
- CATEGORIA **3** → basso rischio igienico-sanitario → sottoprodotti che possono essere impiegati nell'alimentazione animale, se soddisfino determinate condizioni.

A seconda del rischio sanitario, tali sottoprodotti, possono essere inviati alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento oppure essere valorizzati al fine di ottenere dei sottoprodotti destinabili all'industria mangimistica o per altri scopi industriali.

L'art. 4 dell'Allegato A dell'accordo tra Governo - Regioni - Autonomie Locali del 7 febbraio 2013 prevede l'asporto quotidiano dei sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3; **in difetto, tali prodotti devono essere raccolti e temporaneamente stoccati mediante l'impiego del freddo in contenitori ermeticamente chiusi (coperchio), in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, esclusivamente dedicati allo scopo e identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di lunghezza tale da renderla evidente.**

Tale striscia deve essere di diverso colore in relazione alla categoria di materiale trattato: NERO per materiale di categoria 1, GIALLO per il materiale di categoria 2, VERDE per il materiale di categoria 3.

Qualora l'allontanamento mediante raccoglitori autorizzati non avvenga quotidianamente, i contenitori ermeticamente chiusi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione e, se collocati all'interno delle celle frigorifere destinate anche alla conservazione di alimenti, devono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche per evitare ogni possibilità di contaminazione crociata.

Per particolari esigenze, le Regioni/PA possono autorizzare, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, e per analogia di pesci, di molluschi e di crostacei (rigetti o catture accidentali) uno o più contenitori refrigerati dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente e per analogia in area portuale da parte dell'ente territorialmente competente nel demanio portuale.

Per l'allontanamento dai siti di produzione i S.O.A. possono essere consegnati esclusivamente a raccoglitori (imprese abilitate) che operano in conformità al Reg. (CE) 1069/2009. Il trasporto deve avvenire con automezzi o contenitori autorizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL, identificati con targa inamovibile di metallo riportante la Regione, l'ASL di competenza ed un codice identificativo assegnato.

I S.O.A., dopo essere stati identificati e raccolti dai luoghi di produzione sono trasportati, in modo temporaneo o definitivo, presso uno o più dei seguenti impianti:

- impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia;
- impianti di incenerimento e coincenerimento;
- impianti di produzione di biogas e di compostaggio;
- impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3.

All'atto del carico dei S.O.A. viene richiesta la compilazione di uno specifico documento commerciale di accompagnamento, firmato dallo speditore e dal trasportatore.

Le copie devono essere conservate a disposizione per eventuali controlli degli organi di vigilanza per un periodo di almeno due anni. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono S.O.A. sono tenuti a tenere aggiornato, con annotazioni entro 10 giorni da ciascuna operazione, un registro delle partite, e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente. Gli obblighi di registrazione e di detenzione del registro possono essere assolti dal destinatario dei SOA (impianto di destinazione o impianto di transito) con il quale sia stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1069/2009 sono sanzionate dal D.Lgs n. 186 del 1° ottobre 2012.

Si precisa che gli scarti di origine animali sono sottratti alla applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Reg. (CE) n. 1069/2009, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 183, comma primo lett. n), del D.Lgs n. 152/06, mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale.

Gli enunciati principi di diritto trovano applicazione con riferimento al testo originario dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06, dovendo essere privilegiata quella interpretazione delle norme nazionali che sia conforme al diritto comunitario e trovando, peraltro, detta interpretazione, in relazione al secondo comma dell'articolo 185, nella formulazione previgente, un puntuale riscontro testuale, stante il riferimento della norma all'ambito di applicazione ivi indicato e, quindi, al solo profilo sanitario e di polizia sanitaria disciplinato da detto Regolamento.

Infine, va, rilevato che la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 n. 2008/98/CE, non risulta avere affatto modificato gli enunciati principi di diritto che regolano il concorso tra la disciplina sanitaria della gestione dei sottoprodotti di origine animale e la normativa in materia di rifiuti, in quanto la esclusione del principio di specialità trova puntuale riscontro proprio nelle disposizioni in essa contenute. [Cass. Sez. 3 n. 2710/2012; Cass. Sez. 3 n. 12844/2009; Cass. Sez. III n.21095/2007, Guerrini; Cass. Sez. 3 n. 21676/2007].

Lo smaltimento dei S.O.A. in discarica autorizzata o attraverso inceneritori non è l'unica opzione ad oggi disponibile, poiché i S.O.A. - grazie alle nuove tecnologie - possono essere utilizzati in un ampio numero di settori produttivi, quali ad esempio nelle industrie farmaceutiche, mangimistiche, del pellame, e per la produzione di energia. Nel caso dei rigetti per le industrie mangimistiche e per la produzione di energia.

L'Unione Europea ha approvato gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti ed autorizzati dal Ministero della Salute italiano che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e resi pubblici con gli elenchi up-to-date.

Nel sito Web nazionale si mostra il raggruppamento delle attività SOA per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (il regolamento CE 1774/2002 è abrogato Reg. CE 1069/2009 che si applica a partire e dal 4 marzo 2011).

Fra gli elenchi degli stabilimenti ABP riconosciuti nei paesi dell'Unione europea, si riporta integralmente l'elenco delle tipologie degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale del Ministero della salute:



Elenco degli stabilimenti italiani di sottoprodotti di origine animale riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale.

Documento SANCO/7177/2010/rev1

Le specifiche tecniche relative al formato dell'elenco principale e degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti o registrati per la manipolazione di sottoprodotti di origine animale in Europa e nei Paesi Terzi" risultano così determinate:

Elenco	Nome file	Dimensione	Data aggiornamento
1) Sezione I - Impianti che svolgono attività intermedie e stoccaggio di sottoprodotti di origine animale	1069-SANCO-CATEGORIA-1.HTML	442 Kbyte	31/05/2015
2) Sezione II - Impianti di magazzinaggio di prodotti derivati	1069-SANCO-CATEGORIA-2.HTML	95 Kbyte	31/05/2015
3) Sezione III - Inceneritori e co-inceneritori	1069-SANCO-CATEGORIA-3.HTML	109 Kbyte	31/05/2015
4) Sezione IV - Impianti di trasformazione	1069-SANCO-CATEGORIA-4.HTML	105 Kbyte	31/05/2015
5) Sezione V - Impianti oleo-chimici	1069-SANCO-CATEGORIA-5.HTML	10 Kbyte	31/05/2015
6) Sezione VI - Impianti di biogas	1069-SANCO-CATEGORIA-6.HTML	112 Kbyte	31/05/2015
7) Sezione VII - Impianti di compostaggio	1069-SANCO-CATEGORIA-7.HTML	26 Kbyte	31/05/2015
8) Sezione VIII - Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia	1069-SANCO-CATEGORIA-8.HTML	79 Kbyte	31/05/2015
9) Sezione IX - impianti che manipolano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi	1069-SANCO-CATEGORIA-9.HTML	360 Kbyte	31/05/2015
10) Sezione X - Utilizzatori registrati di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per scopi specifici	1069-SANCO-CATEGORIA-10.HTML	153 Kbyte	31/05/2015
11) Sezione XI - Centri di raccolta	1069-SANCO-CATEGORIA-11.HTML	26 Kbyte	31/05/2015
12) Sezione XII - Impianti di produzione di fertilizzanti organici o ammendanti	1069-SANCO-CATEGORIA-12.HTML	76 Kbyte	31/05/2015
13) Sezione XIII - Altri operatori registrati	1069-SANCO-CATEGORIA-13.HTML	1371 Kbyte	31/05/2015
14) Tutte le sezioni	1069-SANCO-CATEGORIE.HTML	2964 Kbyte	31/05/2015

http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp#

(Si evidenzia che in ciascuno stabilimento (unità operativa) possono essere svolte una o più attività riconosciute)

Seguendo le specifiche tecniche e le categorie dei file vi è l'elenco delle imprese e l'obiettivo dei controlli promuovendo l'uso sostenibile dei sottoprodotti di origine animale (SOA) ai fini della tutela della salute pubblica, degli animali e dell'ambiente, in conformità alla vigente normativa comunitaria.

L'attività di controllo ufficiale in tale settore è effettuata dai **Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)**, e viene organizzata in funzione dei rischi potenziali per la salute pubblica ed animale, collegati alle singole tipologie di impianti già riconosciuti ai sensi del Reg. (CE)1774/2002, ora sostituito dal Reg. (CE)1069/2009. I controlli relativi alle fasi di produzione dei sottoprodotti (supermercati, macellerie, pescherie, macelli, sezionamenti e laboratori di produzione in genere, sono condotti dai Servizi veterinari delle ASL di Area B, mentre i controlli sugli stabilimenti riconosciuti e registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, dai Servizi veterinari di ASL di Area C.

Gli impianti presenti sul territorio regionale sono classificati in base al rischio, con l'obiettivo di:

- determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
- controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei.

L'attuale sistema SINTESI, modificato secondo le indicazioni fornite dalla DG-SANCO, permette di individuare agevolmente la presenza di un impianto autorizzato, la categoria di SOA trattato, il tipo di attività svolta, le tipologie dei materiali introdotti e quelle dei materiali in uscita; ciò vale anche per gli stabilimenti situati negli altri Stati Membri e ciò facilita l'attività di controllo sulle movimentazioni. Anche la disponibilità degli elenchi degli stabilimenti situati in Paesi Terzi autorizzati alla spedizione di SOA verso l'Unione Europea consente alle imprese di selezionare i fornitori e facilita l'Autorità Competente nell'effettuazione dei controlli a destino.

Esistono alcuni esempi di sistemi anagrafici regionali ove vengono rendicontate in tempo reale le attività ispettive e di audit svolte dalle ASL.

Per aumentare l'efficacia del controllo e per coadiuvare la corretta applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 sono state adottate diverse disposizioni regionali e ministeriali (ad es. la nota applicativa all'allegato X, capo II sezione IV del reg. 1069/2009).

Le maggiori problematiche che vengono segnalate, riguardano l'applicazione delle norme comunitarie in materia di SOA in coordinamento con la normativa ambientale. Il mancato coordinamento tra norma sanitaria e ambientale, specialmente in taluni settori, es. biogas o combustione di grasso animale in caldaia, genera comportamenti non uniformi, difficoltà nei controlli e disagio da parte degli operatori, che devono sopportare adempimenti onerosi dal punto di vista amministrativo.

Purtroppo il ritardo nell'approvazione delle linee guida nazionali applicative del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011 ha rallentato il processo di rinnovamento che necessariamente deve seguire allorché vengono introdotte novità normative.

In conclusione, visto il trend positivo in termini di conoscenze tecniche sia dei Servizi Veterinari che degli operatori del settore sottoprodotti (OSS), dimostrato dalla forte presenza nei corsi di formazione e dalla drastica riduzione delle non conformità durante la verifica

in campo, si può affermare che il livello generale di controllo risulta essere adeguato, sia in termini di efficienza, sia in termini di efficacia, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dei SOA e della conformità degli OSS ai dettami previsti dai due Regolamenti di riferimento.

Si riporta l'elenco ufficiale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 aggiornato alla data 31/05/2015 pubblicato dal - DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE UFFICIO III Sezione VIII - che rientrano nel territorio delle Regioni del Distretto Alto Adriatico e che potenzialmente potrebbero essere coinvolte nella lavorazione del materiale ittico.

NAME	VAT	TAX CODE	TOWN/REGION
BIOPRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	03126500366	03126500366	VIA DELLO ZUCCHERIFICIO 1, CREVALCORE (BO)
CORTAL EXTRASOY S.P.A.	00224840280	00224840280	VIA POSTUMIA DI Ponente 342, CITTADELLA (PD)
DIETOPACK SRL	02646420360	02646420360	VIA DELLA POSTA 9, MEDOLLA (MO)
DORADO SRL	02417250277	02417250277	VIA ROMEA - FRAZ. MONSOLE 10, CONA (VE)
DUE ERRE DI ROCCHETTA A. E C. SNC	00622591204	-	VIA PRADAZZO, 1/D , CALDERARA DI RENO (BO)
EMMEGI SRL	01532150354	-	VIA DEI ROTOLI 2 , TRAVERSETOLO (PR)
FARM SERVICE S.R.L.	01887310355	-	VIA RINALDI, 105/1 , REGGIO NELL'EMILIA (RE)
FAR.PRO. MODENA S.P.A.	01643500364	-	VIA GHIAROLE, 72 , SPILAMBERTO (MO)
GATTI S.R.L.	02247940360	02247940360	VIA S. ALLENDE 11/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO)
GUIDOLIN GIANNI	01476870280	GDLGNN52L19G587Q	VIA SANT'ANTONIO 962, SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
INALCA -INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI SPA	-	-	VIA BELVEDERE,23 , CASTELVETRO DI MODENA (MO)
INGRA BROZZI S.P.A.	00152890208	-	VIA BOCCALETTA, 4 , CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	-	VIA E. MATTEI , PORTOGRUARO (VE)
NESTLE' ITALIANA SPA	02401440157	-	VIA S. OSVALDO 49 , UDINE (UD)
NOVA FOODS S.R.L.	02231150240	02231030236	VIA G. PECORI GIRALDI 59/A, CASTELGOMBERTO (VI)
PLATTO SRL	00708990981	02944810171	VIA M. TESI 1109/A, ZOCCA (MO)
SALGAIM ECOLOGIC S.P.A.	02335540288	02335540288	VIA C. COLOMBO 1, CAMPAGNA LUPIA (VE)
SANYPET S.P.A.	03663040289	01036760294	VIA AUSTRIA 3, BAGNOLI DI SOPRA (PD)
S.A.P.I. SPA	00155900368	-	VIA PALETTI, 1 , CASTELNUOVO RANGONE (MO)
REATS PET FOOD S.R.L.	03651430286	03651430286	VIA DEL PALU' 8, SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
VALMAN SRL	02035290242	02035290242	VIA BRENTA 3, ISOLA VICENTINA (VI)
VALPET SRL	02806541203	-	VIA MARCONI, 4/2 , GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
VITEN SRL	02066590304	-	VIA FAEDIS N° 21 , POVOLETTO (UD)

Tali imprese utilizzano farine di pesce provenienti dal Cile e dal Perù, non hanno impianti trasformazione da materia ittica a farine che richiederebbero autorizzazioni assai complesse e forniture ormai inesistenti in ambito nazionale.

Il loro processo riguarda essenzialmente la miscelazione di prodotti sfarinati trasformati in mangimi per piccoli animali.

Resta quindi il problema di disporre di un impianto di trasformazione del prodotto ittico che però incontra una forte opposizione locale per i maleodori.

Nella ricerca effettuata, le maggiori produttrici di alimenti per pesci in acquacoltura non sono interessate a tale prodotto, mentre ditte minori hanno manifestato interesse a prendere in considerazione un rapporto commerciale, pur non avendo macchinari con processi specifici. Il loro problema nella determinazione economica del rapporto commerciale parte dalla non conoscenza delle quantità disponibili, delle specie e relativo tal quale, il contenuto di sodio e variazioni della composizione proteica, il tasso di conversione (prodotto fresco= farina e olio come prodotto finito), la domanda di mercato e il prezzo che potrebbero spuntare sul mercato per ottenere un ricavo, quindi non si esprimono per definire un valore di acquisto. Parallelamente anche le imprese interpellate di produzione di compost e di biogas non hanno mai immesso nei loro processi produttivi i pesci per cui, evidenziando perplessità, ritengono di non essere particolarmente attratte dall'utilizzo di tale materiale organico.

Ad esempio l'impresa IES BIOGAS (<http://www.iesbiogas.it/it>) ha realizzato più di 126 aziende in Italia, ma nessuna di loro lavora derivati della lavorazione del pesce o pesce da pescato.

Per l'Azienda IES - Intelligent Energy Solutions (biogas come energia intelligente), che trasforma il rifiuto in valore, nel loro processo un prodotto come il pesce creerebbe problemi strutturali e d'esercizio e soprattutto la necessita di eseguire ulteriori investimenti con il rischio di non venire ammortizzati.

Per il CIC (Consorzio Italiano Compostatori : <http://www.compost.it/html>) che utilizza varietà di specie vegetali per la produzione del compost, l'inserimento dei pesci nel processo produttivo creerebbe problemi ambientali, soprattutto produzioni di fumi maleodoranti: ne potrebbero quindi utilizzare solo piccole quantità per formare la stratigrafia con gli elementi vegetali che sono il motore propulsivo per generare i processi anaerobici di trasformazione in fertilizzante.

3.2 Rilevazione delle strutture portuali esistenti (celle frigorifere) e le loro metodologie gestionali. Esame dei punti di forza e debolezza per non favorire lo sforzo di pesca per materiale destinato al rigetto. Individuazione delle attrezzature occorrenti per fornire un servizio agli armatori/pescatori. Esame dei costi di conferimento/trasferimento in discarica

Nelle tre Regioni dell'alto Adriatico lo sviluppo urbano attorno all'area portuale ha ridotto notevolmente gli spazi demaniali attorno e nell'area medesima che da sempre ha rappresentato una risorsa strategica irrinunciabile per lo sviluppo sociale ed economico delle città costiere.

Tale criticità si accomuna alla esistenza piani di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, e quelli regionali le cui funzioni di Autorità sono svolte dalle Regioni o dai Comuni che non considerano fra i rifiuti i rigetti o le catture accidentali dei pescherecci.

Nella predisposizione dei piani portuali dei rifiuti l'Autorità preposta è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

L'Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che lo valuta, lo approva, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 (abrogato dall'art. 264, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 152/2006 e sostituito nel merito dall'art. 199 del medesimo decreto legislativo). Il D.lgs 152/2006 , 182-ter. Rifiuti organici (*articolo introdotto dall'art. 9 del d.lgs. n. 205 del 2010*) afferma che:

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
 - a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
 - b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
 - c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

L'art. 184 commi 1 e 3 Parte IV Titolo I definisce rifiuti speciali:

- a) - derivanti da attività agricole e agroindustriali ai sensi dell'art 2135 c.c;
- d) - da lavorazione artigianale.

A tale riferimento normativo deve aggiungersi la direttiva comunitaria che, con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, istituisce un obbligo di sbarco sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, compresa la piccola pesca pelagica, la grande pesca pelagica e la pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 1 gennaio 2015, ora prorogata di altri due anni impone a tutti le navi di conferire i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta e non tiene neppure conto dell'insufficiente capacità di stoccaggio a bordo confermando il pericolo di illecito e di infrazioni.

In tale situazione nasce l'esigenza di un coordinamento tra i soggetti istituzionali a promuovere soluzioni di spazi demaniali abbinate a percorsi amministrativi semplificati e progetti finalizzati ad hoc essendo una tematica emergente per la portualità locale, regionale e nazionale, fra l'altro richiedente:

- ✓ un criterio unico per la classificazione del rigetto accidentale e non attinente ai rifiuti standard dei pescherecci;
- ✓ un piano specifico ed omogeneo per tutti i porti che, come prodotto ad alta deperibilità, in prima istanza, potrebbe essere assimilato ai rifiuti alimentari delle navi già definiti dalle Autorità Portuali (*MARPOL Allegato V – Rifiuti alimentari*).
- ✓ Azioni di smaltimento e/o di recupero del prodotto organico.

A tal fine occorrerà urgentemente definire un piano di raccolta e di smaltimento temporaneo, elaborato in consultazione con tutte le parti interessate quale strumento efficace per delineare un modello di gestione comune favorendo il contenimento dei costi in grado di promuovere l'applicazione della direttiva comunitaria con un'organizzazione ed una logistica messa a sistema fra i referenti dei mercati e le OP o le Cooperative di pesca.

Dallo studio eseguito nei porti di Grado, Pila, Rimini ed altri considerati, allo stato attuale non esistono in area portuale celle frigorifere e spazi disponibili (concessione demaniale) a gestione pubblica o privata da adibire alla sosta temporanea dei rigetti dei

pescherecci e non risultano disponibili cassoni scarrabili adibiti alla raccolta dei rifiuti, alla sosta e movimentazione dei mezzi per la raccolta e trasporto ai centri di raccolta pubblici o da avviare al recupero con processi di trasformazione.

Dallo studio, inoltre, si è potuto osservare la mancanza di ampi spazi e di impianti di raccolta all'interno degli ambiti di attracco assegnati ai pescherecci dalle Capitanerie di Porto oppure aree attrezzate presso l'ubicazione dei mercati in grado di organizzare razionalmente le diverse fasi di raccolta, trasporto, e trasferimento dei rifiuti nella temporalità disomogenea di attracco dei natanti dopo la pesca.

A tali criticità si aggiungono, oggi e nella temporalità delle deroghe concesse, quelle delle marinerie i cui pescherecci sono impreparati ad adeguarsi a tali direttive sia, per la loro vetustà (media di 25-30 anni e oltre) sia carenti di spazi disponibili a bordo per lo stivaggio o contenimento del rifiuto rigetto, quest'ultimo consistente non solo di pesci sottotaglia ma anche di materiali vari salpati che aumenteranno notevolmente i volumi da scaricare in ormeggio, raccogliarli in cassoni proporzionati e differenziati.

A questa grave difficoltà logistica si aggiunge in banchina l'organizzazione e la gestione di una struttura operativa dotata di personale disponibile in orari differenziati per svolgere il servizio di ricevimento del rifiuto e del suo primo stoccaggio, i cui costi andrebbero ad aggiungersi a quelli relativi all'attività imprenditoriale della pesca e a quelli per lo smaltimento e il trasporto in discarica che risulta essere di 25-40 centesimi al Kg. (*secondo la distanza di trasferimento in discarica*).

Attualmente nei porti manca questa specifica organizzazione, secondo le norme vigenti operano solo imprese selezionate con bandi dalle Autorità competenti per il trasporto dei rifiuti portuali (navi). Non è da escludere che questo nuovo servizio possa in futuro essere svolto per tutte le fasi di processo (sbarco, trasferimento temporaneo in cassoni e trasporto alla discarica delle specie accidentali) accomunandole ad un servizio collettivo previa definizione di un costo accessibile e proporzionato alla specificità del servizio comune che potrebbe risolvere il problema in analogia con quanto riconosciuto ed applicato all'agricoltura con il metodo semplificato (**vedi in seguito in WP 4**).

Per quanto riguarda il costo conferimento/trasferimento in discarica ad opera dei pescatori si ricorda che per i motopesca la gestione del prodotto sottodimensionato a bordo e dopo l'atterraggio è suddivisibile in due fasi:

A bordo:

- smistamento in contenitori separati dal prodotto a pezzatura commerciale;
- conservazione a bordo in contenitori con ghiaccio, o in celle frigorifere per l'alta deperibilità del prodotto;
- occupazione di spazio a bordo tenendo presente che esso è già ora insufficiente per il prodotto commerciale e per le tratte di selezione delle reti salpate.

A terra:

- scarico all'ormeggio in epoche differenziate di arrivo dalla pesca;
- trasporto e stoccaggio in aree portuali attrezzate;
- conservazione con ghiaccio o in celle frigorifere;
- le modalità di recupero e vendita o di smaltimento in discarica.

Nell'Adriatico, non è rara la cattura di varie specie o di individui commerciali di dimensioni e di esemplari sottodimensionati della stessa specie, per cui le attività di selezione, smistamento e di stoccaggio in contenitori separati comporterebbe un costo aggiuntivo a bordo sia in termini di tempo con un impatto negativo sui tempi di pesca e delle rese, danneggiando i ricavi dei motopesca già in forte crisi reddituale.

L'obbligo di conservare a bordo e sbarcare il prodotto non commerciale creerà costi aggiuntivi anche di conservazione e di stivaggio pure con costi di accumulo di ghiaccio aggiuntivo, che saranno a carico delle imprese di pesca.

I contenitori dei prodotti sottodimensionati, infine, occuperanno spazio a bordo, rendendo gli spazi di lavoro del motopesca potenzialmente meno validi e sicuri, oltre ad occupare zone che potrebbero essere utilizzate per le catture commerciali. Virtualmente la mancanza di spazio a bordo potrebbe causare il ritorno a terra prima di quanto previsto, con conseguente ulteriore perdita economica per la pesca.



Biomassa catturata



Contenitori del prodotto commerciale

Si deve pure rilevare che se in navigazione non è richiesta la separazione per taglie, in ormeggio questa deve avvenire, quindi restano invariati gli aggiuntivi costi della mano d'opera che concorreranno ad aggravare la gestione dell'attività.

Come si vedrà in seguito, le aree portuali non sono attrezzate per siti specifici di stoccaggio dotati di magazzini idonei a garantire la conservazione del prodotto con altre difficoltà per le marinerie e nel futuro comporteranno altri costi per l'adeguamento alle norme, vanificando quanto riportato dall'Unione Europea nel momento in cui afferma di voler sostenere lo sviluppo, l'occupazione ed il reddito delle comunità dedite alla piccola pesca costiera.

Infine lo smaltimento del rifiuto rigetto aggiungerà altri costi mentre sarà tutto da documentare il beneficio traibile dalla lavorazione e trasformazione del prodotto.

Nei rari casi in cui la quantità di catture accidentali sbarcate sia sufficiente, almeno in certi periodi dell'anno, ad attrarre l'interesse delle industrie di trasformazione è ancora da dimostrare se il loro prezzo di acquisto sia adeguato a compensare i costi sostenuti.

Qualora si sia in presenza di quantità limitate di prodotto sotto misura esso dovrà essere destinato allo smaltimento come "rifiuto speciale". **Attualmente il rifiuto di prodotti vari di bordo comporta un costo di circa 0.20-0,40 €/kg (a seconda della distanza della discarica).**

In una marineria (comparto di Venezia) dotata di 35 pescherecci sono stati verificati i **volumi dei rifiuti di bordo** (Autorità Marittima di Venezia 2014):

1) un'imbarcazione da pesca con un tonnellaggio lordo di poco **superiore alle 10 T.s.l.** e con motore di 200 Hp, adibita a pesca costiera ravvicinata, con n. 3 persone di equipaggio può produrre:

- 4 Kg di rifiuti di cucina di bordo e di altri rifiuti assimilabili agli urbani a settimana;
- 300 Kg di scarti di materiale marinaresco l'anno;
- 18 Kg di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo, contenitori vernici, ecc. l'anno;

- 0.54 mc di acque di sentina l'anno;
- 500 Kg di olii esausti l'anno;
- 10 Kg di filtri l'anno;
- 20 Kg di batterie al piombo l'anno;

2) un'imbarcazione da pesca con tonnellaggio lordo inferiore alle 10 T.s.l. con motore di 100 Hp, adibita a pesca costiera locale, con n. 2 persone di equipaggio possa produrre:

- 100 Kg di scarti di materiale marinaresco l'anno;
- 0.4 mc di acque di sentina l'anno;
- 200 Kg di olii esausti l'anno;
- 10 Kg di batterie l'anno;

“Tenendo conto del monitoraggio effettuato in esame si può redigere il seguente prospetto di sintesi, rielaborato in base ai dati in possesso di questa Autorità Marittima”:

motopesca	1	2
Scarti materiale marinaresco (mc/anno)	3.900	4.000

Questi rifiuti sono assimilati a quelli urbani che, depositati in cassonetti sono prelevati dalla ditta abilitata e selezionata con bando ad evidenza pubblica per il porto di Venezia il cui tariffario è approvato dal piano dei rifiuti portuali.

In tale monitoraggio manca il conteggio dei volumi del rigetto/catture accidentali, non essendo ancora vigente l'obbligo di sbarco.

La qualità del rifiuto da catture accidentali non può essere assimilabile a quello di bordo quindi richiederà una specifica classificazione non considerata nei regolamenti europei, nazionali e regionali.

Ne deriva una carenza oggettiva di determinazione del rifiuto rigetto dei pescherecci e norme applicative (mancanza di piani regionali dei rifiuti/rigetti) nei porti non esistendo riferimenti allo smaltimento dei rigetti pescati accidentalmente ed oggi conferibili in banchina, i cui volumi saranno di gran lunga superiori a quelli dei rifiuti di varia natura, attualmente scaricati in cassoni standard, che sono sottodimensionati e non idonei alla tipologia dei maggiori volumi di sbarco di organismi animali.

L'obbligo di sbarco dei rigetti non ha tenuto conto di questa problematica che richiederà investimenti, nuove regole e piani di gestione specifici che non saranno facilmente risolvibili nel breve e medio periodo oppure nella deroga unionale concessa.

3.3 Esame dei possibili utilizzi per l'ottenimento di prodotti di interesse industriale, farmaceutico, per esche.

La lavorazione e trasformazione dei rigetti/catture accidentali è una strategia da analizzare per promuovere un possibile ritorno economico ed una riduzione dei costi di smaltimento a rifiuto, mentre saranno da affrontare i problemi dell'investimento in aree portuali ed i costi d'esercizio per fornire un servizio a terra agli armatori/pescatori.

In tale strategia occorre un controllo ed un impegno affinché la possibilità di utilizzare i rigetti da parte dell'industria di lavorazione e trasformazione in nessun caso possa comportare uno sfruttamento eccessivo delle risorse ricche di proteine, di aminoacidi essenziali e di olii ricchi in omega-3 molto ricercate dai processi industriali.

Negli ultimissimi anni, con le più avanzate conoscenze biologiche e capacità tecnologiche, si è scoperto che questi materiali biologici contengono una serie interminabile di nuovi composti, come lecitine marine, acidi grassi, enzimi e peptidi i quali hanno già dimostrato una valenza importantissima in vari settori di applicazione, dalla medicina, alla nutrizione e ai processi industriali.

Trasformazione delle catture accidentali in farina di pesce

Prima di poter considerare l' idoneità della varietà delle specie componenti i rigetti da avviare alla trasformazione in farina sarà opportuno un controllo sulla presenza di sostanze contaminanti (mercurio, piombo, cadmio, arsenicali ecc.) garantendo che le farine e l'olio di pesce rimangano entro i limiti riconosciuti dalle norme vigenti come prodotto sicuro e sano.

L'utilizzo di farine ed olio di pesce è importante per l'industria mangimistica visto che il settore dell'acquacoltura dovrebbe trovare un'ulteriore fase di sviluppo nella nuova PCP, richiamata nella "Crescita Blu", nella Politica Marittima Integrata e nel FEAMP 2014-2020 a cui l'Unione Europea accompagna un'ulteriore sviluppo promuovendo i piani strategici nazionali dell'acquacoltura.

Nell'ambito della nuova *Politica Comune della Pesca*, la Commissione ridefinisce, infatti, gli orientamenti strategici per l'acquacoltura per il periodo 2014-2020 promuovendone la crescita, aumentando le produzioni, riducendo la dipendenza dalle importazioni e favorendo lo sviluppo nelle aree costiere e rurali.

In Italia le imprese di lavorazione del pesce azzurro con la trasformazione in farine sono state chiuse a partire dall'interruzione dei contributi offerti al settore dall'AIMA e dalle norme restrittive in materia di inquinamento atmosferico e delle acque reflue che ne hanno aumentato i costi di adeguamento strutturale e di gestione con una perdita in competitività e nei margini di guadagno.

Dalle informazioni avute da alcune imprese che inseriscono nella lavorazione, per alimenti di piccoli animali, alcuni scarti di pesce azzurro (alici, sarde, papaline), un utilizzo di biomassa con molteplicità delle specie di pesci, molluschi, crostacei crea non poche perplessità di processo in termini di proteine e lipidi oltre a tutto gravato dalla qualità variabile del prodotto conferito giornalmente.

Ritengono di essere in presenza di elevate complessità tecniche che si riverseranno sui costi produttivi con variabilità di rese in volumi e con instabilità del prodotto associata al *tal quale* della farina (materia prima) ottenuta che richiederà successive fasi di lavorazione con costi elevati in integratori per formulare un prodotto ottimale ad uso zootecnico.

L'impiego della farina di pesce, come principale fonte proteica nella formulazione dei mangimi risulta essere indispensabile essendo tale materia prima in grado di coprire l'intero fabbisogno proteico degli animali, fungendo anche come fonte energetica di elevata qualità e contribuendo al soddisfacimento di parte dei fabbisogni in acidi grassi essenziali.

In definitiva le principali imprese specializzate in mangime per pesci (Hendrix, Veronesi, BioMar ecc.)) non risultano ancora pronte ad acquistare farine composte da una miscelanea di specie ittiche ed in generale prevale tuttora la preferenza ad utilizzare le farine d'importazione dal Perù e dal Cile *in primis*. L'utilizzo di una materia prima (farina) composta da varie specie non è ritenuta sostitutiva di quella d'importazione in quanto non vengono considerate stabili da un punto di vista nutrizionale ed energetico e richiederebbe un superiore impegno finanziario di adeguamento del *tal quale* per ottenerne il bilanciamento. Emerge, inoltre, il limite dell'approvvigionamento costante per tutto il periodo dell'anno.

La mancanza di imprese italiane ed un'eventuale disponibilità di molta materia prima, conferita dalle marinerie del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna o da altre regioni, sarebbe il punto di partenza per promuovere uno studio con un'analisi a costi e benefici per verificare la redditività dell'investimento al fine di poter disporre di un proprio impianto entrando in competizione con i produttori esteri che forniscono farine già testate nel tal quale.

Al fine di verificare la qualità della farina è necessario conoscere il contenuto in proteina che dovrebbe essere compreso tra il 60% e l'80% (percentuale variabile in funzione della o delle specie impiegate) ed avere un ottimo e ben bilanciato contenuto in aminoacidi essenziali, in particolare lisina ed aminoacidi solforati.

In tale verifica lo studio dovrebbe confrontare lo standard qualitativo ottenuto con quello attualmente riscontrato nella materia prima importata prevalentemente dal Cile e dal Perù.

Il contenuto lipidico dovrebbe essere compreso tra il 4 % ed il 20 %, con ottime percentuali di PUFA n-3.

Standard qualitativi della farina di pesce

Proteina grezza	> 68%
Lipidi	< 10%
Ceneri	< 13%
Cloruro di sodio	< 3%
Umidità	< 10%
Azoto ammoniacale	< 0, 2%
antiossidante	< 200 mg/Kg

Composizione media approssimativa di alcune farine di pesce (% espresse sul tal quale)

Farina di pesce	Composizione media			
	umidità	Proteina grezza	Lipidi grezzi	ceneri
Farina di sardine	8,5	65 %	6,7 %	15,3 %
Farina di pesce bianco	9,1%	63,2 %	4,2 %	21,8%

In letteratura si riporta che *“le farine ricavate dagli scarti della lavorazione del pesce hanno ovviamente una qualità inferiore rispetto alle farine ottenute dalla lavorazione di pesce intero infatti, esse hanno un contenuto in proteina grezza inferiore, come le concentrazioni di metionina e lisina generalmente più basse del 10 % circa con una concentrazione di ceneri superiore”*.

Deve essere reso noto che la maggior parte delle farine di pesce oggi commercializzate non sono però costituite da farine pure, ma dall'importazione di miscele ottenute da specie differenti (pesce azzurro), ciò potrebbe essere una favorevole indicazione per testare la biomassa dei rifiuti/rigetti delle specie accidentali favorendo l'utilizzo di farina proveniente da miscugli di pesci, crostacei, molluschi.

Principalmente si trovano in commercio farine contenenti:

- **peschi della famiglia delle aringhe (*Clupea harengus*);**
- **acciughe (*Engraulidae spp.*);**
- **anchoveta (*Engraulidae spp.*);**
- **menadi (*Brevoortia spp.*).**

La letteratura riporta che *“si può parlare di farine pure, ossia derivanti da una specie, solo se almeno il 50 % del materiale crudo totale proviene dalla stessa specie”*.

Ne deriva che attualmente l'industria mangimistica utilizza farine miscelate da pesci pescati in ambiti marittimi il cui contenuto in proteina grezza, lipidi, ceneri, cloruro di sodio ecc., resta quasi omogeneo per tutto il periodo dell'anno e consente di formulare una composizione di prodotto lavorato con minimo dispendio di integratori per ottimizzare la crescita degli animali.

Tale obiettivo è il risultato finale dei prodotti estrusi (pellettati in cubetti o micro-granuli) offerti dalle imprese mangimistiche agli allevatori che nella stima del fabbisogno proteico di un pesce tengono conto dell'influenza di diversi fattori quali la taglia dell'animale (il fabbisogno diminuisce con l'aumentare dell'età), la temperatura dell'acqua (condiziona sia l'assunzione di cibo, sia la capacità del pesce di utilizzarlo), la digeribilità e la natura della proteina, la composizione aminoacidica e la concentrazione energetica della dieta con gli aminoacidi essenziali.

In letteratura si considera che da 20-22 Kg di pesce si ottengono 1 Kg di farina e 5 centilitri di olio di pesce. Altri autori indicano per la trasformazione del pesce in farina 10 Kg di pesce per 1 Kg di farina. È evidente che il rapporto è anche dipendente dalla pezzatura del pesce e quindi dagli scarti ossei.

Il processo produttivo della farina di pesce consiste nelle seguenti fasi:

- ✓ Bollitura della materia prima.
- ✓ Pressatura per estrarre eventuale olio di pesce, e separazione della parte liquida da quella solida.
- ✓ Decantazione della parte liquida da cui vengono eliminate le parti solide ancora presenti; queste verranno reimmesse alla lavorazione con la parte solida separata nella fase precedente.
- ✓ Centrifugazione della parte liquida e separazione dell'acqua dall'olio.
- ✓ Evaporazione dell'acqua e reinserimento della parte solubile rimasta nella parte solida separata all'inizio del processo.
- ✓ Essiccazione della parte solida a circa 80°-100° C. La temperatura non deve essere troppo elevata e il processo deve durare il minor tempo possibile per non distruggere la proteina. L'essiccazione avviene con un impianto a vapore secco "Steam dried" che, cuocendo con l'aiuto del vapore, non fa degradare le proteine producendo una farina di maggior pregio. È possibile ottenere le farine di pesce cosiddette a **"bassa temperatura"** - LT - sono essiccate a **70°C** in modo tale da avere caratteristiche ancora migliori rispetto alle altre.

L'utilizzo nella mangimistica di farina proveniente dai rigetti, a parità di standard qualitativi, potrebbe avere un minor costo nella fornitura all'industria e potrebbe concorrere a ridurre i costi di produzione (minori costi dei trasporti, minore speculazione commerciale nei vari passaggi ecc.) con un beneficio all'allevatore che in questi ultimi anni ha visto un rapido aumento dei prezzi legati ai costi dei fattori produttivi: alimentazione dei pesci e tasso di conversione sempre più vulnerabile in corrispondenza alle maggiori densità di allevamento (da 5-10 kg per mc di acqua si è passati a 15-30 Kg per mc).

È importante sottolineare che tutti gli studi effettuati sulle diverse specie ittiche allevate hanno dimostrato che esse necessitano di 10 aminoacidi essenziali. Da ciò è facile capire che, oltre alla composizione aminoacidica, nelle farine da specie accidentali sarà anche necessario controllare la percentuale di ogni singolo aminoacido, onde evitare di compromettere l'accrescimento degli animali non fornendo sufficienti fattori limitanti. Infatti, se la dieta è ricca di aminoacidi essenziali e fornisce anche un adeguato apporto di energia digeribile, si avrà una sintesi proteica molto attiva, permettendo così un accrescimento massimale.



La carenza anche di uno solo di tali aminoacidi può portare, nelle diverse specie, a particolari patologie. Per esempio, la carenza di metionina causa nei salmonidi la cataratta, ma la stessa patologia è causata nella trota iridea anche da una carenza di triptofano. Carenza che se protratta può anche portare ad avere problemi di scoliosi ed in generale a serie alterazioni metaboliche dei minerali.

In queste tematiche scaturisce la strategia di poter disporre di imprese capaci di investire nella gestione dei rigetti, consentendo la riduzione dei costi di smaltimento e di recupero oltre a promuovere ricavi.

Vi è quindi la necessità di ulteriori approfondimenti partendo dall'analisi degli standard qualitativi delle specie catturate come accidentali per determinare con la trasformazione in farina la composizione proteica, lipidica e delle ceneri promuovendo una ricerca scientifica finalizzata non solo per fornire alle imprese mangimistiche per gli animali e per le piscicoltura, ma anche per quelle che preparano esche per la pesca sportiva.

Mettendo a sistema tutte le marinerie del Distretto Alto Adriatico, partendo dalla conoscenza delle quantità e qualità catturate durante l'anno si svilupperanno programmi di ricerca sostenuti dai volumi dei conferimenti fornendo agli investitori gli elementi utili per promuovere un centro di lavorazione supportato da un'analisi costi e benefici.

Trasformazione delle catture accidentali in compost fertilizzante.

Il compostaggio è l'attività di trasformare della frazione umida in grandi volumi delle catture accidentali in terriccio (o **compost**) quale concime richiesto dal commercio.

Il trattamento avviene per mezzo di un processo biologico aerobico durante il quale le componenti organiche maggiormente biodegradabili subiscono una mineralizzazione.

In letteratura si riporta: *“Il compostaggio permette la **stabilizzazione** del rifiuto: nella fase di bio-ossidazione termofila, i microrganismi, in presenza di ossigeno, ossidano la sostanza organica attraverso la mineralizzazione della frazione più facilmente fermentescibile”.*

Il compostaggio essendo un processo prevalentemente di tipo biologico richiede il mantenimento di specifiche condizioni ambientali (fisiche e chimiche). In particolare le principali variabili da controllare nelle fasi di processo dei rigetti sono:

- ✓ *una stratificazione composita con vegetali al fine di far filtrare l'ossigeno per il processo dei batteri aerobici al fine di riuscire a degradare totalmente la sostanza organica presente;*
- ✓ *l'ossigeno deve avere una concentrazione all'interno della massa da compostare compresa fra il 5% ed il 10%, ciò favorisce la proliferazione e l'attività di decomposizione dei batteri aerobi;*
- ✓ *l'umidità deve essere mantenuta nella fase iniziale tra il 55% e il 70% per favorire sempre l'attività batterica;*
- ✓ *il pH generalmente durante il processo decompositivo tende ad acidificarsi, è bene mantenerlo intorno a 6 (per evitare produzione di odori originati dall'ammoniaca) eventualmente aggiungendo sostanze basiche come ceneri, sostanze calcaree, o alghe marine come le Cloroficee (*Ulva lactuca* o *Ulva latissima*) o idrofite come la *Gracilaria* (*Gracilaria confervoides*). L.”.*

La decomposizione aerobica libera una notevole quantità di energia sotto forma di calore; nella massa di materiale, in fermentazione controllata, le temperature (55-70° C) distruggono gli agenti patogeni, stabilizzando il prodotto dal punto di vista biologico; tale calore potrebbe pure essere utilizzabile per il teleriscaldamento. Si tenga pure presente che la digestione anaerobica permette anche di ottenere del biogas utilizzabile quale combustibile.

Il compost ottenuto dalla raccolta dei rigetti o delle catture accidentali è di elevata qualità contenendo levate sostanze azotate può venire convenientemente sfruttato in agricoltura avvantaggiando l'agricoltore e l'ambiente di un fertilizzante naturale, evitando il ricorso a concimi chimici a pieno campo. Anche il florovivaismo, dilettaistico e professionale, può avvalersi convenientemente di questo compost.

Lo svantaggio nella realizzazione di questa attività riguarda i male-odori che provocano contrapposizioni nelle comunità locali. L'inventario può essere smaltito inevitabilmente in discarica, il che è evidentemente uno spreco di una risorsa preziosa, che è invece una risorsa per il territorio agricolo e per il giardinaggio. La commercializzazione dell'ammendante compostato è regolata dal Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il compost, non avente lo standard qualitativo fissato da D.Lgs. 75/2010, non può essere commercializzato e viene comunemente utilizzato per la copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie.

Il processo produttivo si realizza in 5 fasi:

- *fase preparatoria della stratificazione materiale ittico/vegetali;*
- *fase iniziale o mesofila;*
- *fase termofila;*
- *fase di maturazione;*
- *raffinazione.*

Fase preparatoria

All'arrivo del materiale nel centro di compostaggio si deve provvedere ad una adeguata separazione in base alla provenienza del materiale. In particolare nel caso dei rifiuti accidenta-

li contenenti anche rifiuti marini di materiali vari è necessario separare vetro, plastica e metallo, mediante appositi sistemi meccanici, al fine di ottenere la frazione umida da cui si produrrà il compost.

La separazione meccanica è attuata da appositi macchinari:

- il metallo è separato per primo generalmente con un magnete;
- il vetro e la plastica sono separati all'interno di cilindri rotanti forati che ruotando attorno al proprio asse selezionano i pezzi di vetro, di plastica e di legno lasciandoli cadere all'esterno.

Successivamente per garantire l'alternanza interna di materiali più o meno voluminosi necessaria al passaggio dell'aria, viene attuato mediante appositi trituratori-miscelatori a coclee riducendo la pezzatura finale ottimale di 1–7 cm di diametro.

Fase iniziale o mesofila

Il materiale viene quindi depositato in una grande vasca a pianta rettangolare di cemento coperta (o talvolta in un semplice capannone) dove sul fondo sono presenti griglie per il riciclo del percolato (chiamato anche colaticcio) e bocche di aerazione.

Attraverso bracci meccanici o coclee meccaniche è possibile mescolare periodicamente la massa e garantire un trattamento omogeneo. La fase iniziale ha una durata che, a seconda delle condizioni e delle quantità di materiali da compostare, va da pochi giorni ad una-due settimane. È attivata dallo sviluppo e dall'attività di decomposizione della sostanza organica da parte di batteri eterotrofi aerobi. Si definisce anche fase mesofila poiché i batteri che operano questa fase vivono a temperature intermedie (18-45°C).

In questa fase gran parte delle sostanze organiche più semplici come carboidrati, lipidi, proteine vengono trasformate in acqua, calore e CO₂. Ed il calore è elemento importante in quanto è proprio l'innalzamento progressivo della temperatura provocato dall'attività metabolica dei batteri mesofili a portare alla scomparsa di questi batteri e l'elezione di quelle popolazioni batteriche più resistenti, innescando la successiva fase termofila.

Fase termofila

In questa fase che può durare vari mesi si sviluppano popolazioni di batteri eterotrofi ma soprattutto autotrofi e Batteri autotrofi facoltativi termofili (come il *Bacillus stearothermophilus*) e termofili estremi cioè capaci di vivere a temperature elevate (50-70°C fino al massimo a 90° C).

La presenza di batteri autotrofi va giustificata con il fatto che gran parte delle sostanze organiche utilizzabili dai batteri già presenti nella massa sono state consumate, e questa condizione seleziona le popolazioni in grado di sfruttare sostanze chimiche come l'idrogeno per la produzione di energia necessaria a fissare l'anidride carbonica presente in composti energetici (batteri chemioautotrofi) come l'*Hydrogenobacter* ed il *Bacillus shlegelli*.

Osservando il volume del cumulo è possibile osservare grandi nubi di vapore che si innalzano e una temperatura che oscilla intorno ai 70°C. L'elevata temperatura comporta anche un'elevata evaporazione di acqua. La mancanza d'acqua diventa pressione selettiva che porta ad una rapida scomparsa dei batteri e quindi porta al termine della fase termofila.

Fase di maturazione

La bassa umidità favorisce la crescita e diffusione di funghi (attinomiceti ed altri) che si erano propagati temporalmente per sporulazione al momento dell'innalzamento della temperatura. Questi funghi attueranno mediante l'emissione di specifici enzimi una progressiva, anche se incompleta, degradazione delle sostanze più complesse come la cellulosa, la lignina e le emicellulose (funghi).

Nelle tre fasi precedenti, frequenti sono i rivoltamenti del cumulo che consentono mediante la disgregazione del materiale il ripristino della porosità, e l'omogeneità del trattamento a tutta la massa.

Raffinazione

Il compost ora prodotto può essere utilizzato tal quale o vagliato mediante appositi setacci meccanici con maglia vagliante da 6–10 mm o 15–20 mm. Questo permette di eliminare una parte di eventuali corpi estranei come plastiche vetri (nel caso di compost da RSU) e di eliminare parti legnose indecomposte. Esistono diverse modalità di realizzazione del trattamento di compostaggio.

- ✓ in cumuli periodicamente rivoltati: Si tratta di un sistema estensivo, adatto per matrici a bassa fermentescibilità, quali gli scarti verdi e quelli con elevata componente cellulosa.
- ✓ in cumuli statici aerati: Si tratta di un sistema adatto al trattamento di biomasse ad elevata fermentescibilità, in particolare residui agroalimentari (industrie conserviere, ittica, scarti di macellazione, liquami zootecnici), caratterizzati da elevati impatti olfattivi o notevoli concentrazioni di composti azotati. Il materiale è posto in cumuli non movimentati, quindi il condizionamento, prima della formazione dei cumuli, è particolarmente importante.
- ✓ in bioreattori: È una tecnica di compostaggio di tipo intensivo, adatta al trattamento di biomasse a elevata fermentescibilità: frazioni umide domestiche, scarti mercatali e della ristorazione collettiva, fanghi civili e agroalimentari e rigetti del pesce, molluschi e crostacei

La prima fase del processo, la fase fermentativa più intensa, avviene in bioreattori di vario tipo:

- ✓ Reattori chiusi: ad esempio, cilindri rotanti, silos e biocelle;
- ✓ Reattori aperti: ad esempio, trincee dinamiche.
- ✓ Questa fase prevede:
- ✓ Condizionamento iniziale, con aggiunta di materiale strutturante (solitamente il gno celluloso) per conferire porosità e contenere l'umidità;
- ✓ Ossigenazione: con sistemi di rivoltamento e ventilazione forzata, usate separatamente o in maniera combinata;
- ✓ Ventilazione: preferibilmente, in aspirazione, per permettere la captazione e il trattamento dell'aria di processo;
- ✓ Controllo dei parametri (in particolare la temperatura);
- ✓ Raccolta e il trattamento dei percolati.

La seconda fase, di bio-stabilizzazione aerobica vera e propria del materiale, avviene solitamente in uscita dai reattori, attraverso uno dei sistemi in cumulo.

Nella gestione dei rifiuti di pesca accidentali, il compostaggio rappresenta una forma di smaltimento e riciclaggio particolarmente interessante per i seguenti motivi:

- *Permette lo smaltimento della componente biodegradabile dei rifiuti accidentali della pesca con recupero di materiale fertilizzante e riduzione dell'impatto ambientale.*
- *Evita fenomeni indesiderati che potrebbero aver luogo nel caso di trattamento dei rifiuti in discarica: produzione di biogas, percolato, odori.*
- *Consente il trattamento della frazione organica putrescibile dei rifiuti, che contiene notevoli quantità d'acqua e ne limita di conseguenza le possibilità di utilizzo.*
- *Permette di utilizzare completamente la frazione organica disponibile senza produzione di eventuali sottoprodotti da smaltire.*

- *Non richiede apporto energetico.*
- *Ha come risultato finale la produzione di compost, che si può considerare prezioso tenendo presente che il nostro paese lo importa per una spesa rilevante.*

Il compostaggio oltre che corretta tecnica di smaltimento, si configura anche come mezzo di produzione di ammendanti organici di alta qualità largamente sostituibili al letame.

Per dare una idea sui costi di un moderno impianto di compostaggio, si consideri che per costruire un impianto in grado di trattare 25.000 t/anno di rifiuti il costo è valutabile in 3,4 milioni di euro, cioè circa 130-140 Euro per tonnellata trattabile. Un impianto di tal genere richiede un tempo di costruzione e collaudo di 1 anno e garantisce una vita media di 15 anni.

I prezzi del compost variano in relazione al settore di destinazione e agli acquirenti interessati. In riferimento al compost vagliato e sfuso non confezionato, si passa da 2,5 euro/t massimi per il recupero ambientale a 2,5-10 euro/t per l'agricoltura a pieno campo e a 10-20 euro/t per la paesaggistica e il florovivaismo. I privati cittadini possono acquistare compost venduto al dettaglio e miscelato ad altri componenti al prezzo di 30-40 euro/t.

L'utilizzo del compost come fertilizzante è alla base di alcune delle tecniche agronomiche definite "sostenibili", quali ad esempio la permacultura, l'agricoltura naturale, l'agricoltura biologica e l'agricoltura biodinamica.

Il trattamento del suolo con il compost è comunque diffuso trasversalmente in tutte le tecniche colturali poiché l'aggiunta di sostanza organica migliora le caratteristiche pedologiche del suolo stesso.

Con una ricerca scientifica mirata all'utilizzo dei rigetti (pesci, molluschi, crostacei) pur abbinato ad altro materiale organico al fine di essere un'eccellenza nella fertilizzazione del terreno dovrà riportare i seguenti elementi e i corrispondenti titoli che si riportano in tabella:

Elemento	Titolo
Azoto (N)	0,8 - 2,4
Fosforo (P ₂ O ₅)	0,3 - 2,1
Potassio (K ₂ O)	0,4 - 1,4
Calcio (CaO)	5 - 15
Magnesio (MgO)	0,8 - 2,2

Trasformazione delle catture accidentali in biogas

I **biogas** sono una miscela di vari tipi di gas composti principalmente da metano, prodotti dalla fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti dai residui vegetali o animali e nel caso in oggetto dall'utilizzo delle catture accidentali di pesci, molluschi e crostacei che comporranno la biomassa per la decomposizione del materiale organico da parte di alcuni tipi di batteri, producendo anidride carbonica, idrogeno molecolare e metano (metanizzazione dei composti organici).

Il biogas si forma spontaneamente dalla fermentazione di materia organica. **Le discariche delle specie appartenenti ai rigetti possono diventare grandi produttori avendo materiale organico al 100% contro un 30-40% del rifiuto solitamente utilizzato.** Tale gas per essere utilizzabile ed ottenere un valore economico, prima deve essere captato ed accumulato in apposite strutture evitandone la dispersione nell'ambiente, per essere in seguito bruciato per produrre calore ed energia elettrica.

A titolo di esempio, in letteratura si legge che da una discarica di circa 1.000.000 metri cubi che cresce di 60.000 m³ l'anno, si possono estrarre quasi 5,5 milioni di metri cubi di biogas l'anno (oltre 600 m³ ogni ora).

Sono state sviluppate tecnologie ed impianti specifici che, tramite l'utilizzo di batteri in appositi "fermentatori" chiusi (da non confondere con gassificatori che invece producono gas mediante la combustione), sono in grado di estrarre grandi quantità di biogas che può essere utilizzato per la combustione in caldaie da riscaldamento o per produrre energia elettrica e/o calore.

Il biogas è formato prevalentemente da metano, pertanto con un necessario processo di depurazione e separazione di altri componenti (per esempio, anidride carbonica e zolfo), può essere usato come biometano per autotrazione (auto e veicoli a metano). Quest'ultima applicazione ha trovato buon successo in Paesi dell'Europa centrale e settentrionale quali Svizzera, Germania, Svezia ecc., e in via sperimentale anche in Italia, costituendo una delle più concrete promesse nel campo della mobilità eco-sostenibile.

La produzione di biogas si articola nelle seguenti fasi:

- Fase aerobica transitoria, che avviene grazie alla presenza di ossigeno: comporta un aumento della mineralizzazione delle sostanze organiche, con produzione di anidride carbonica ed acqua. È costituita da una rapida degradazione dei rifiuti che si compie in un periodo variabile da alcune ore a qualche giorno in funzione della profondità degli strati e del loro grado di compattazione;
- Fase anaerobica: suddivisa in una prima fase acida ed in una seconda metanigena che subentra una volta esaurito l'ossigeno presente, è una trasformazione più lenta e incompleta, che produce anidride carbonica e metano.

Dal punto di vista impiantistico un sistema per la produzione di biogas, nel caso di depurazione di reflui in loco, è costituito da:

- Serbatoio in cui viene depositata la biomassa e periodicamente aggiunta quella fresca; per aumentare la percentuale di umidità della sostanza organica di partenza si aggiunge solitamente un minimo d'acqua.
- Dispositivo di regolazione della portata, che consente al refluo di entrare per gravità nell'impianto.
- Miscelatore, necessario per garantire una certa omogeneità del liquame ed evitare il formarsi di eventuali sedimenti.
- Digestore anaerobico, ermeticamente chiuso e coibentato, in cui il liquame precipita nella parte inferiore, mentre il biogas gorgoglia verso la parte superiore del digestore.
- Recipiente esterno dove viene convogliato il liquame digerito.
- Serbatoio finale di stoccaggio.

Nel caso della discarica, si può operare un'impermeabilizzazione dei cumuli di rifiuti, trasformando in pratica la discarica in un contenitore di accumulo del biogas, al cui interno avviene la decomposizione della frazione organica contenuta nei rifiuti.

L'impianto di valorizzazione energetica (combustione per ricavare energia) del biogas da discarica risulta costituito dalle seguenti componenti:

- *Sezione di estrazione.* I primi elementi sono i pozzi di captazione del biogas. Un pozzo è composto da elementi di captazione verticali, ovvero sonde in PEHD micro fessurate introdotte nella massa dei rifiuti, e da tubazioni in acciaio di chiusura, dette "teste di pozzo". Essi hanno diametro e profondità che varia in funzione delle caratteristiche della discarica. Il biogas estratto dai pozzi è convogliato poi verso

le sottostazioni di regolazione e di raccolta. Ogni sottostazione è collegata, tramite tubazione, con la sezione di aspirazione e controllo.

- *Sezione di aspirazione e controllo.* L'aspirazione ha lo scopo di far lavorare in depressione tutta la rete di captazione del biogas e di fornire contemporaneamente la pressione necessaria al biogas per alimentare i gruppi elettrogeni e/o le torce. In questa sezione è presente un sistema di analisi e controllo del biogas, che permette di analizzare in continuo il contenuto di metano e di ossigeno lungo i pozzi e lungo le linee di trasporto.
- *Sezione di produzione di energia.* L'impianto di produzione di energia elettrica è costituito da gruppi elettrogeni (motori a combustione interna) e da trasformatori BT/MT. Il gas aspirato è inviato, in lieve pressione, ai motori. I motori sono accoppiati a generatori sincroni trifase. L'energia elettrica prodotta in bassa tensione è elevata in media tensione mediante le apparecchiature di trasformazione-elevazione, e veicolata alla rete di distribuzione.
- *Torcia ad alta temperatura.* La torcia ad alta temperatura costituisce un dispositivo di cui ogni discarica deve essere dotata per bruciare il biogas prodotto. In particolare, essa viene attivata nel caso in cui la portata di biogas estratto dalla discarica sia superiore al fabbisogno energetico massimo dei gruppi di generazione, o in caso di mancato funzionamento dei gruppi elettrogeni.

La resa del biogas si ottimizza mescolando più tipologie di prodotti organici: primo fra tutti, per questo tipo di centrali (il più diffuso), è il problema della materia prima; infatti per alimentare una centrale da 1 MW, usando solamente prodotti appositamente coltivati, occorrono circa 300 ha di terreno a disposizione. **È quindi evidente la necessità di conoscere i volumi dei rigetti prodotti delle varie marinerie dell'alto Adriatico convogliandole in un unico impianto.**

Un altro problema sarà quello dei **cattivi odori emessi dalla fermentazione del materiale ittico** anche se può essere risolvibile mediante una corretta gestione dell'impianto, infatti le vasche per lavorare devono essere completamente sigillate.

L'impianto utilizzante i rigetti deve essere collegato alla fornitura di scarti della lavorazione del pesce da parte delle imprese operanti nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto e nell'Emilia-Romagna. Infatti le imprese agroalimentari si trovano ad affrontare problematiche complesse ed onerose per smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, disponibilità di materie prime, efficienza produttiva, concorrenza e aumento dei costi energetici. Inoltre, le norme applicabili a tale tipologia di industrie per la prevenzione dall'inquinamento potrebbero imporre limiti più severi nei prossimi anni.

Il progetto futuro pone l'ulteriore obiettivo di indagare la degradabilità anaerobica nell'ambito di sistemi finalizzati alla produzione sia di idrogeno che metano, valutandone la fattibilità e i rendimenti.

Per raggiungere gli obiettivi di produzione di energia pulita (blue economy) occorre coinvolgere sinergicamente differenti gruppi di ricerca al fine di creare un background interdisciplinare necessario per affrontare con sinergia tutti gli aspetti impiantistici e fenomenologici coinvolti. Risulta infatti fondamentale l'integrazione e il confronto scientifico di unità specializzate nello studio di fenomeni biologici e microbiologici, condizionanti il trattamento dei rigetti in aggiunta ad altri scarti di lavorazione di pesce per aumentare i volumi e per ottimizzare il rendimento dell'impianto che non dispone di una costante di fornitura della materia prima.

Cenni sulla realtà croata e slovena

Sulle isole e sulla terraferma della Croazia, vi sono quattro stabilimenti per la produzione di farina di pesce. Tutti gli stabilimenti hanno una bassa capacità produttiva essendo stati costruiti esclusivamente per la produzione di farina di pesce destinate ai loro allevamenti. Oltre a ciò in Croazia esiste una sola fabbrica per la raccolta di categoria 3 per l'alimentazione del tonno che dista 200 km dalla costa.

La costa croata è lunga 1.777 km; con la circonferenza delle isole tale lunghezza raggiunge i 6.000 km. Lungo la costa e nelle isole, lo sbarco del prodotto avviene in 245 punti. Molti di questi luoghi di sbarco nelle isole distano dal litorale oltre 30 Km ed alcuni mediamente 300 Km.

Attualmente le forniture sono effettuate a quattro allevamenti di tonno con un costo di consegna e con piccole quantità di pesce azzurro sottomisura.

In Croazia le catture indesiderate sono insignificanti per cui la deroga del 10% di sottomisura, rilevato fra il prodotto commerciale, sana la loro situazione.

Anche in questo Paese l'applicazione della direttiva unionale comporterebbe un costo aggiuntivo: i dipendenti a bordo dovrebbero lavorare sulla separazione delle catture indesiderate per 1/2 del loro orario di lavoro, invece di fare il loro lavoro regolare oltre ad avere a bordo chi registra il prodotto per la sua tracciabilità (dalla catturato fino alla fase di destinazione finale).

Nessuno dei pescherecci con reti a circuizione, a strascico, a rampone, a volante ha contenitori per la separazione del pesce a bordo, inoltre, come in Italia i motopesca non sono stati progettati per conservare tali prodotti a bordo, né sono grandi abbastanza da avere a bordo delle celle frigorifere.

In Slovenia non esistono fabbriche di farina di pesce e strutture a terra per lo stivaggio e le catture accidentali dovrebbero essere trasportate come rifiuti di origine animale in un inceneritore che dista circa 150 km dalla costa.

Come per altri Paesi sia a bordo che nei luoghi di ormeggio il trattamento degli scarti come rifiuti non è possibile o opzionabile. Inoltre, i tre i porti di pesca sono molto piccoli e di interesse solo locale. Anche la marineria con le sue pratiche di pesca in prevalenza col cianciolo è molto piccola e nelle zone di ormeggio non esistono servizi di deposito per gli scarti.

I dati di cattura rilevati indicano che le quantità per bordata di pesca sono troppo piccole per essere raccolte da aziende che trattano rifiuti di origine animale (in quanto queste società raccolgono rifiuti di origine animale in botti di minimo 50 litri).

Tutte le navi della Slovenia con ciancioli sono piccole, al di sotto di 15 metri di lunghezza, che significa che non hanno mezzi a bordo per gestire (processo freddo) le catture accidentali.

Ci sono due riserve di pesca nazionali (Strugnano e Portorose riserva di pesca), in Slovenia, dove la pesca è vietata, tranne la pesca invernale di triglie.

A livello di sub-regione del Nord Adriatico, ulteriori studi devono essere effettuati per quanto riguarda alla capacità di sopravvivenza delle specie interessate (possibilità di esenzione ai sensi dell'articolo 15 (4) (b), del regolamento PCP - Regolamento (UE) n 1380/2013) ed in particolare i pescatori sloveni se il pesce catturato è di taglia inferiore a quella commerciale lo rilasciano immediatamente in mare.

WP 4 Analisi del percorso amministrativo e gestionale del rifiuto (documentazione, gestione in banchina, smaltimento, trasporti, immagazzinamento, ecc), elaborazione di piani di gestione dei rifiuti portuali in ogni ambito GAC/marineria ed analisi dei possibili strumenti di controllo e documentazione semplificati.

4.1 Analisi percorso amministrativo e gestionale attinente alle normative vigenti. Esame opportunità per servizi logistici ed utilizzo comune di celle di stoccaggio

Il Mediterraneo è particolarmente vulnerabile, sia per le caratteristiche geomorfologiche che per l'alta intensità dei traffici, può essere gravemente danneggiato da pratiche scorrette nella gestione dei rifiuti (scarichi in mare) per cui sono state introdotti sistemi di protezione dell'ambiente marino facendo conferire i rifiuti in particolari settori d'intervento portuali ed in specifici luoghi di trasferimento, regolamentando le autorizzazioni per i trasferimenti a discarica ad imprese all'uopo riconosciute.

Le regole dei rifiuti delle navi passeggeri e merci partono da Convenzioni internazionali la cui adesione dei vari Paesi ha favorito un indirizzo unitario di trattenimento a bordo e di scarico nell'area portuale in ambiti attrezzati, un'organizzazione per la logistica, per i trasferimenti dei rifiuti di varia natura e l'individuazione di prassi amministrative di accompagnamento con classificazioni e codici per i controlli delle Autorità portuali fino alle operazioni di smaltimento e/o recupero.

Già a partire dal 1972 convenzioni internazionali a carattere universale a tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento affrontarono il problema imponendo vincoli e divieti alle navi per lo scarico dei rifiuti di bordo, per i residui dannosi, volontari ed accidentali, promuovendo regole nelle zone di ormeggio ed aree adibite nelle zone demaniali portuali (*convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1974, emendata nel 1995; Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982; Convenzione Marpol del 1973 aggiornata da un Protocollo del 1982; ecc.*)

La normativa del divieto dei rigetti in mare sembra si possa accomunare per varie analogie a quella dei rifiuti delle navi con elementi comuni: conservazione a bordo, scarico nell'area di sbarco in zone autorizzate e trasferimenti dei rifiuti da parte di ditte abilitate e quant'altro sopra descritto per le navi (*Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo che dà la definizione di «rifiuto»*).

A partire dal 1° gennaio 2015 l'Unione Europea (Reg. (UE) 1380/2013) sui rigetti) obbliga i pescherecci allo sbarco delle catture sotto taglia oltre a tenerle a bordo, di registrarle e di sbarcarle come previsto dall'art. 15 del richiamato reg. 1380/2013.

Come a livello internazionale anche in Italia vige una regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e delle Regioni per i rifiuti di bordo dei pescherecci, mentre per le catture accidentali, il cui regolamento unionale è di recente emanazione, rileva un vuoto normativo come classificazione del rifiuto, come codice di appartenenza e come procedure amministrative di riconoscimento da parte delle Autorità competenti che creano problemi in banchina e per le consegne a ditte abilitate.

Entrando nel merito delle procedure amministrative e di controllo dei motopesca si richiamano, per le catture accidentali e il rifiuto rigetto, non regolate dal *de minimis*, le normative attuali per i controlli (Regolamento UE 404/2011):

1) la redazione di un giornale di pesca e la dichiarazione di sbarco/trasbordo previsto per tutte le imbarcazioni superiori ai 15 metri, così come quelle fra i 12 ed i 15 metri (dal 1 gennaio 2012) che obbligatoriamente dovranno avere installata a bordo una blue-box funzionante per la loro rintracciabilità durante i percorsi di pesca (*i pescherecci non potranno uscire dal porto se l'apparecchio non funziona*).

2) la compilazione di un giornale di pesca con le note di sbarco per tutte le imbarcazioni superiori ai 10 metri fuori tutto, con l'obbligo di trasmissione alla Capitaneria locale in formato elettronico oppure cartaceo.

Nel giornale di pesca vanno riportati i quantitativi >50 kg di specie catturate o di scarti. Il giornale/nota cartaceo deve essere redatto giornalmente e consegnato all'Autorità competente entro 48 ore dallo sbarco, quello elettronico deve essere redatto giornalmente e trasmesso entro le ore 24.00 di ogni giorno di pesca e comunque prima dell'entrata in porto anche in caso di assenza di catture.

Tale direttiva è in essere:

- ✓ dal 1 luglio 2011 per barche >15 < 24 metri
- ✓ dal 1 gennaio 2012 per barche > 12 < 15 metri

I pescherecci comunitari >10 metri FT redigono una dichiarazione di sbarco con indicazione dei quantitativi sbarcati per specie (**codice FAO alfa-3**), luogo di cattura e porto di sbarco. È da riportare che gli Stati membri possono esentare i pescherecci > 12 < 15 metri che:

- operano esclusivamente nelle acque territoriali o non trascorrono mai oltre le 24 ore in mare dagli obblighi relativi a:
 - avere installato un sistema di controllo VMS;
 - trasmettere elettronicamente i dati del giornale di pesca;
 - trasmettere elettronicamente la dichiarazione di sbarco.

Qualora a bordo manchi il registro, la Guardia Costiera multerà il comandante di un peschereccio che ha pure il vincolo di registrare i rigetti o le catture accidentali comprese le quantità e le tipologie delle specie ittiche pescate.

Con D.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 è stato previsto per i rifiuti prodotti e i residui del carico delle navi il conferimento ad appositi impianti portuali di raccolta. (*Con la direttiva (CE) n. 71 del 2007 l'Unione Europea ha incluso anche le acque di scarico delle navi tra le categorie di rifiuti prodotti che devono essere notificati prima dell'entrata in porto*).

Tale decreto rappresenta la norma di raccordo tra la Marpol (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da nave) e quelle sui rifiuti in materia ambientale ponendo l'obbligo alle navi di conferire tali sostanze negli impianti di raccolta (*già previsti dalla norma 12 dell'allegato I alla Marpol*) da realizzarsi nei porti, a cura dell'autorità portuale o, laddove non istituita, ai sensi delle legge 28 gennaio 1994 n. 84, a cura dell'autorità marittima.

Per rispettare queste ulteriori normative i pescherecci dovrebbero avere a bordo cassonetti o celle frigorifere per le catture accidentali (*dotazioni delle navi da pesca oceaniche*) che l'UE equipara a rifiuti speciali. Esiste comunque sia un vuoto normativo come riconoscimento di prodotto/rifiuto in riferimento alla Marpol, che un "vuoto" infrastrutturale per mancanza di siti e di attrezzature specifiche (appositi cassonetti) o celle frigorifere di stoccaggio nelle aree portuali. (*Gli impianti di raccolta fissi devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Ronchi*).

Non esiste neppure un'organizzazione per il ricevimento dei rifiuti/rigetti e smaltimento che per le norme vigenti è affidata solo a ditte specializzate ed operanti in

regime di concessione previa gara d'appalto bandita dall'organo competente (*Convenzione Internazionale Marpol 73/78, allegato I, II, IV e V.*). Per legge sono abilitate allo smaltimento dei rifiuti delle navi e di quelli portuali (*anche i motopesca conferiscono i rifiuti di bordo*).

Per tale compito non esiste un tariffario per il conferimento dei rifiuti/ rigetti in quanto come tipologia non rientrano fra quelli in vigore. Quelli prodotti dalle navi, l'importo della tariffa è stata composta da una quota fissa correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti effettivamente conferiti.

Nella ricerca di normative gestionali che regolino i percorsi amministrativi dei rigetti si corre il rischio che il peschereccio sia individuato come una qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali, mentre la sua attività è svolta unicamente per la cattura del pesce o di altri prodotti marini viventi che come quantità di prodotto accidentale è conferito nel momento dell'approdo: non si incorrerà mai, come per le navi, che tale rifiuto sia illegalmente smaltito in acque internazionali od in altri porti.

Il Regolamento UE 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca che obbligano la registrazione a bordo e la notifica di sbarco e trasbordo alla Capitaneria di Porto.

Tale vuoto normativo si ripercuote sulla formulazione tariffaria che, collegata all'indice delle categorie dei codici CER (catalogo europeo dei rifiuti), li classifica secondo le tipologie dei rifiuti in applicazione della direttiva 75/442/CEE, che definisce il termine rifiuti nel modo seguente: *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”*. *L'allegato I (è noto comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti) si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero”*.

Tipologia del pescato:



biomassa commerciale non selezionata



materiale da rifiuto indifferenziato

Mancando di una classificazione e di un codice si deve ricordare che le categorie dei codici possono essere oggetto di periodica revisione, pertanto il catalogo europeo CER dovrà essere implementato con la voce specifica del rifiuto accidentale/rigetto della pesca marittima.

In mancanza di un codice CER che potrebbe richiamarsi alle catture accidentali della pesca, si può ritenere applicabile la classificazione ed il codice seguente:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, **ACQUACOLTURA**, SELVICOLTURA, CACCIA E **PESCA**, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

codice: 0201 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ..., **ACQUACOLTURA**, ..., CACCIA E **PESCA**“

Avvalendosi di tale distinzione, pur in attesa di un riferimento specifico, si potrà promuovere un iter autorizzativo, come per i rifiuti portuali delle navi, con un piano regionale.

L'attuazione di un Piano regionale può essere composto dai seguenti elementi:

- ✓ fornire un servizio completo ai pescherecci, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati a quelli di natura organica dei rifiuti urbani, come il ritiro all'ormeggio e sosta temporanea in area demaniale, trasporto, conferimento e smaltimento presso un impianto appropriato più vicino applicando pure la procedura semplificata;
- ✓ organizzare un servizio che risponda ai criteri della temporalità di sbarco, della facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto giuridico concessionario di comprovata pluriennale esperienza dotato delle necessarie risorse tecniche, umane e finanziarie, oppure gestito dalle Cooperative od Organizzazione di Produttori in proprio;
- ✓ approntare adeguati strumenti di controllo e monitoraggio per garantire agli utenti ottimali standard qualitativi del servizio;
- ✓ massimizzare il recupero di materia, minimizzare la quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero finale;
- ✓ migliorare le prestazioni degli impianti esistenti conformemente ai principi ed alle indicazioni del Piano Regionale.

4.2 Verifica dei centri di accoglienza dei rifiuti sul territorio, analisi del costo tonnellate al giorno/mese/anno e contenitori per il trasferimento

Come già riportato nella descrizione dei piani dei rifiuti portuali, nelle tre Regioni di riferimento (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna), non si è posto il problema di allocazione in area portuale delle specie accidentali della pesca come i rifiuti, i cui volumi sono tuttora sconosciuti sia nella temporalità dell'esercizio di pesca sia nei servizi che richiedono a terra determinando quelle criticità più volte richiamate dai regolamenti unionali già considerati ed in particolare il Reg. 1380/2013:

<Per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco in termini di percentuale del totale annuo di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco nella pesca di piccoli pelagici. Le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati confermano la necessità dell'esenzione «de minimis», in quanto la gestione delle catture indesiderate, sia a bordo (selezione e condizionamento, stivaggio e conservazione) che a terra (trasporto e magazzinaggio, conservazione, commercializzazione e trasformazione o distruzione delle catture come rifiuti speciali) comporta costi eccessivi a fronte dell'esiguo e talvolta inesistente profitto economico generato da tali catture. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dal Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi corredate di una valutazione qualitativa dei costi stessi (1). Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire l'esenzione «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.>

In tale situazione se correrà l'obbligo per le Regioni dell'alto Adriatico di promuovere strutture di accoglienza in ambito portuale sarà necessario colmare il vuoto normativo predisponendo specifiche procedure amministrative che riconoscano il pesce fresco ed altre specie provenienti dalle catture accidentali nei piani portuali dei rifiuti con una classificazione ed un codice europeo riportabile nella tracciabilità del rifiuto.

Secondo le normative vigenti, infatti, ogni impresa produttrice di rifiuti speciali ha l'obbligo di smaltirli affidandosi ad aziende autorizzate in possesso delle licenze che potrebbero essere di riferimento per programmare un'attività di consegna tramite una convenzione da stipularsi con le marinerie previste dalla normativa sui rifiuti (D.Lgs 152/06) o stipulando una convenzione con gestori di servizio pubblico di raccolta.

Sul territorio dell'alto Adriatico operano imprese a carattere misto (pubblico e privato) ed alcune a capitale privato, che dispongono di discariche ed offrono servizi autorizzati nell'ambito portuale che, per le norme vigenti, saranno di riferimento contrattuale per programmare con le marinerie i servizi occorrenti ai conferimenti delle specie accidentali. Una volta accertati i volumi, determinate le aree temporanee di stoccaggio e quant'altro richiamato nella classificazione di tali rifiuti, da indicare per la tracciabilità, dovranno essere individuate nelle normative dei piani regionali dei rifiuti portuali.

Fra tali imprese abilitate si citano **Ecoopera Società cooperativa e Boz Sei (Soluzioni Ecologiche Integrate)** nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto l'impresa a capitale pubblico-privato **Ecoprogetto Venezia** del gruppo Veritas, in Emilia-Romagna il **Gruppo HERA** che coprono tutta l'area dell'alto Adriatico con comprovate esperienze anche ai fini della tutela ambientale.

Tali imprese sono qualificate ed autorizzate in ambito portuale potendo pure svolgere quei servizi richiesti per lo smaltimento (incenerimento) o per il recupero del prodotto ittico.

Allo stato attuale, per le criticità emerse, fra le quali la conoscenza dei volumi medi annuali dai quali rilevare quelli giornalieri, non è possibile verificare il costo per tonnellata e i contenitori e le aree di trasferimento portuali. Tale raccolta sarà possibile solo quando saranno effettuate rilevazioni sperimentali delle catture delle specie accidentali come richiesto dall'Unione Europea, concedendo 1-2 anni per la raccolta di dati certi per l'adeguamento strutturale senza incorrere in sanzioni amministrative od infrazioni.

4.3 Proposta di piano di gestione dei rifiuti portuali integrato

Come riportato in WP3 punto 3.3, le catture accidentali sono, se obbligatoriamente dovranno essere sbarcate, per le marinerie un potenziale patrimonio richiedente un investimento di non poca entità. A tal fine saranno necessari uno studio dei processi produttivi e un progetto strutturale corredati di un'analisi costi/benefici. A questo andrebbe correlata un'azione di accompagnamento a tutto campo, sulle misure previste dal FEAMP 2014-2020 e avendo a disposizione un periodo di due anni, per promuovere scelte supportate da un piano d'ammortamento e da uno per il capitale circolante non certamente sostenibili dagli armatori/pescatori che nell'alto Adriatico, così come in Italia compongono una flotta a basso reddito.

Ciò implica necessariamente la necessità di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti di raccolta all'interno dei porti pescherecci integrati all'ormeggio dei natanti da diporto ed in alcuni porti con quelli delle navi passeggeri e trasporto commerciale organizzando razionalmente le diverse fasi di raccolta.

Un piano di raccolta elaborato in consultazione con tutte le parti interessate è lo strumento più efficace per delineare un modello di gestione integrata ambientale favorendo l'accorpamento delle diverse modalità di recupero a seconda della tipologia del rifiuto ed alle problematiche di trasferimento agli impianti che dovranno avere una capacità proporzionata alla quantità dei rifiuti raccolti e quindi per i pescherecci in base ai volumi e alla temporalità di ormeggio.

L'adozione di un Piano integrato efficace e costruttivo permette di garantire una maggiore tutela dell'ambiente ed al contempo può costituire elemento di valorizzazione della struttura portuale capace di favorire anche un possibile contenimento dei costi di gestione.

Come già rilevato, nei porti in cui l'autorità competente è l'Autorità Marittima, i Piani di raccolta dei rifiuti sono approvati con ordinanza emessa dalla stessa Autorità Marittima oppure dalla Capitaneria di Porto sempre d'intesa con la Regione.

È norma che l'elaborazione dei Piani per la raccolta e la gestione dei rifiuti in banchina siano redatti a seguito della consultazione delle parti interessate e sulla base dei dati in possesso dell'Autorità Portuale e di quelli forniti dall'Autorità Marittima, ai quali si devono affiancare le informazioni ricevute dagli attuali concessionari del servizio di ritiro e smaltimento rifiuti nel porto di riferimento.

Dopo la definitiva approvazione del Piano da parte dell'amministrazione regionale, vengono attivate le procedure per la formale adozione del regolamento locale e per l'emissione del bando di gara ai fini dell'individuazione del soggetto erogatore del servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi. Di norma il Piano è aggiornato ogni tre anni, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Esistono i piani dei rifiuti portuali di tutti i porti dell'alto Adriatico che si richiamano alle norme vigenti i quali non riportando i rifiuti da specie ittiche pescate dai motopesca presentano un vuoto di riferimento nelle categorie indicate dalla Marpol a cui i piani portuali fanno riferimento.

Parallelamente non esistendo un codice specifico CER (catalogo europeo dei rifiuti) per le catture accidentali ittiche emergono criticità nella redazione dei documenti anche per la tracciabilità della filiera quindi si rileva l'opportunità di integrare tale codice con la specifica del rifiuto e rilevare il dato mancante per le specie e per i volumi conferibili dai motopesca.

Nel caso in cui siano disponibili solo dati parziali (catture accidentali con i rifiuti differenziati ed indifferenziati) sarà necessario compiere, in collaborazione con le ditte medesime, una stima dei quantitativi di rifiuti portuali mediamente raccolti basandosi sul numero di conferimenti effettuati presso gli impianti portuali, sul numero e dislocazione dei cassonetti presenti nell'area, sulla frequenza media di svuotamento annuale e sul quantitativo medio di rifiuti raccolti (kg) con ogni svuotamento. Infine sarà necessario individuare le principali tipologie di rifiuti raccolte, non sottovalutando le variabilità stagionali in porti soggetti a flussi turistici di passeggeri.

In ogni caso è buona prassi che, in fase di affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali e delle specie ittiche accidentali, l'Autorità competente nel porto preveda che i soggetti incaricati comunichino periodicamente informazioni dettagliate circa la provenienza, quantità e tipologie dei rifiuti portuali raccolti e di come organizzare i volumi dei prodotti da catture accidentali secondo la provenienza, la tipologia ed il codice CER.

Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere organizzato per erogare le prestazioni in modo continuativo in base alle esigenze del porto e alla regolamentazione locale; inoltre è

possibile definire delle modalità operative per organizzare un servizio integrato tenendo conto della temporalità di rientro dei motopesca.

In ogni caso è buona prassi che, in fase di affidamento dei servizi di raccolta delle catture accidentali integrabili con i rifiuti portuali, l'Autorità competente nel porto preveda che le imprese abilitate ed autorizzate comunichino periodicamente informazioni dettagliate circa la provenienza, quantità e tipologie dei rifiuti portuali raccolti.

A tal fine richiamando quanto precedentemente detto richiamandosi al D.lgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente che, non prevedendo la detenzione dei rifiuti prodotti dalla pesca (pesci, molluschi, crostacei), per analogia può equipararli ad altri prodotti/rifiuti agricoli a cui è consentito attuare un deposito temporaneo, e nella particolarità della pesca con un approdo in zona riservata con ordinanza della Capitaneria esistono tutte le condizioni per l'applicazione di un regime semplificato con una comunicazione preventiva (Regione o Comune territorialmente competente) per il controllo avente efficacia di abilitazione a terzi o alle medesime cooperative di pesca o alle ditte abilitate.

Essendo la pesca inserita nel regime agricoltura il metodo semplificato è attuabile a partire dall'area di deposito in banchina o nei luoghi attrezzati di sosta temporanea (*art.183, comma 1, lett. bb) del D.lgs 152/2006*). Il deposito temporaneo è stato definito come: *“ il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi consorzi, di cui gli stessi sono soci”*

Il Piano regionale proposto, secondo un sistema “aperto” (con scelte strategiche, che di volta in volta potranno essere effettuate) consentirà di demandare ad altri strumenti amministrativi, più agili e celeri, la definizione degli elementi tecnico-normativi a cui uniformarsi nella gestione dei rifiuti (es. bando di gara e capitolato prestazionale del servizio, regolamento locale, ordinanze tariffarie, ecc.).

Tale piano dovrà richiamarsi al D.lgs. 152/2006 del Ministero dell'Ambiente che, non prevedendo la detenzione dei rifiuti prodotti dalla pesca (pesci, molluschi, crostacei), per analogia può equipararli ad altri prodotti/rifiuti agricoli a cui è consentito attuare un deposito temporaneo, e nella particolarità della pesca con un approdo in zona riservata con ordinanza della Capitaneria esistono tutte le condizioni per l'applicazione di un regime semplificato con una comunicazione preventiva (Regione o Comune territorialmente competente) per il controllo avente efficacia di abilitazione a terzi o alle medesime cooperative di pesca o alle ditte abilitate.

Parallelamente con le stesse disposizioni, e sempre con riferimento ai soli rifiuti agricoli è stato aggiunto un ulteriore comma all'art.183 del D.lgs 152/2008, ai sensi del quale: *“La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda, ancorchè effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in un deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri”.*

In applicazione a tali normative e ad un nuovo piano portuale dei rifiuti/rigetti si potrà prevedere una procedura amministrativa snella: il prodotto sbarcato come rifiuto, notificato alla Capitaneria di Porto, sarà validato ed autorizzato per il deposito temporaneo, per l'invio allo smaltimento o al recupero, accompagnato dalla documentazione di viaggio, di consegna attestanti la tracciabilità del percorso.

Nell'area portuale si potrà includere un deposito per la sosta temporanea dei rifiuti conferiti dai pescherecci, eventualmente dotato di un impianto di sterilizzazione, autorizzato dal Comune (ente gestore del demanio portuale) o dall'Autorità marittima o portuale, e di aree di servizio per la movimentazione dei mezzi di trasporto.

Per tale orientamento sarà opportuna una verifica ricognitoria delle Regioni del Distretto **Nord** Adriatico fra i vari enti competenti condividendo una procedura semplificata per il piano di gestione portuale delle catture accidentali, attribuendo anche le competenze amministrative ai Comuni (se competenti territorialmente) con un percorso abilitativo ed autorizzativo semplificato in accordo con le Capitanerie di Porto per i documenti e per i controlli, stabilendo anche in alternativa al "cartaceo" una procedura telematica con un "data base" di registrazione e di notificazione del prodotto nel suo percorso fino all'arrivo per lo smaltimento o il recupero.

L'obiettivo specifico è quello di delineare un modello di gestione integrata ambientale che permetta di organizzare razionalmente ed economicamente, nel rispetto dei principi etici del lavoro, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti originati dai motopesca integrati a quelli delle navi, dal diporto e dai rifiuti che generalmente derivano da attività portuale.

L'obiettivo che si intende perseguire con l'elaborazione di un Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali è di predisporre una gestione unitaria ed integrata da tutti questi rifiuti, in grado di assicurare alti livelli di protezione per la salute e la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente.

Gli impianti dovranno essere strutturati in modo tale da assicurare un rapido conferimento dei rifiuti, evitando ingiustificati ritardi ai soggetti conferitori (specialmente per gli armatori/pescatori) e garantendo, nel contempo, i necessari standard di sicurezza per l'ambiente e la salute dell'uomo, comprese le conformità previste dalle vigenti norme dei piani portuali.

Nel porto dovranno essere dislocati appositi contenitori o celle frigorifere atti a raccogliere i recipienti dei rifiuti delle catture accidentali potendo essere trasportati dalle imprese abilitate ed autorizzate con integrazione nel servizio con quelli differenziati o indifferenziati.

Nel Piano integrato vanno descritte le caratteristiche tecniche e gestionali delle zone, delle strutture e delle attrezzature (cassonetti strascicabili) comprendenti le tipologie ammesse, la loro dimensione e la loro localizzazione all'interno dell'area portuale.

È consigliabile definire anche quali aree nel porto siano idonee ad ospitare gli impianti, le modalità dei conferimenti, comprensive di eventuali procedimenti di pretrattamento (prodotti altamente deperibili), le modalità di presidio, con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura, la disponibilità di personale responsabile in merito alle modalità di conferimento, ecc.

In letteratura si legge che a livello generale un'area attrezzata dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- essere ubicata in un'area logisticamente idonea per consentire agli armatori/pescatori di conferire agevolmente i rifiuti;
- avere una dimensione adeguata per la movimentazione dei mezzi;
- essere delimitata da un pannello grigliato e montata su una base di cemento armato di altezza di almeno 80 cm per impedire l'entrata di acqua di lavamento; il fondo deve essere costituito da bitume;
- all'interno dell'area saranno ubicati i bacini di contenimento nei quali verranno posti dei serbatoi di capacità adeguata a seconda della tipologia di rifiuto; i bacini

- di contenimento dovranno essere costruiti in materiali resistenti all'attacco chimico fisico e devono essere chiusi nella parte superiore da un grigliato metallico;
- l'area dovrebbe essere adeguatamente coperta e l'acqua piovana opportunamente convogliata;
 - la copertura dell'area attrezzata potrà essere costituita a falde in laminato metallico, con una superficie piana maggiore del basamento per meglio garantire l'allontanamento dell'acqua piovana.

In ottemperanza alle norme vigenti è possibile prevedere un'integrazione dei rifiuti quali servizi resi per contenere i costi che comunque saranno di elevata entità e incidenti sui ricavi dei motopesca sempreché vi sia l'opportunità e la disponibilità di disporre di aree attrezzate nei porti.

L'impegno delle Amministrazioni pubbliche oltre ad essere di tipo normativo per codificare le catture accidentali ed amministrativo per inserirle nei piani portuali correrà il dovere di promuovere azioni di accompagnamento, individuando aree demaniali portuali, favorendo la realizzazione delle strutture, impianti ed attrezzature al servizio della collettività per non gravare ulteriormente sul reddito e sull'occupazione delle marinerie costiere.

WP 5 Elaborazione di un piano pluriennale per il rigetto nell'ambito del Distretto Alto Adriatico, tarato sulla specificità ambientale dell'Alto Adriatico (specie interessate, norme sulla documentazione delle catture, taglie minime, esenzioni, ecc.) e assistenza tecnica per l'adozione del Piano nelle sedi competenti.

5.1 Analisi della distribuzione temporale delle varie specie ittiche del Distretto Alto Adriatico

La GSA 17 copre l'intera area dell'Adriatico Settentrionale e Centrale fino alla congiungente Gargano-Kotor (Dubrovnik) per una superficie totale di circa 92.660 Km².

Il bacino dell'Alto e Medio Adriatico è un mare poco profondo con la profondità che aumenta gradualmente da nord verso sud e che generalmente non supera i 100 metri, ad eccezione della Fossa di Pomo, nel bacino Medio Adriatico, l'unica area dove la profondità raggiunge i 260 metri.

La maggior parte dei fondali marini si trova quindi sulla piattaforma continentale ed è ricoperta da sedimenti fangosi e sabbiosi di diversa granulometria e composizione .

La zona orientale presenta caratteristiche ecologiche e oceanografiche differenti dalla zona occidentale. La circolazione generale è di tipo ciclonico con le masse d'acqua che entrano dal Mediterraneo orientale lungo il lato orientale e ridiscendono lungo la costa occidentale. La costa orientale è alta, rocciosa e articolata, con numerose isole, canali e baie.


La costa italiana è generalmente bassa, alluvionale e caratterizzata, soprattutto nell'Alto Adriatico, da un elevato apporto fluviale che contribuisce ad abbassare la salinità e a determinare un'elevata produzione primaria ed una maggiore produttività biologica.

Le temperature hanno escursioni stagionali molto forti nelle aree costiere, scendendo sotto i 7° C in inverno e sopra i 28° C in estate. L'elevata produttività favorisce nella parte occidentale un accrescimento rapido di molti organismi, determinando delle concentrazioni trofiche stagionali, con raggruppamenti di forme giovanili che si accrescono in pochi mesi prima di allontanarsi dalle coste italiane. I cicli biologici di molte specie sono integrati in tutto il bacino e presentano sia aree di riproduzione verso la costa croata (ad esempio sogliole) che aree di riproduzione verso la costa italiana (seppie, mormore, gallinelle ecc.).

Per molte specie vi è una concentrazione estiva nelle acque costiere italiane (triglie, sogliole, pagelli, calamari, gallinelle, seppie ecc.) dalle quali i giovani si allontanano raggiungendo spesso le coste croate dopo uno o due mesi.

Per questo sulla distribuzione delle specie ittiche sono stati presi a riferimento il progetto AdriaMed della FAO, il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21/12 2006 (misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo), i dati statistici aggiornati presso i mercati da parte dell'Osservatorio dell'economia dell'Alto Adriatico di Chioggia ed i dati rilevati dall'ISMEA.

Nell'ambito di ADRIAMED, la campagna di ricerca MEDITS (programma di ricerca internazionale a livello europeo) rappresenta la più importante fonte di informazioni di base sulle risorse demersali nel Mediterraneo. Fornendo informazioni geo-referenziate delle catture, permette l'analisi spaziale del dato dell'ittiofauna della comunità demersale catturata e della maggioranza delle specie non prioritarie (specie minori) della pesca.




Per la prima volta sono riportate le mappe di distribuzione in Adriatico delle specie bersaglio della pesca ed anche delle catture accessorie o appartenenti allo scarto, elementi utili anche se non esaustivi nel fornire un'immediata conoscenza delle popolazioni per raggiungere la situazione di MSY che richiederà un approfondimento nella temporalità degli indici di densità rilevando lo stato delle risorse rispetto all'intera serie temporale.

I dati che si riportano sono quelli dell'Adriatico centro-settentrionale (GSA17): è una delle situazioni con stock condivisi fra la costa italiana, slovena e croata ed assume un'importanza cruciale nello sfruttamento razionale delle risorse, nella protezione degli stock demersali, nello sviluppo e nel sostegno di piani di gestione per una pesca sostenibile su risorse rinnovabili. Ogni anno sono stati campionati gli stessi punti con una rete a strascico sperimentale avente nel sacco terminale una maglia di 20 mm (protocollo di ricerca GOC 73) con cale sempre di giorno e di durata di 30 minuti sui fondali inferiori a 200 m e di 60 minuti sui fondali oltre i 200 m.

Sebbene le campagne sperimentali non possono essere esaustive nel fornire stime assolute di abbondanza delle specie, sono utili per un'immediata conoscenza dello stato degli stock ittici sia attraverso lo studio dell'andamento temporale degli indici di densità, sia tramite l'utilizzo di valori di riferimento che permettono di descrivere il recente stato delle risorse rispetto all'intera serie temporale.

Nelle due mappe sottostanti sono riportate le aree di studio della campagna MEDITS con la posizione delle zone di campionamento ed il corrispondente numero di cale (number of hauls) Ogni anno sono effettuate le rilevazioni nel periodo primaverile-estivo applicando un protocollo comune ai tre Istituti di ricerca ed ai partner del Mediterraneo.



L'alto Adriatico ha il suo limite nella linea congiungente Gargano-Kotor (Dubrovnik): nelle due mappe viene indicata tutta l'area strascicabile con riferimento alle quote della colonna marina (10-50 m: 50-100 m: 100-200 m; 200-500 m). In ogni salpata sono state identificate, contate e pesate tutte le specie pescate appartenenti alla macrofauna. Per le specie bersaglio sono stati rilevati i parametri biologici secondo il protocollo internazionale MEDITS e per ciascun individuo sono stati raccolti la taglia il sesso e la maturità delle gonadi.

Dai dati rilevati, le caratteristiche ambientali e le risorse alieutiche nell'alto Adriatico sono rimaste abbastanza stabili costituendo un vero patrimonio comune rinnovabile che non potrà essere considerato di proprietà di un solo Paese.





I risultati ottenuti da queste campagne risultano inoltre molto importanti in quanto, come già riferito nel WP2, le risorse alieutiche in Adriatico sono caratterizzate da varie specificità che rendono le valutazioni e la gestione molto complessa ed impegnativa tanto che, la verifica delle catture accidentali, con una o più giornate di rilevazione a bordo, non avrebbero consentito di disporre di dati certi e spendibili in ambito MIPAAF e Commissione Pesca dell'UE.

Dallo studio MEDITS emerge la conferma che una delle principali caratteristiche della pesca demersale in Adriatico è la cattura di tipo multi-specifico, cioè con un numero molto elevato di specie. Nel corso delle campagne sono state catturate 280 specie e solo 80-90 sono risultate commercialmente importanti. In tale situazione alcune specie mostrano un andamento in diminuzione altre in aumento, altre ancora con ampie fluttuazioni nelle catture.

Considerando inoltre la frequenza media, la maggior parte mostra una fluttuazione negli anni, in generale nelle catture dominano gli esemplari giovani (0,1-2 anni di età), in altri forme prossime all'adulto ed è questo uno dei fattori che determina le ampie fluttuazioni di abbondanza e della biomassa nel corso degli anni e tra gli anni.

Le fluttuazioni sono infatti principalmente dovute alle variazioni dell'intensità di reclutamento, che è strettamente legato alle condizioni ambientali e allo sforzo di pesca. Si deve far rilevare che esercitando uno sfruttamento tipicamente multi-attrezzo, in cui le stesse specie sono catturate con diverse reti e con diverse tipologie di pesca, si rilevano effetti di tipo cumulativo, competitivo e sinergico non confrontabili in un mare piccolo come l'Adriatico. Delle 280 specie individuate si riporta di seguito la distribuzione di quelle più significative:

Sardina pilchardus



Engraulis encrasicolus

